

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

---

### 88° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1994

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

2ª - Giustizia .....	Pag. 6
3ª - Affari esteri .....	» 10
5ª - Bilancio .....	» 17
11ª - Lavoro .....	» 237
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 240

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	Pag. 3
--	--------

**Organismi bicamerali**

Informazione e segreto di Stato .....	Pag. 244
Terrorismo in Italia .....	» 245
Sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo .....	» 246

---

CONVOCAZIONI .....	Pag. 247
--------------------	----------

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1994

25ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 18,45.*

**AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE**  
(R135 000, C21ª, 0007ª)

La Giunta prosegue l'esame, iniziato nella seduta dell'8 novembre 1994 e proseguito nelle sedute del 15, 29 novembre e 1° dicembre 1994, della seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione:

Doc. IV-bis, n. 7 nei confronti del dottor Luigi Ciriaco De Mita, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*, nonché dei signori Enrico Macchioni, Carlo Granelli, Luigi Manco, Michele De Mita, Elveno Pastorelli, Angelo Giorgio Ardina, Antonio Ardina, Silvio Berti, Laura Tenerani, Renato Torre, Enrico Capozzi, Luigi Cafiero, Alfredo Frojo, Francesco Naddeo, Michele Iapicca, Giampaolo Pellegrini, Antonio Turatti e Corrado Rezzuto, ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 81, capoverso, 61, nn. 2 e 7, 323, comma 2, 324 e 479 del codice penale (abuso d'ufficio e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); 2) 81, capoverso, 61, numero 7, 112, numero 1, e 640-bis del codice penale (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 3) 110, 61, numero 7, e 317 del codice penale (concussione) e, precisamente: il dottor Luigi Ciriaco De Mita ed i signori Michele De Mita ed Elveno Pastorelli per tutti i capi di imputazione; i signori Enrico Macchioni e Carlo Granelli per il primo capo di imputazione; il signor Luigi Manco per il primo ed il secondo capo di imputazione. Tutti gli altri per il secondo capo di imputazione.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale nel corso della quale intervengono i senatori PALUMBO e SCALONE.

Prendono quindi la parola, per dichiarazione di voto i senatori GARATTI, ELLERO, PELLEGRINO, PALUMBO, DIANA, MISSERVILLE,

BELLONI, LUBRANO DI RICCO, RUSSO, ROSSO, PELELLA, MARCHETTI, LAFORGIA e BERTONI.

*(La seduta, sospesa alle ore 19,55, è ripresa alle ore 20,25).*

Dopo un intervento del PRESIDENTE, la Giunta respinge a maggioranza la proposta avanzata dal senatore Laforgia di restituire gli atti all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 4, del Regolamento del Senato.

La Giunta approva quindi a maggioranza la proposta di diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Luigi Ciriaco De Mita.

Dopo gli interventi, per dichiarazione di voto, dei senatori MARCHETTI, PELLEGRINO, LAFORGIA, RUSSO, PALUMBO e PETRICCA, la Giunta, con separate votazioni, delibera a maggioranza di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei signori Enrico Macchioni, Carlo Granelli, Luigi Manco, Michele De Mita, Elveno Pastorelli, Angelo Giorgio Ardina, Antonio Ardina, Silvio Berti, Laura Tenerani, Renato Torre, Enrico Capozzi, Luigi Cafiero, Alfredo Frojo, Francesco Naddeo, Michele Iapicca, Giampaolo Pellegrini, Antonio Turatti e Corrado Rezzuto, concorrenti nel reato ministeriale.

La Giunta incarica quindi il senatore Pellegrino di redigere la relazione per l'Assemblea.

La Giunta rinvia infine l'esame del Doc. IV-bis, n. 8.

#### VERIFICA DEI POTERI

(R019 000, C21<sup>a</sup>, 0013<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE comunica che i signori Santo D'Amico e Angelo Bernardini, ricorrenti avverso i risultati elettorali della regione Abruzzo, hanno rivolto alla Giunta, in data 4 dicembre 1994, la richiesta di essere ammessi, in qualità di parti interessate, a partecipare alla seduta odierna.

Dopo gli interventi del relatore, senatore BERTONI, e dei senatori MISSERVILLE, RUSSO, PELLEGRINO, LAFORGIA, PETRICCA, SCOPPELLITI, LUBRANO DI RICCO e FABRIS, la Giunta delibera a maggioranza di interpretare le disposizioni del Regolamento per la verifica dei poteri nel senso che esse non consentono che, nella fase precedente l'eventuale apertura del procedimento di contestazione dell'elezione, la Giunta proceda all'audizione dei ricorrenti.

La Giunta delibera, quindi, a maggioranza:

- a) di respingere il ricorso della candidata Mampieri;
- b) di respingere il ricorso del candidato Colletti;
- c) di respingere il ricorso del candidato Bernardini;
- d) di respingere il ricorso dell'elettore D'Amico.

(R019 000, C21°, 0014°)

La Giunta, infine, delibera di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella regione Abruzzo, e cioè: Di Benedetto, Di Orio, Orlando, Scrivani, Staniscia, Torlontano e Vevante Scioletti.

La Giunta rinvia quindi l'esame della verifica delle elezioni della regione Campania.

*La seduta termina alle ore 21.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1994

47<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*  
BELLONI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Anedda.*

*La seduta inizia alle ore 17,30.*

### IN SEDE REFERENTE

**(855) LAFORGIA ed altri: Abrogazione dell'articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) e integrazione dell'articolo 594 del codice penale (ingiuria)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende, con l'esame degli emendamenti, la discussione sospesa nella seduta del 9 novembre 1994.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 1.2, esprimendosi contro ogni modifica dell'articolo 341, che invece ritiene opportuno abrogare.

Il senatore GARATTI illustra l'emendamento 1.1, volto a modificare l'articolo 341 del codice.

Sulle proposte emendative relative all'articolo 1 si apre una breve discussione.

In senso adesivo all'emendamento 1.1 si esprime il senatore LISI, richiamando la nota sentenza della Corte costituzionale n. 341 del 19-25 luglio 1994.

Il senatore LAFORGIA si esprime, invece, in senso favorevole all'emendamento 1.2 evocando esigenze di coerenza sistematica.

Il senatore BECCHELLI si mostra favorevole all'emendamento 1.1, però dichiara avere forti perplessità verso la procedibilità ad istanza di parte come menzionata in tale emendamento.

Il senatore GARATTI modifica allora la formulazione della terza parte dell'emendamento 1.1.

Il senatore LUBRANO DI RICCO si dichiara favorevole all'emendamento 1.2.

Il senatore ROSSO si esprime a favore dell'opzione di fondo di cui al disegno di legge e, pertanto, all'emendamento 1.1, che si inserisce in piena coerenza con la proposta in titolo.

Il senatore FABRIS auspica l'introduzione della procedibilità ad istanza di parte e presenta un sub-emendamento in tal senso all'emendamento 1.1 (nuovo testo).

Il senatore BELLONI si dichiara contrario all'emendamento 1.2 e favorevole all'emendamento 1.1.

Il Sottosegretario ANEDDA prende la parola per segnalare l'opportunità di varare un intervento normativo che si limiti a colmare la lacuna creata dall'intervento caducatorio del giudice delle leggi.

La senatrice SCOPELLITI propone il momentaneo accantonamento degli emendamenti all'articolo 1 per dare modo alla Commissione di esaminare preliminarmente la globalità degli emendamenti presentati.

In senso favorevole alla proposta interviene il senatore RUSSO.

In senso contrario si esprimono i senatori LISI e ROSSO.

La Commissione esprime quindi la volontà di procedere alla votazione dell'emendamento 1.2, che, posto ai voti dal Presidente, risulta respinto.

Il Presidente avvisa che si passa alla votazione sull'emendamento 1.1 (nuovo testo).

Interviene il senatore RUSSO che, dicendosi contrario, invita peraltro la Commissione a riflettere ulteriormente sull'emendamento in votazione.

Sulla proposta del senatore Russo conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 18,30.*

**EMENDAMENTI****Abrogazione dell'articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) e integrazione dell'articolo 594 del codice penale (ingiuria) (855)****Art. 1.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (Abrogazione degli articoli 341 e 344 del codice penale). - 1. Gli articoli 341 e 344 del codice penale sono abrogati».

**1.2**

SENESE, RUSSO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifica dell'articolo 341 del codice penale). - 1. All'articolo 341 del codice penale, nel primo comma, le parole: "da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 6 mesi o con la multa fino a lire due milioni".

2. Al terzo comma dell'articolo 341 le parole: "da uno a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un anno o della multa fino a lire due milioni";

3. Allo stesso articolo 341, è aggiunto il seguente comma: "Il delitto è punibile a querela della persona offesa e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 599 del codice penale"».

**1.1**

GARATTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifica dell'articolo 341 del codice penale). - 1. All'articolo 341, comma 1, le parole: "da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 6 mesi o con la multa fino a lire due milioni";

2. All'articolo 341, comma 3, le parole: "da uno a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un anno o della multa fino a lire due milioni";

3. All'articolo 341, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 599"».

**1.1 (Nuovo testo)**

GARATTI

*Sostituire il punto 3 dell'emendamento 1.1 (nuovo testo) con il seguente:*

«Allo stesso articolo 341, è aggiunto il seguente comma: "Il delitto è punibile a querela della persona offesa e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 599 del codice penale"».

**1.1/1** (Nuovo testo)

FABRIS

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)**

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1994

**36ª Seduta***Presidenza del Presidente*

MIGONE

*indi del Vice Presidente*

PORCARI

*Interviene il Segretario generale del Ministero degli affari esteri, ambasciatore Ferdinando SALLEO.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Indagine conoscitiva sulle strutture e le funzioni del Ministero degli affari esteri: audizione del Segretario generale del Ministero degli affari esteri**

(Seguito dell'indagine e rinvio)

(R048 000, C03ª, 0002ª)

Il presidente MIGONE ringrazia l'ambasciatore Salleo per aver accolto l'invito della Commissione e gli dà la parola per una esposizione introduttiva sui compiti da lui espletati.

L'ambasciatore SALLEO auspica che lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, offrendo puntuali informazioni sugli strumenti della politica estera italiana, possa aiutare la Commissione nello svolgimento dei suoi lavori. Poichè è stato preceduto dai Direttori generali che hanno già offerto alla Commissione notizie sui settori di loro competenza, egli si limiterà ad offrire informazioni generali sullo strumento costituito dalla diplomazia italiana e sulle funzioni da lui personalmente svolte. Il compito del Segretario generale, come indicato dalla legge, è quello di coadiuvare il Ministro nell'opera di coordinamento dell'Amministrazione. Lo stesso basso numero di dipendenti - solo 17 funzionari e 44 impiegati - che lavorano nella Segreteria generale fa capire che tale organismo non deve costituire una sorta di Superdirezione generale, bensì un ufficio «leggero», di impulso e di coordinamento. Peraltro la complessità e la gravosità dei compiti che l'amministrazione della Farnesina deve svolgere risultano evidenti ove solo si pensi che la rete degli uffici all'estero è tra le più estese del mondo. Si contano infatti 124 ambasciate bilaterali, 135 consolati e 13 rappresentanze permanenti. Vanno

anche tenuti contatti a Roma con le missioni diplomatiche di altri paesi, che sono ben 162. Importantissimo ovviamente è il rapporto con le comunità italiane all'estero, che contano all'incirca 5 milioni di cittadini e 60 milioni di oriundi. Per il Ministero lavorano 938 diplomatici, circa 5.000 impiegati di ruolo e 1.200 impiegati a contratto. Il bilancio per il 1995 del Ministero, secondo il testo approvato dalla Camera dei deputati, è di circa 2.555 miliardi di lire, con un aumento del 2,85 per cento rispetto al 1994 - un aumento minore del tasso d'inflazione - e con una diminuzione rispetto al bilancio assestato dell'anno corrente. Per un raffronto tra il bilancio del Ministero degli affari esteri italiano e i corrispondenti Ministeri di altri Stati europei, vanno ricordate alcune cifre: il bilancio dell'Olanda è di 2.025 miliardi, quello della Gran Bretagna di 3.234, quello della Germania è di 4.000 e quello della Francia è di 4.541. A fronte di tali cifre non si può non rimarcare che spesso l'inadeguatezza degli strumenti non consente di raggiungere i fini che ci si è proposti. E la politica estera non è una Minerva armata che esce dalla testa di Giove, ma una lunga e talora faticosa sequenza ben ordinata di comportamenti in settori anche diversissimi tra loro. Insomma non è sufficiente una ferma volontà politica per una politica estera, ma è anche necessario un apparato diplomatico adeguato agli scopi.

L'ambasciatore Salleo fornisce poi alla Commissione informazioni su alcune questioni particolari, sempre in merito agli strumenti e alle modalità attraverso cui si svolge la politica estera. Dà anzitutto conto di un progetto per la informatizzazione della rete di comunicazione tra il Ministero e le sedi diplomatiche. In ordine alla dibattuta questione sui due diversi criteri dell'organizzazione del Ministero - per aree tematiche, come è attualmente, o per aree geografiche - afferma la necessità di un temperamento dei due criteri, dando però la prevalenza a quello per materia. Infatti la struttura per aree geografiche imporrebbe un numero di funzionari di gran lunga superiore a quello attuale, anche se apparentemente potrebbe sembrare il contrario, essendovi oggi ad esempio, un ufficio del Medio oriente nella Direzione generale degli affari politici ed un altro omologo nella Direzione generale degli affari economici. Attualmente il coordinamento geografico è assicurato nell'ambito della Segreteria generale, mentre in futuro dovrebbe essere garantito da una rete orizzontale di funzionari a livello medio-alto, che intersechi tutte le Direzioni. Nell'ambito del Consiglio dei ministri, come ha già illustrato il ministro Martino, dovrebbe essere costituito il Consiglio di politica estera, in considerazione della utilità dimostrata dalla formula del Comitato dei ministri, che riduce il numero dei Ministri concertanti ed agevola il processo decisionale, anche laddove esso non sfoci in procedimenti formali.

Il senatore PORCARI sottolinea che la politica estera o ha carattere profondamente unitario oppure non esiste. Il più efficace coordinamento deve essere quindi assicurato non soltanto tra il Ministero degli affari esteri e altri Ministeri o Dipartimenti, ma anche, nell'ambito del Ministero degli esteri, tra le varie Direzioni generali.

Il senatore ANDREOTTI rimarca positivamente che la diplomazia italiana ha finora assicurato un'opera continuativa e ad alto livello, anche attraverso il succedersi dei Governi, nonostante un numero di di-

pendenti molto basso, che oggi sarebbe opportuno aumentare gradualmente e sempre mantenendo una rigorosa selezione. In quanto al necessario coordinamento della politica estera all'interno del Governo, ribadisce la sua opinione che esso sarebbe meglio perseguibile tramite il Consiglio di Gabinetto. Lamenta infine lo scarso interesse che hanno i mezzi di comunicazione di massa per le questioni di politica estera, come si è visto anche nelle ultime ore dalle poche e confuse notizie date sulla riunione di Budapest della CSCE. Questa disattenzione è tanto più condannabile in quanto oggi la politica internazionale è ancora più importante che in passato, nonostante essa non dia più adito a grandi scontri ideologici interni.

I fenomeni connessi alla globalizzazione della vita politica e soprattutto dell'economia sono esaminati dal senatore BRATINA, il quale auspica che le questioni di politica estera vengano seguite dall'opinione pubblica con maggiore continuità e con una capacità di approfondimento critico che utilizzi anche strumenti disciplinari nuovi, quale l'antropologia culturale, e permetta poi di evitare, in occasione di crisi, che l'emotività prevalga sull'accertamento razionale dei fatti.

Il senatore TAVIANI si dichiara anzitutto alquanto scettico sulla possibilità di grandi riforme istituzionali, anche in tema di politica estera, nell'attuale congiuntura di rapporti tra le forze politiche: non ritiene che in questa legislatura sia possibile cambiare neanche una virgola della Costituzione. In quanto ai rapporti tra il Ministero degli affari esteri ed altri Ministeri o Dipartimenti, mentre non considera possibile l'abolizione del Ministero del commercio con l'estero, non ravvisa la necessità di Ministri senza portafoglio per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea o per gli italiani all'estero. Esprime poi la propria ammirazione per la diplomazia italiana, che, coordinata dal Segretario generale, ha saputo esprimere la continuità degli interessi dello Stato, anche attraverso i cambi di regimi politici. Ribadisce una valutazione estremamente negativa sulle eccessive ingerenze degli organi di giustizia amministrativa nelle promozioni dei funzionari, ritenendo che tali questioni siano di competenza del Ministro, sotto il controllo del Parlamento. Ammonisce quindi a mantenere gli Istituti di cultura all'estero nell'ambito del Ministero ed a investire somme per meglio comunicare l'immagine dell'Italia ai grandi organi di stampa stranieri, piuttosto che sprecarle per i numerosi giornaletti in lingua italiana, spesso di infimo livello, che si pubblicano all'estero. Invita poi a ridurre l'importanza della conoscenza della seconda lingua straniera nelle prove di concorso dei diplomatici, a garantire un lungo soggiorno di studio in un paese straniero per il diplomatico neo-assunto e a non trasferire i diplomatici, nel corso della loro carriera, in aree geografiche troppo diverse tra loro.

Conclude infine con l'osservazione che la politica estera non è più motivo di contrapposizione ideologica tra i diversi partiti e che la sensibilità su specifiche questioni è trasversalmente diffusa lungo tutto l'arco politico. Tali questioni sembrano normalmente accumularsi l'una sull'altra senza una chiara indicazione di priorità che venga dalle cose stesse, fin quando un singolo problema non rischia di dar luogo a situazioni gravissime, come è accaduto recentemente per la Bosnia, ove decisioni affrettate e inconsulte hanno posto la NATO nella condizione quasi di

apparire sconfitta, essendo stata sottovalutata la difficoltà di intervenire in un territorio segnato da varie e intersecate contrapposizioni etniche e confessionali.

Il senatore PORCARI si associa alle considerazioni sullo scarso interesse con cui i mezzi di comunicazione di massa seguono le questioni di politica estera e fa tuttavia rilevare che le reti televisive della Fininvest hanno dato un particolare risalto alla recente riunione a Budapest della CSCE. *Condivide poi le preoccupazioni del senatore Taviani circa l'incazzante controllo della magistratura amministrativa su atti del Governo che in definitiva hanno natura politica.*

Il senatore BENVENUTI, pur rilevando che nella legislatura in corso difficilmente potrà essere portata a compimento la riforma del Ministero, osserva che la frantumazione delle responsabilità governativa tra più Ministri è un atto che va nella direzione opposta a quella della riforma. Occorrerebbe almeno una coerenza tra i comportamenti attuali e le prospettive di un riordino degli strumenti della politica estera, anche per quanto riguarda la distribuzione delle già scarse risorse.

Sui temi della riforma è vivo il dibattito anche nelle organizzazioni sindacali, che tuttavia avanzano proposte solo in parte conformi agli interessi generali, dovendo in qualche modo dare espressione anche a esigenze corporative: di qui la necessità di una sintesi politica che la Commissione, per quanto le compete, intende elaborare.

Lo scarso interesse per la politica estera, lamentato da più parti, in realtà si riflette anche nel modo in cui le Assemblee parlamentari discutono i disegni di legge e gli altri affari riguardanti le relazioni internazionali. Inoltre il Parlamento non viene messo a conoscenza dei progetti di ristrutturazione della rete diplomatica, che pure è stata indicata in tutte le sedi come una indiscutibile priorità.

Un altro nodo da sciogliere è quello degli Istituti di cultura, a volte dichiarati inutili, a volte considerati di fondamentale importanza: il problema reale è quello di riqualificarli e di localizzarli laddove realmente occorrono. È emblematico il caso di Parigi, che dovrebbe essere considerata una sede di fondamentale importanza per le relazioni culturali, mentre la presenza italiana è complessivamente in declino. Inoltre deve essere potenziata l'informazione per le comunità italiane all'estero, che risentono negativamente del ridimensionamento delle trasmissioni della RAI e rischiano di poter disporre soltanto di piccoli organi di stampa locali, assolutamente insufficienti a garantire un adeguato scambio culturale con la madrepatria.

Il presidente MIGONE pone in risalto l'atipicità della figura del Segretario generale del Ministero degli affari esteri, che nel corso della storia ha subito varie trasformazioni, venendo addirittura soppressa nell'ultima fase del fascismo. Sono poi stati frequenti i casi di Ministri che hanno tentato di ridimensionare il vertice amministrativo per enfatizzare il ruolo del Capo di Gabinetto, con conseguenze deleterie che, almeno in parte, possono spiegare il pesante intervento della giustizia amministrativa la quale ha ritenuto illegittimo un uso sconsiderato della discrezionalità nelle promozioni.

Peraltro è assurdo e inaccettabile che la Commissione debba apprendere da indiscrezioni giornalistiche la notizia di nomine di grande

importanza nell'amministrazione centrale e nelle rappresentanze all'estero. Pur tenendo ben presente la differenza tra le prerogative del Senato italiano e quelle del Senato degli Stati Uniti, non si può rinunciare a qualsiasi forma di controllo parlamentare, che postula ovviamente una tempestiva informazione da parte del Ministero.

Per quanto riguarda l'esigenza di riunificare le attribuzioni in materia di politica estera, il presidente Migone dichiara di concordare con quanti si sono espressi per l'esclusiva competenza del Ministero degli affari esteri nelle relazioni internazionali, ma sottolinea che a tali attribuzioni corrisponde l'onere di assolvere con efficienza alle funzioni pubbliche, soprattutto per quanto riguarda i servizi per l'emigrazione.

Il senatore SERRI preliminarmente sottolinea la contraddizione tra la situazione internazionale, che richiederebbe un rilancio della presenza italiana, e la continua riduzione delle risorse, che ha ormai oltrepassato la soglia minima oltre la quale gli interessi del paese non possono essere più rappresentati e difesi come è necessario. A tal riguardo c'è da chiedersi come mai il Ministero non difenda le sue esigenze con l'intransigenza richiesta dalla serietà della situazione.

Sottolinea poi la difficoltà che la diplomazia italiana incontra nel trasformare l'elaborazione delle analisi in proposte politiche: in via ufficiosa i responsabili del Ministero illustrano sovente idee assai interessanti, ma quasi mai esse hanno riscontro nelle posizioni ufficiali del Governo. È questo anche il caso delle prospettive di rilancio della CSCE, di cui si è a lungo discusso durante l'anno di presidenza italiana, senza però arrivare a una iniziativa concreta.

Quanto alla disinformazione sulla politica estera, si tratta essenzialmente di un problema di provincialismo culturale che investe non solo i mezzi di comunicazione, ma anche le università e gli istituti di studi che dovrebbero occuparsi di questioni internazionali. Il senatore Serri chiede pertanto all'ambasciatore Salleo se il Ministero può promuovere iniziative congiunte con le università, le case editrici e organi di stampa per offrire all'opinione pubblica validi strumenti informativi sui problemi della politica estera.

L'ambasciatore SALLEO dichiara anzitutto che l'attenzione dedicata dall'intera Commissione ai problemi del Ministero e, in generale, agli strumenti della politica estera è motivo di conforto per gli addetti ai lavori. In realtà la scarsa informazione riguarda non soltanto le questioni internazionali, ma anche la politica estera del Governo italiano, come dimostra la totale disattenzione di tutti gli organi di stampa verso la recente iniziativa del Presidente del Consiglio, che ha chiesto al cancelliere Kohl di invitare anche i capi di Governo di Malta, di Cipro e della Turchia a un incontro previsto in conclusione del prossimo Consiglio europeo di Essen, cui sono stati già invitati i capi di Governo di sei paesi dell'Europa centro-orientale associati all'Unione europea.

I giornali italiani dedicano frequentemente al Ministero articoli assai critici, che spesso proclamano addirittura l'inesistenza di una politica estera italiana, ma non si accorgono di quello che il Governo fa: ad esempio nessun giornale ha parlato delle iniziative volte ad impostare una seria politica mediterranea.

La scarsità degli studi dipende poi dal fatto che gli istituti di ricerca hanno dovuto ridurre la loro attività per carenza di finanziamenti pub-

blici e privati; inoltre le università italiane solo in pochi casi hanno attivato corsi riguardanti discipline internazionalistiche e nelle scuole si studiano poco e male le lingue straniere.

Per quanto riguarda la riduzione delle risorse finanziarie, il Ministero ha consapevolmente accettato di contribuire al contenimento della spesa pubblica, ma non esclude affatto che possano essere approvati disegni di legge recanti una copertura finanziaria al di fuori degli ordinari capitoli di bilancio per specifici obiettivi, come il potenziamento degli Istituti di cultura o la promozione economica all'estero. Ad esempio, in futuro sarà ben difficile partecipare ad altre operazioni di *peace keeping* senza ricorrere a misure che incrementino le entrate. È invece già previsto in bilancio uno stanziamento adeguato per l'informatizzazione del Ministero.

L'ambasciatore Salleo risponde poi alle domande relative alla riforma del Ministero, preannunciando che la commissione consultiva istituita dal Ministro indicherà, in tempi brevi, gli interventi immediati ritenuti non più procrastinabili. Uno dei settori in cui bisogna intervenire con urgenza è certamente la rete diplomatico-consolare, la cui estensione attuale non è proporzionata ai mezzi disponibili: lo scorso anno furono sul punto di essere chiuse 15 sedi. Se si vuole che la ristrutturazione della rete non comporti un ridimensionamento, sarà allora necessario fornire a ciascuna sede i mezzi per poter funzionare.

In ordine alle domande relative al reclutamento e alla formazione, afferma che l'unico modo di allargare il numero dei posti messi a concorso per la carriera diplomatica, senza che ciò pregiudichi la qualità del personale reclutato, consiste nel trasformare il concorso tradizionale in un corso-concorso residenziale che preveda una prima selezione per l'accesso al corso ed esami finali per selezionare i migliori. Ciò richiederebbe peraltro l'approvazione di un'apposita legge che innovi rispetto alla disciplina generale recata dal testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato. Fa poi presente al senatore Taviani che in passato era già previsto un periodo di servizio all'estero immediatamente dopo l'immissione in carriera, con finalità prevalentemente formative, e che si potrebbe ripristinare questa sorta di tirocinio prevedendo un modesto stanziamento aggiuntivo. Precisa inoltre che nel concorso per volontario della carriera diplomatica è prevista una prova obbligatoria di lingua inglese e una seconda prova in una lingua scelta dal candidato tra quelle più diffuse nel mondo; a tal riguardo manifesta la sua personale propensione a rendere obbligatoria la prova di lingua francese e prevederne una terza in una lingua a scelta del candidato, ma si rende conto delle difficoltà derivanti dall'insoddisfacente insegnamento delle lingue straniere nelle scuole italiane.

Infine l'ambasciatore Salleo rileva che il compito del Segretario generale è quello di garantire la continuità nello svolgimento delle attività necessarie per l'attuazione degli indirizzi di politica estera; ciò ne fa certamente una figura di coordinamento, che però non deve limitare l'autonomia e le responsabilità dei Direttori generali, ovviamente nell'ambito delle direttive del Ministro, nello spirito del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Il senatore PORCARI ribadisce che un caso emblematico della disattenzione dei mezzi di comunicazione verso la politica estera è rappre-

sentato dalla recente assemblea annuale della CSCE, totalmente ignorata dalla stampa e dalla televisione, con la sola eccezione delle reti Fininvest. A tal riguardo chiede all'ambasciatore Salleo se il Ministero può assumere qualche iniziativa per chiarire l'evoluzione del ruolo della CSCE ed eventualmente della politica italiana rispetto a tale organismo, nell'ambito di una concezione dell'Europa che si estenda dall'Atlantico agli Urali.

Sottolinea poi l'utilità dell'indagine conoscitiva in corso, che ha finora consentito un'opportuna integrazione delle conoscenze dei senatori e, per tale via, favorisce la ricerca delle più ampie convergenze.

Il presidente MIGONE esprime il suo consenso verso l'idea di un corso-concorso residenziale per i diplomatici, che potrebbe riequilibrare il reclutamento anche sotto il profilo geografico, mentre gli ultimi 15 concorsi hanno fornito un gettito che penalizza gravemente i laureati nelle università settentrionali. Chiede poi all'ambasciatore Salleo un chiarimento sui criteri di riorganizzazione del Ministero, domandando in particolare se esistono valide ragioni per scartare un modello di organizzazione geografica che sia temperato, come avviene in altri paesi, dal coordinamento per materie affidato ad alcuni vice segretari generali.

L'ambasciatore SALLEO fa presente che tale modello è stato attuato in Francia, ma proprio quella esperienza dimostra che i direttori generali riescono a difendere le proprie competenze con efficacia e i vice segretari generali, anziché coordinarli, finiscono per assumere competenze ulteriori. C'è ragione di ritenere che in Italia le conseguenze sarebbero peggiori, perchè c'è il rischio che ogni direzione generale diventerebbe una struttura a sè stante - con competenze esclusive per il proprio territorio - e ciò produrrebbe inevitabilmente una moltiplicazione del personale. Inoltre l'indubbia semplificazione che ne deriverebbe nei contatti internazionali sarebbe compensata dall'altrettanta certa complicazione dei rapporti con le altre amministrazioni statali. Pertanto un sano buon senso induce a sdrammatizzare la contrapposizione tra i diversi modelli amministrativi e ricercare soluzioni pragmatiche e flessibili.

Il presidente MIGONE ringrazia l'ambasciatore Salleo per il contributo dato ai lavori della Commissione e dichiara chiusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 18,50.*

**BILANCIO (5ª)**

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1994

**45ª Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
BOROLI

*Intervengono il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Grillo e il sottosegretario al tesoro Bedoni.*

*La seduta inizia alle ore 9,55.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1158) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica**, risultante dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365

*e connessi voti delle Regioni: Valle d'Aosta n. 21, Toscana n. 26, Lazio n. 28, Piemonte nn. 29 e 30, Marche n. 38 e voto della Provincia autonoma di Trento n. 35*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti al Capo II.

Il senatore CHERCHI, illustrando gli emendamenti del Gruppo progressisti-federativo, dichiara di apprezzare il risultato del negoziato tra il Governo e i sindacati. L'Esecutivo ha dovuto prendere atto che la manovra finanziaria non è la sede propria per affrontare il tema della riforma del sistema pensionistico. Ribadisce quindi l'esigenza di stralciare dal collegato tutte le norme di carattere strutturale (non solo quindi l'articolo 11 e l'articolo 15 nella parte in cui sottrae all'INPS la determinazione dei tassi di rendimento, ma anche parte dell'articolo 10).

A suo giudizio, la riforma pensionistica potrà essere realizzata entro tre mesi e il Gruppo progressisti-federativo ha già offerto un suo contributo, predisponendo un disegno di legge *ad hoc*, considerato che ogni mese di blocco delle pensioni penalizza ulteriormente coloro che hanno maturato un diritto del quale non possono godere.

Si dichiara poi convinto che occorre rispettare gli obiettivi enunciati nel Documento di programmazione economico-finanziaria, realizzando

un risparmio di 50.000 miliardi. A tale riguardo, però, osserva che la manovra del Governo appare insufficiente e che, in particolare, non è realistica l'ipotesi del risparmio sulla spesa per interessi. L'obiettivo di contenere il debito, riducendo la spesa di 50.000 miliardi, non deve certo essere raggiunto tagliando soltanto le pensioni, bensì estendendo l'opera di razionalizzazione a tutto il comparto previdenziale, cominciando con l'eliminare i privilegi e le disparità e comunque individuando possibilità di risparmio anche in altri comparti.

Occorre pertanto introdurre ulteriori correzioni al Capo II per superare palesi ingiustizie, a partire dalle «pensioni d'annata»: vi sono ben 3.000.000 di cittadini che, a parità di lavoro svolto e di contributi versati, ricevono una pensione differenziata rispetto ad altri lavoratori. Questo problema poteva essere risolto attuando la legge sulla perequazione dei sistemi pensionistici, senza oneri a carico dello Stato. Il Governo si è invece limitato a procedere ad un ulteriore differimento al luglio 1996 della soluzione di questo problema.

Il senatore TAMPONI esprime soddisfazione per lo spirito dell'emendamento governativo sostitutivo dall'articolo 11, risultante dall'accordo con i sindacati. Il Governo poteva peraltro arrivare prima a queste conclusioni, ma l'accordo con le parti sociali è comunque una premessa indispensabile della riforma del sistema pensionistico. Dichiarò che il suo Gruppo ha rinunciato, in questa fase, a presentare subemendamenti all'emendamento governativo, in quanto preferisce attendere le risultanze del dibattito in Commissione e si riserva quindi di presentare, eventualmente, emendamenti in Assemblea. Osserva però che l'emendamento del Governo all'articolo 11 è di contenuto in parte diverso rispetto all'esito dell'accordo con i sindacati. A suo avviso, infatti, si sarebbe dovuto limitare alla soppressione del comma 1 dell'articolo 11, rinviando il resto della normativa al momento successivo nel quale sarà varata la riforma pensionistica.

Esprime poi perplessità sul comma 2 dell'emendamento 11.39 dell'Esecutivo, nella parte in cui ipotizza l'aumento delle aliquote contributive, non tenendo conto che il costo del lavoro in Italia è già tra i più elevati in Europa.

Il senatore STANZANI GHEDINI illustra i sub emendamenti 11.39/4, 11.39/6, 11.39/7, 11.39/5 e 11.39/9, osservando che, nell'eventualità che entro sei mesi non si riesca a varare la riforma pensionistica, si corre il rischio di dover recuperare gli introiti perduti attraverso l'aumento del costo del lavoro, penalizzando con ciò la ripresa economica. Ritiene altresì che sia compito del Parlamento individuare sin d'ora i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nel predisporre la riforma pensionistica.

Il senatore CAPONI, illustrando gli emendamenti del Gruppo di Rifondazione comunista-progressisti, osserva che il Senato non deve limitarsi a prendere atto dei termini dell'accordo raggiunto dal Governo con i sindacati (che ha segnato una grande vittoria di questi ultimi e una sconfitta del Governo), ma deve contribuire a migliorare ulteriormente il testo in termini di maggiore giustizia sociale.

Osserva che, nei fatti, contrariamente a quanto viene affermato dal Presidente del Consiglio stesso e da esponenti della maggioranza, lo

stralcio è stato realizzato. Tuttavia, l'emendamento del Governo appare ancora insufficiente.

A suo giudizio, non risponde al vero l'ipotesi secondo la quale il sistema previdenziale sarebbe in stato di collasso. La «Commissione Castellino» ha potuto appurare infatti che, separando l'assistenza dalla previdenza, lo stato di dissesto di quest'ultimo comparto non è così drammatico da giustificare gli interventi drastici ipotizzati dal Governo.

Da parte di esponenti della maggioranza si sostiene che, essendo aumentata la vita media ed essendo diminuito il numero dei lavoratori attivi, il sistema pensionistico non sarebbe più autosufficiente. Anche questo assunto non è veritiero: se aumentano i pensionati rispetto ai lavoratori attivi, infatti, aumentano nel contempo anche le capacità produttive del Paese e sarebbe perciò sufficiente sfruttarle fino in fondo, ripartendo equamente le risorse, per garantire la sopravvivenza del sistema pensionistico. Il Governo vuole invece favorire le pensioni integrative private, che solo i ricchi possono permettersi. Questa idea non può essere vincente, perchè troverà la ferma opposizione di tutti i lavoratori e, se il Governo continuerà a perseguire questa strada, sarà destinato inevitabilmente ad una pesante sconfitta elettorale.

Si dichiara poi contrario a provvedimenti di blocco delle pensioni ed auspica la soppressione dell'articolo 10, che reca norme assolutamente inique. Il suo Gruppo propone poi l'aumento immediato dei minimi pensionistici, in quanto è vergognoso che milioni di cittadini, dopo una vita di lavoro, debbano ricevere una pensione di 600.000 lire mensili. Al riguardo, chiede che venga finalmente applicata la sentenza della Corte costituzionale in materia.

Il senatore MANFROI fa presente che gli emendamenti da lui sottoscritti intendono dare attuazione anche ad alcune assicurazioni del Governo in merito alla tutela delle attività particolarmente faticose nei confronti delle quali, a suo avviso, non è possibile applicare i medesimi *standard* previsti per le altre categorie lavorative. L'emendamento 11.5, poi, diversamente dall'esito dell'accordo fra i sindacati ed il Governo, intende limitare il blocco delle pensioni a soli tre mesi, prevedendo entro il 31 marzo 1995 il varo della riforma previdenziale. Quanto poi all'emendamento 11.6, sottolinea la necessità di non applicare ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo le disposizioni di carattere generale valevoli per le altre categorie.

Il senatore FARDIN esprime soddisfazione per l'esito della trattativa fra il Governo e i sindacati, auspicando al contempo che si possa dare attuazione, nei tempi previsti, alla riforma del sistema previdenziale che il Governo non avrebbe dovuto inserire nella manovra di bilancio, bensì in un disegno di legge autonomo.

Interviene il senatore TAPPARO, a nome del Gruppo della sinistra democratica, per mettere in evidenza come la riforma annunciata del sistema previdenziale, nonostante le linee di intervento presenti nell'accordo recentemente intercorso tra Governo e sindacati, rischi di risultare ancora subordinata al rispetto di una serie di vincoli e condizioni, quali per esempio l'immodificabilità del limite dell'età pensionabile fissato a 65 anni, che rischiano di compromettere l'esito del progetto. A

suo avviso, pertanto, il Governo, anche con lo stralcio dell'articolo 10, dovrebbe adoperarsi per trovare soluzioni più organiche alla questione previdenziale, tenendo conto di tutti i molteplici aspetti che essa presenta, affinché il varo della nuova normativa possa rispondere alle effettive esigenze dei lavoratori.

Il senatore NAPOLI preannuncia, alla luce del dibattito svoltosi nella Commissione lavoro sul provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria, a conclusione del quale la sua parte politica si è astenuta nella votazione del parere, la presentazione di proposte di legge che recepiscono le osservazioni svolte in quella sede, principalmente in tema di età pensionabile, di proporzionalità fra i contributi versati e l'importo della pensione, di disciplina delle attività usuranti. Nel prendere atto della inammissibilità degli emendamenti 16.13 e 16.12, auspica che tutti i Gruppi mostrino sensibilità per il settore agricolo e votino a favore degli emendamenti da lui proposti

Il sottosegretario GRILLO interviene per illustrare diffusamente l'emendamento 11.39, presentato dal Governo in seguito all'intervenuto accordo con i sindacati. Come è noto, l'accordo impegna il Governo a reperire 5.100 miliardi per coprire le misure d'intervento ivi previste, anche se esse non incidono finanziariamente sulla manovra di bilancio relativa al 1995. Infatti i mutui, per un importo di 3.000 miliardi, verranno stipulati nel secondo semestre del 1995, ed anche la restituzione del *fiscal-drag* non avrà effetti nel prossimo anno; i 1.000 miliardi di cui al fondo per l'occupazione verranno invece coperti con un emendamento del Governo, che sarà presentato direttamente in Assemblea e che intende estendere gli effetti del concordato previdenziale ai lavoratori autonomi. Ciò che importa sottolineare è la chiara percezione che nel Paese è effettivamente mutato il clima di confronto con le parti sociali, indice della prevalenza di un forte senso di responsabilità. Il Governo, peraltro, proprio per non perseguire una politica di difesa dei privilegi, ha voluto omogeneizzare, riscuotendo in questo il consenso dei sindacati, i coefficienti di rendimento delle pensioni: sulla base di tali premesse, esprime il fermo convincimento che la riforma verrà sicuramente attuata entro i termini previsti dall'accordo. Fa presente, inoltre, che il citato emendamento 11.39 rispetta l'equilibrio contabile, vale a dire la non incidenza sui saldi della manovra di bilancio, delle misure concordate, unica condizione imposta dal Governo alle organizzazioni sindacali. Rispondendo, poi, alle osservazioni del senatore Caponi, osserva che i contenuti dell'accordo intendono evitare che il sistema collassi e che vengano conseguentemente colpite proprio le categorie più deboli. Sottolinea, altresì, che, anche in attuazione di una recente sentenza della Corte costituzionale, che ha individuato come misura di carattere previdenziale l'integrazione al minimo delle pensioni, non tutto ciò che viene individuato come assistenza è giuridicamente tale. In ogni caso, un incremento delle spese di carattere assistenziale dovrebbe necessariamente tradursi in un aumento del prelievo fiscale.

Il senatore CAPONI fa notare che non sarebbe necessario aumentare il prelievo fiscale, per far fronte ad un aumento delle misure assistenziali, qualora fossero adeguatamente tassati i grandi redditi e patrimoni.

Il sottosegretario GRILLO dichiara che la riforma che si svilupperà dalle linee del recente accordo conterrà proprio quei criteri equitativi cui il senatore Caponi ha fatto riferimento.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 10.

Il senatore CAPONI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 10.14, che sopprime il Capo II, ed introduce, come copertura finanziaria, l'imposta straordinaria sui grandi patrimoni. Poichè ha riscontrato un certo consenso sulla misura da lui proposta, anche da parte di esponenti della maggioranza, dimostra la sua disponibilità ad apportare modifiche, qualora si registri un chiaro intendimento di prendere effettivamente in considerazione la sua proposta.

Il sottosegretario GRILLO osserva che l'approvazione dell'emendamento 10.14 comporterebbe un aumento degli oneri dello Stato per circa 12 mila miliardi.

Posto ai voti, l'emendamento 10.14 è, infine, respinto.

L'emendamento 10.13, contrari il RELATORE e il sottosegretario GRILLO, è respinto.

Sull'emendamento 10.9, si pronunciano in senso contrario il RELATORE ed il sottosegretario GRILLO, il quale precisa che, nel corso della trattativa con i sindacati, non è emersa alcuna proposta di modifica dell'articolo 10.

Il senatore DE LUCA, nel preannunciare il suo voto favorevole, osserva che l'articolo 10 anticipa ingiustificatamente i contenuti della riforma pensionistica.

Il senatore CHERCHI lamenta l'assenza del Ministro del lavoro ne chiede l'intervento in Commissione e chiede che, in futuro, sia assicurata la presenza dei Ministri competenti alle sedute della Commissione. Si associano i senatori FALQUI e CAPONI.

Il senatore TAMPONI osserva che non sempre vi è corrispondenza tra le posizioni assunte dai rappresentanti del Governo in seduta e le enunciazioni di esponenti della maggioranza al di fuori dell'Aula della Commissione.

Il presidente BOROLI prende atto ed assicura che si farà parte attiva per ottenere la presenza dei Ministri competenti, ma ricorda che il sottosegretario Grillo è stato delegato dal Consiglio dei ministri a seguire in Parlamento la manovra finanziaria ed è l'unico rappresentante del Governo autorizzato a proporre emendamenti ed esprimere pareri.

Il sottosegretario GRILLO annuncia che il Ministro del lavoro lo ha pregato di giustificare la sua assenza, in quanto è oggi impegnato a risolvere la vertenza sindacale in atto a Termoli. Ricorda poi che la mano-

vra finanziaria è espressione del Governo nella sua collegialità e per questo il Consiglio dei ministri gli ha conferito la delega a seguire i lavori parlamentari. Tra l'altro, egli ha anche partecipato attivamente alla trattativa con i sindacati.

Posto ai voti, l'emendamento 10.9 è respinto.

Sull'emendamento 10.8, il RELATORE si rimette al Governo ed il sottosegretario GRILLO chiede il ritiro dell'emendamento, in quanto la normativa da esso recata è già presente nell'ordinamento.

Il senatore TAMPONI, preso atto delle dichiarazioni del Sottosegretario, ritira l'emendamento.

Il senatore CHERCHI fa proprio l'emendamento 10.1 (già ritirato dal senatore Manfroi) e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il sottosegretario GRILLO, nell'esprimere parere contrario, osserva che la materia dei lavori usuranti è presente in un provvedimento attualmente pendente presso la Camera dei deputati, che contiene norme stralciate dall'originario disegno di legge collegato.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori CRIPPA e FALQUI, i senatori FARDIN e TAMPONI, pur annunciando il loro voto favorevole, avvertono che dovrà essere meglio approfondita in Assemblea la copertura finanziaria di questo emendamento, ove dovesse essere approvato.

Il RELATORE chiede quindi l'accantonamento dell'emendamento in questione, per poterne verificare la copertura finanziaria.

Il senatore CHERCHI chiede che gli emendamenti accantonati vengano esaminati alla fine della trattazione degli articoli.

Il presidente BOROLI sospende brevemente la seduta per consentire di approfondire la questione alla presenza del Ministro del bilancio, che ha preannunciato il suo arrivo in Commissione.

Il senatore CHERCHI, nel prendere atto della decisione del Presidente, insiste perchè, in futuro, siano sempre presenti ai lavori della Commissione i Ministri competenti.

*La seduta, sospesa alle ore 12,10, riprende alle ore 13,10.*

Il presidente BOROLI avverte che, per consentire un ulteriore approfondimento della questione sollevata prima della sospensione della seduta, i lavori della Commissione sono aggiornati alla seduta pomeridiana, già convocata per le ore 16.

Il seguito dell'esame è conseguentemente rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

**46<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
BOROLI

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Grillo, per le Finanze Asquini e per il Tesoro Bedoni.*

*La seduta inizia alle ore 16,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1158) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica**, risultante dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365

**e connessi voti delle Regioni: Valle d'Aosta n. 21, Toscana n. 26, Lazio n. 28, Piemonte nn. 29 e 30, Marche n. 38 e voto della Provincia autonoma di Trento n. 35**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore MANFROI, anche a nome del senatore Tabladini, illustra l'emendamento 10.0.1, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 10.1, che pertanto viene ritirato. La nuova proposta emendativa prevede che, entro il 31 gennaio 1995, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, sarà definito l'elenco delle attività cosiddette usuranti, al fine di ridurre per le corrispondenti categorie di lavoratori l'età di pensionamento, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica.

Il senatore CHERCHI condivide la proposta di modifica testè illustrata.

Il senatore CAPONI, nel far proprio l'emendamento 10.1, ne chiede la votazione.

Posto ai voti, il predetto emendamento non risulta accolto.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 10.0.1 sarà posto in votazione dopo le proposte di modifica al testo dell'articolo 10.

Quanto agli emendamenti 10.6 e 10.3, di contenuto identico, il sottosegretario GRILLO motiva l'opinione contraria del Governo, preannunciando una proposta soppressiva del comma 2, per la discussione in Assemblea, al fine di rimuovere l'incongruenza determinata dalla relativa disposizione nel settore delle Forze Armate. Tale emendamento sop-

pressivo, infatti, già proposto alla Camera dei deputati, non è pervenuto alla votazione poichè il Governo, come è noto, ha posto la questione di fiducia sull'articolo 10. In ogni caso, l'intera materia è suscettibile di un riordino coerente in forza della proposta legislativa contenuta nell'Atto Camera n. 1307. Invita i proponenti, pertanto, a ritirare gli emendamenti in esame.

Il senatore COPERCINI ritira l'emendamento 10.3.

Il senatore VENTUCCI, in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 10.6 e successivamente lo ritira.

L'emendamento 10.12, posto in votazione, non risulta accolto.

Si procede alla votazione dell'emendamento 10.0.1, precedentemente illustrato.

Su richiesta dei senatore CAVAZZUTI e CARPENEDO, il sottosegretario GRILLO apporta modificazioni di tenore tecnico e formale al testo dell'emendamento che, con il consenso del RELATORE, viene poi accolto dalla Commissione.

Si passa all'esame dell'emendamento 11.33, sul quale si pronunciano in senso contrario il RELATORE e il sottosegretario GRILLO.

Il senatore DE LUCA, in una dichiarazione di voto favorevole, sottolinea l'incongruenza dell'articolo 11, anche nel testo proposto dal Governo con l'emendamento 11.39, rispetto al decreto-legge adottato in tema di blocco dei pensionamenti, nel quale si rinviene in una disciplina più completa delle ipotesi di esclusione da tale misura. L'emendamento in esame, inoltre, sarebbe più coerente con gli accordi intervenuti tra il Governo e le organizzazioni sindacali.

Il sottosegretario GRILLO osserva che le misure in questione sono irrinunciabili, ancorchè riformulate ai sensi dell'emendamento 11.39, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo sotteso alla manovra finanziaria.

L'emendamento 11.33 è successivamente respinto.

L'emendamento 11.5 è ritirato dai proponenti.

Del pari ritirato è l'emendamento 11.13.

Si procede all'esame dei subemendamenti inerenti all'emendamento 11.39, presentato dal Governo.

L'emendamento 11.39/3 è respinto, dopo le dichiarazioni contrarie del RELATORE e del sottosegretario GRILLO e la dichiarazione di voto favorevole del senatore CAPONI.

Sull'emendamento 11.39/4 si pronunciano in senso contrario il RELATORE e il sottosegretario GRILLO.

Interviene quindi il senatore STANZANI GHEDINI, il quale non condivide l'ottimismo manifestato dal Governo sulla tempestività della riforma previdenziale: ritiene, pertanto, che la cessazione del blocco delle pensioni in assenza di una riforma avrebbe effetti disastrosi per l'economia del Paese.

L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

Parimenti respinti, con separate votazioni, sono gli emendamenti 11.39/7 e 11.39/9, sui quali il RELATORE e il sottosegretario GRILLO si sono pronunciati in senso contrario.

Quanto all'emendamento 11.39/1, il cui contenuto assorbe quello dell'emendamento 11.39/2, dopo le dichiarazioni contrarie del RELATORE e del sottosegretario GRILLO, il senatore DE LUCA ne motiva la finalità, fondata sull'esigenza di coordinare le norme in esame con il contenuto del decreto-legge, più volte citato, recante la misura di blocco dei pensionamenti.

Il sottosegretario GRILLO osserva, a tale riguardo, che con il disegno di legge in esame non è opportuno pregiudicare la soluzione definitiva della materia.

Gli emendamenti, posti in votazione, non sono accolti.

Il relatore PALOMBI e il sottosegretario GRILLO si esprimono in senso contrario all'emendamento 11.39/11, sul quale il senatore CAPONI pronuncia una dichiarazione di voto favorevole, rilevando che la proposta di modifica è conforme all'accordo concluso con le organizzazioni sindacali, individuando con rigore e precisione i casi di esonero dalla misura di blocco dei pensionamenti. Si dichiara disponibile, comunque, a predisporre una diversa copertura finanziaria.

Il sottosegretario GRILLO trova inopportuno estendere l'esonero ai lavoratori in cassa integrazione, in costante diminuzione, e ai lavoratori in mobilità.

Il senatore DE LUCA motiva il suo voto favorevole all'emendamento, reputandolo conforme al proposito di introdurre un principio di coerenza con il decreto-legge in materia di blocco dei pensionamenti.

Il sottosegretario GRILLO conferma il diverso fondamento degli strumenti normativi in questione, l'uno riferito a una misura di emergenza immediata e l'altro volto a introdurre un regime sospensivo per i mesi successivi, fino all'approvazione della riforma previdenziale.

Il senatore DE LUCA osserva che, in tal modo, il Governo rende esplicita la volontà di limitare l'esclusione dal blocco, per alcune categorie di lavoratori, solo al periodo di vigenza di tale misura previsto dal decreto-legge.

L'emendamento 11.39/11, posto in votazione, non risulta accolto.

Del pari respinto è poi l'emendamento 11.39/13, dopo dichiarazioni contrarie del RELATORE e del sottosegretario GRILLO e la dichiarazione di voto favorevole del senatore CAPONI.

Quanto all'emendamento 11.39/12, il relatore PALOMBI e il sottosegretario GRILLO si pronunciano in senso contrario.

Il senatore CAPONI, in una dichiarazione di voto favorevole, ritiene che la norma in questione rechi una palese violazione dell'accordo concluso con le organizzazioni sindacali, introducendo, in forza del vincolo di spesa, una illegittima discriminazione tra soggetti che versano nelle medesime condizioni.

Il sottosegretario GRILLO motiva il fondamento del vincolo di spesa previsto nella disposizione, determinato in base a una stima successivamente rivelatasi inesatta: si tratta, comunque, di adottare un criterio graduale di ammissione degli interessati al pensionamento.

Il senatore CAPONI ribadisce l'illegittimità di tale operazione, fonderia di conseguenti pronunce da parte della Corte Costituzionale e lesiva dei diritti acquisiti.

Il senatore DI MAIO, a nome del proprio Gruppo, annuncia il proprio voto favorevole all'emendamento, aggiungendovi la propria firma.

L'emendamento, successivamente posto in votazione, non risulta accolto.

Del pari respinto è poi l'emendamento 11.39/14, sul quale il RELATORE e il sottosegretario GRILLO si sono preventivamente pronunciati in senso contrario.

Quanto all'emendamento 11.39, il sottosegretario GRILLO precisa che l'importo di 1.748 miliardi, di impatto positivo sul saldo netto da finanziare per l'anno 1995, deve intendersi comprensivo dell'importo di 1.088 miliardi di riduzione dei trasferimenti all'INPS di cui all'articolo 18.

A tale riguardo egli fornisce chiarimenti su richiesta del senatore CHERCHI, il quale successivamente motiva l'astensione del Gruppo Progressisti-Federativo, che ha elaborato una proposta di riformulazione dell'articolo 11, preclusa dall'eventuale accoglimento dell'emendamento in esame, più coerente con l'intesa tra il Governo e le organizzazioni sindacali e maggiormente idonea alla soluzione del problema in esame.

Il senatore DI MAIO preannuncia l'astensione del Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete.

Il senatore CRIPPA motiva il voto contrario dei senatori del Gruppo di Rifondazione Comunista-Progressisti, contrari al blocco dei pensionamenti e persuasi della necessità di rispettare i diritti acquisiti, demandando ogni intervento strutturale alla riforma della materia previdenziale.

Il senatore TAMPONI annuncia l'astensione del Gruppo del Partito Popolare.

Il relatore PALOMBI si dichiara favorevole all'emendamento.

L'emendamento 11.39, posto in votazione, è accolto a maggioranza.

Sono di conseguenza preclusi tutti gli altri emendamenti concernenti l'articolo 11.

Quanto agli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2, di analogo tenore, il relatore PALOMBI ne apprezza la finalità e invita i proponenti a ritirarli, con la riserva di riesaminarne il contenuto per una valutazione più consapevole da svolgere in Assemblea.

Anche il sottosegretario GRILLO considera la proposta meritevole di approfondimento, pur rilevando che essa è suscettibile di recare minori entrate e appare estranea al contenuto del disegno di legge.

Il senatore CARPENEDO osserva che tali obiezioni sono rimosse dalla stessa valutazione di ammissibilità preventivamente svolta dal presidente della Commissione.

Il senatore PERLINGIERI, quindi, ritira gli emendamenti, condividendo l'opinione del senatore Carpenedo a proposito delle riserve formulate dal rappresentante del Governo.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 12.

Il senatore DE LUCA illustra l'emendamento 12.2 che, con il parere contrario del relatore e del sottosegretario GRILLO, viene respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 13.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del sottosegretario GRILLO, vengono respinti gli emendamenti dal 13.6 al 13.3.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 14.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del sottosegretario GRILLO, vengono respinti gli emendamenti dal 14.8 al 14.4.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 15.

Con il parere contrario del relatore e del sottosegretario GRILLO, viene respinto l'emendamento 15.7.

Con il parere favorevole del relatore e del sottosegretario GRILLO, vengono invece approvati gli emendamenti 15.17 e 15.18, di identico tenore.

L'emendamento 15.5-bis viene respinto, con il parere contrario del relatore e del sottosegretario GRILLO; ugualmente respinti sono gli emendamenti 15.2 e 15.3 di identico tenore, con il parere contrario del sottosegretario GRILLO, mentre il relatore si rimette alla Commissione.

Il senatore TAMPONI chiede l'accantonamento dell'emendamento 15.6 per addivenire ad una sua riformulazione, anche tenuto conto che esso è pressochè identico all'emendamento 15.8.

Il presidente BOROLI suggerisce di riformulare i due emendamenti citati per ripresentarli in Assemblea.

Il sottosegretario GRILLO dichiara che il Governo è contrario nel merito sull'emendamento, soprattutto se si tiene conto del fatto che l'aumento considerevole del numero di paesi con i quali dovrebbe considerarsi vigente il regime di reciprocità delle pensioni internazionali, comporterebbe un sensibile incremento della spesa del bilancio dello Stato. L'emendamento, infatti, presenta sia problemi di carattere finanziario, sia di costituzionalità; la conferma di un periodo contributivo minimo di 10 anni per l'erogazione della pensione internazionale è condizione indispensabile per evitare gravi esborsi per il bilancio statale.

Il senatore DE LUCA fa presente che il comma 3 dell'articolo 15 tende in realtà ad eliminare il diritto all'integrazione al minimo, violando così un diritto fondamentale per molti soggetti destinatari della norma.

Il senatore CHERCHI suggerisce di ritirare l'emendamento 15.6 in considerazione della copertura incongrua ivi prevista, mentre si dichiara a favore dell'emendamento 15.8, che quantifica in maniera più precisa gli oneri derivanti dalla sua approvazione.

Il senatore CAPONI ritira l'emendamento 15.6 e dichiara a nome dei senatori del Gruppo di Rifondazione Comunista-Progressisti di voler apporre la firma all'emendamento 15.8.

Il senatore TAMPONI dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 15.8.

Il relatore PALOMBI motiva la propria contrarietà alle proposte in esame in quanto le situazioni soggettive dei lavoratori italiani all'estero e dei lavoratori stranieri operanti in Italia, che verrebbero assimilate, non sono in realtà identiche. Propone pertanto di trasformare le proposte emendative in un ordine del giorno che impegni il Governo a ricercare una idonea soluzione al problema degli italiani all'estero.

Posto ai voti, anche con il parere contrario del sottosegretario GRILLO, l'emendamento 15.8 viene respinto; egualmente respinto è l'emendamento 15.10, sempre con il parere contrario del relatore e del sottosegretario GRILLO.

Sull'emendamento 15.1, in merito al quale il relatore e il sottosegretario GRILLO esprimono parere contrario, interviene il senatore ROVEDA per invitare il Governo a rivedere il proprio parere contrario ed auspicare l'approvazione dell'emendamento stesso.

Posto ai voti, l'emendamento 15.1 viene respinto.

Sull'emendamento 15.11 interviene il senatore DE LUCA, il quale fa presente che esso mira ad eliminare una situazione di iniquità giuridica, che si protrae ormai da molto tempo, in merito al problema delle pensioni d'annata.

Il sottosegretario GRILLO motiva la contrarietà sull'emendamento 15.11, con la coerenza dell'Esecutivo a non accogliere emendamenti che comportino riflessi sul saldo netto da finanziare; se accolto, infatti, l'emendamento 15.11 produrrebbe maggiori costi per 2.600 miliardi che dovrebbero poi essere necessariamente reperiti mediante un aumento di contributi ed una revisione delle aliquote IVA, ciò che risulterebbe in contrasto con la ferma posizione assunta dal Governo di mantenere invariata la pressione fiscale nella manovra di bilancio in esame.

Il senatore DI MAIO dichiara il voto favorevole del Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete sull'emendamento 15.11.

Anche il senatore CHERCHI esprime il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento, facendo presente che esso non comporta oneri per lo Stato.

Posto ai voti, con il parere contrario anche del relatore, l'emendamento 15.11 è approvato.

Il sottosegretario GRILLO stigmatizza il comportamento piuttosto superficiale di alcuni esponenti della maggioranza nella votazione dell'emendamento 15.11, il cui accoglimento farà necessariamente retrocedere il Governo dalla promessa rivolta al Paese di non aumentare le tasse nel corso del 1995.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 15.

Il senatore CRIPPA illustra l'emendamento 15.0.1, che intende dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale sull'integrazione al minimo delle pensioni.

Il sottosegretario GRILLO fa presente che il parere del Governo sull'emendamento 15.0.1 è contrario, in quanto nella manovra finanziaria per il 1995 il Governo non può sostenere il costo di 1.600 miliardi derivante dalla sua approvazione.

Il senatore CRIPPA lamenta la mancata soddisfazione, da parte del Governo, di diritti fondamentali del cittadino.

Il sottosegretario GRILLO ribadisce che il Governo intende dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale nella manovra finanziaria per il prossimo anno.

Il senatore DE LUCA, nel dichiararsi favorevole all'emendamento 15.0.1, chiede che il Governo si faccia carico, già a decorrere dal prossimo esercizio finanziario, del pagamento del nuovo importo delle pensioni, riservandosi il pagamento degli arretrati negli esercizi finanziari successivi.

Il senatore CAPONI, preso atto che non esiste la volontà del Governo di non dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale, tiene a precisare che l'emendamento 15.0.1 non fissa termini perentori, nè determina l'obbligo di erogare immediatamente gli arretrati di cui alla citata sentenza, bensì si propone di inserire nell'ordinamento un ulteriore elemento di certezza e di garanzia per il cittadino a veder tutelati i propri diritti.

Il senatore CARPENEDO dichiara che si asterrà nella votazione dell'emendamento, in quanto comprende sia le motivazioni addotte dal Governo per ritardare il pagamento degli arretrati derivanti dalla esecuzione della sentenza, sia le obiezioni di alcuni esponenti della opposizione che intendono tutelare il rispetto dei diritti quesiti dei cittadini. A tale riguardo fa presente che, immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza, egli ha presentato un disegno di legge costituzionale che sospende per un anno gli effetti delle sentenze della Corte costituzionale che comportino oneri a carico del bilancio dello Stato, onde consentire un graduale adeguamento al dispositivo inappellabile della sentenza stessa.

Il senatore D'ALÌ, nell'annunciare il voto contrario sull'emendamento 15.0.1, fa presente che esso risulta superfluo, in quanto i cittadini destinatari della sentenza hanno già acquisito il diritto a ricevere il pagamento delle somme loro spettanti, mentre l'emendamento non affronta il problema di individuare una congrua copertura degli oneri che esso stesso implica.

Con il parere contrario del relatore e del sottosegretario GRILLO, vengono pertanto respinti gli emendamenti 15.0.1 e 15.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 16.

Con il parere contrario del relatore e del sottosegretario GRILLO, l'emendamento 16.14 è respinto.

Il senatore DE LUCA annuncia che voterà in senso favorevole sull'emendamento 16.22, soppressivo dell'articolo 16, in quanto ritiene che il condono previdenziale si qualifichi come una misura che incrementa solo aleatoriamente le entrate dello Stato, mentre costituisce un invito ad evadere costantemente il fisco.

Il senatore CAPONI si associa alle considerazioni svolte dal senatore DE LUCA e dichiara, pertanto, il proprio voto favorevole sull'emenda-

mento 16.22; con il parere contrari del relatore e del sottosegretario GRILLO, esso viene respinto.

Il sottosegretario GRILLO invita i proponenti a ritirare l'emendamento 16.2, sul quale il relatore ha espresso parere contrario, che comporterebbe un aggravio di spesa di 600 miliardi.

Il senatore VENTUCCI dichiara di ritirare l'emendamento 16.2.

Con il parere contrario del relatore e del sottosegretario GRILLO, vengono poi respinti gli emendamenti dal 16.24 al 16.5.

Sull'emendamento 16.15 interviene il senatore CAPONI: egli si dichiara a favore di misure che dettino condizioni meno vessatorie per la categoria dei lavoratori agricoli che intendano usufruire del condono previdenziale, pur ribadendo la contrarietà del suo Gruppo, in via generale, alle misure di condono e a quelle *una tantum*.

Posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del sottosegretario GRILLO, l'emendamento 16.15 viene respinto.

Risultano invece accolti gli emendamenti 16.6, 16.23 e 16.19, di identico tenore, con il parere favorevole del relatore, mentre il sottosegretario GRILLO si rimette alla Commissione.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti dal 16.18 al 16.10, sui quali il sottosegretario GRILLO esprime parere contrario, così come il relatore, tranne che per gli emendamenti 16.11, 16.9 e 16.10, sui quali egli si rimette alla Commissione.

Il relatore PALOMBI esprime parere favorevole sull'emendamento 16.8.

Il sottosegretario GRILLO, nel far presente che l'accoglimento dell'emendamento comporterebbe maggiori oneri per lo Stato, dichiara di rimettersi al giudizio della Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 16.8 viene respinto; non accolto è altresì l'emendamento 16.25 sul quale il RELATORE e il sottosegretario GRILLO esprimono parere contrario.

Risultano altresì respinti gli emendamenti 16.21, 16.4 e 16.3 - limitatamente al primo comma, essendo stato dichiarato inammissibile il primo -, di identico tenore, sul quale il RELATORE si esprime in senso favorevole ed il sottosegretario GRILLO si rimette alla Commissione.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 16, nel testo emendato.

Si passa poi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 17.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GRILLO, viene respinto l'emendamento 17.12.

Il relatore PALOMBI esprime parere contrario sull'emendamento 17.1 ed invita i proponenti a riformularlo in Assemblea.

Si apre un breve dibattito sugli emendamenti che prevedono la soppressione dello SCAU, nel quale intervengono il senatore TAMPONI, che chiede una votazione per parti separate degli emendamenti relativi, il sottosegretario GRILLO (osserva come anche presso la Camera dei deputati il dibattito sia stato particolarmente vivace sull'argomento), il senatore STANZANI GHEDINI ed il senatore CHERCHI, il quale registra una convergenza di molti Gruppi parlamentari su taluni aspetti degli emendamenti, ciò che giustificherebbe una votazione per parti separate degli emendamenti in esame.

Il sottosegretario GRILLO conferma la sua contrarietà nel merito sugli emendamenti relativi alla soppressione dello SCAU in quanto essi non definiscono congruamente le modalità attraverso le quali si dovrebbe provvedere alle esigenze finanziarie del settore previdenziale del comparto agricolo.

Posti ai voti, gli emendamenti 17.1, 17.11, 17.14 e 17.7, di identico tenore, vengono respinti.

Quanto agli emendamenti 17.6, 17.3 e 17.2, di contenuto identico, il RELATORE e il sottosegretario GRILLO si pronunciano in senso contrario e la Commissione respinge le relative proposte. Parimenti respinto è l'emendamento 17.4.

Il relatore PALOMBI, quindi, si dichiara favorevole all'emendamento 17.5, a proposito del quale il sottosegretario GRILLO si rimette alla Commissione.

L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

La Commissione accoglie a maggioranza l'emendamento 17.13, sul quale il RELATORE si è pronunciato in senso favorevole mentre il rappresentante del Governo si è rimesso alla stessa Commissione.

Viene quindi accolto l'articolo 17, nel testo modificato.

Quanto all'emendamento 17.0.2, dopo le dichiarazioni contrarie del RELATORE e del sottosegretario GRILLO, esso viene respinto dalla Commissione.

Il relatore PALOMBI e il sottosegretario GRILLO si dichiarano contrari all'emendamento 17.0.1.

Su tale proposta di modifica interviene la senatrice DANIELE GALDI, che ne illustra i presupposti e la finalità, conforme a una esigenza equitativa non eludibile: l'integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici in questione, infatti, corrisponde a diritti maturati anche con periodi considerevoli di contribuzione.

L'emendamento è successivamente respinto.

*La seduta, sospesa alle ore 18,52, riprende alle ore 19,12.*

Il sottosegretario GRILLO avverte che il testo dell'articolo 11, come riformulato ai sensi dell'emendamento 11.39, dianzi accolto, deve essere integrato in conformità alla precisazione da lui stesso fornita in occasione dell'esame di tale articolo.

La Commissione prende atto.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti concernenti le disposizioni contenute nel Capo III.

Il senatore CAPONI dà ragione degli emendamenti presentati dalla sua parte politica, con particolare riguardo alla proposta di sopprimere l'articolo 19, che introduce il regime del cosiddetto orario spezzato per i dipendenti pubblici. Tale soluzione organizzativa, di per sè condivisibile, è tuttavia realizzata in deroga al principio generale che deferisce la regolamentazione dell'orario di lavoro alla contrattazione collettiva. Va altresì rilevato che la gran parte dei pubblici dipendenti, di sesso femminile, sarebbe gravemente danneggiata dalla modificazione dell'orario di servizio nel senso proposto dal Governo, non accompagnata dal miglioramento dei servizi sociali idonei a sopperire alle esigenze di cura familiare. In ogni caso, l'insieme delle disposizioni in materia di pubblico impiego rivela un intento punitivo e appare inidonea allo scopo di migliorare i servizi resi dalle pubbliche amministrazioni. Sottolinea, infine, che la contrattazione collettiva per molti comparti non è stata rinnovata dopo oltre quattro anni e che il Governo non dispone le misure finanziarie necessarie a far fronte agli inevitabili oneri che deriveranno dai nuovi contratti.

Il senatore FALOMI, nell'illustrare gli emendamenti agli articoli del Capo III proposti dal suo Gruppo, osserva che molte disposizioni sono lesive delle autonomie regionali e locali e che il principio della regolazione contrattuale del rapporto di impiego pubblico, introdotto dalle recenti riforme, è ampiamente derogato in modo da revocarne in dubbio la stessa persistenza.

Si procede alla votazione dei singoli emendamenti.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 19.108, 19.107, 19.33, 19.25, 19.34, 19.73, 19.72, 19.71, 19.69, 19.70, 19.67, 19.68, 19.64, 19.65, 19.66, 19.13 e 19.35.

Quanto all'emendamento 19.106, contrari il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO, pronunciano dichiarazioni di voto favorevoli i senatori CHERCHI, CAPONI e TAMPONI. L'emendamento viene poi respinto.

Sono parimenti respinti - previe dichiarazioni contrarie del RELATORE e del sottosegretario GRILLO - gli emendamenti 19.43, 19.14, 19.36 e 19.38.

Circa l'emendamento 19.100, il RELATORE si dichiara favorevole e il sottosegretario GRILLO si rimette alla Commissione.

Preannunciano il loro voto favorevole i senatori PEDRIZZI e TAMPONI.

L'emendamento viene quindi accolto.

Successivamente la Commissione respinge gli emendamenti 19.16, 19.17, 19.39 e 19.40, sui quali il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno manifestato il proprio avviso contrario.

Quanto agli emendamenti 19.80 e 19.99, di contenuto identico, il relatore PALOMBI si rimette alla Commissione e il sottosegretario GRILLO invita i proponenti a ritirarli, al fine di approfondirne il contenuto per un eventuale esame in Assemblea.

Il senatore D'ALÌ motiva il proprio voto favorevole.

Il senatore CHERCHI, contrario all'emendamento, osserva che altre proposte di modifica, aventi il medesimo contenuto in riferimento a enti universitari e di ricerca, ai quali l'ordinamento riconosce una spiccata autonomia, non sono stati accolti.

Concorda il senatore CAPONI, che preannuncia il proprio voto contrario.

Il senatore TAMPONI invita i proponenti a ritirare gli emendamenti.

Gli emendamenti in esame sono quindi ritirati.

Sull'emendamento 19.86 si pronunciano in senso contrario il relatore PALOMBI e il sottosegretario GRILLO.

Il senatore TAMPONI, nel preannunciare il proprio voto favorevole, osserva che si tratta di una mera precisazione normativa.

L'emendamento viene accolto a maggioranza.

L'emendamento 19.42 è viceversa respinto, dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO si sono dichiarati contrari alla proposta di modifica.

Quanto all'emendamento 19.41, il RELATORE si rimette alla Commissione, il sottosegretario GRILLO si dichiara contrario e la Commissione lo respinge a maggioranza.

In ordine all'emendamento 19.87, il presidente BOROLI precisa che al penultimo rigo, dopo le parole: «comma 2» vanno inserite le parole: «ultima parte».

Il senatore VILLONE ne motiva la finalità, conforme all'esigenza di sopperire alle esigenze degli enti locali in dissesto, in un contesto di limitata estensione delle eventuali nomine alle qualifiche dirigenziali.

Il RELATORE, nel rimettersi alla valutazione della Commissione, osserva che la proposta di modifica non prevede un limite massimo di accesso alle qualifiche dirigenziali.

Il sottosegretario GRILLO si rimette alla Commissione.

L'emendamento, posto successivamente in votazione, non risulta accolto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono quindi respinti i seguenti emendamenti: 19.45, 19.85, 19.47, 19.48, 19.49, 19.50, 19.51, 19.27, 19.53, 19.54, 19.55, 19.56, 19.44, 19.57, 19.58, 19.28, 19.59, 19.60 e 19.61.

Sull'emendamento 19.103 il RELATORE e il sottosegretario GRILLO si rimettono alla Commissione: tale proposta di modifica, posta in votazione, non risulta accolta.

Previe dichiarazioni contrarie del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono altresì respinti gli emendamenti 19.84 e 19.62.

Quanto agli emendamenti 19.79, 19.30 e 19.10, di identico tenore, il RELATORE si rimette alla Commissione e il rappresentante del GOVERNO dichiara il proprio avviso contrario.

Il senatore PEDRIZZI motiva il proprio voto favorevole.

Il senatore CARPENEDO, nel preannunciare il proprio voto contrario, considera più rigoroso il testo del disegno di legge.

Il senatore D'ALÌ preannuncia il proprio voto favorevole, osservando che i disagi nei quali versano i militari soggetti a trasferimento d'ufficio sono di natura anche non economica, coinvolgendo le famiglie degli interessati.

Gli emendamenti, posti congiuntamente in votazione, non risultano accolti.

Parimenti respinti sono poi gli emendamenti 19.90 e 19.63, sui quali sia il RELATORE che il rappresentante del GOVERNO hanno formulato il proprio avviso contrario.

Quanto all'emendamento 19.19, il RELATORE e il sottosegretario GRILLO, si rimettono alla Commissione, che successivamente li respinge.

Viene quindi posto in votazione, e accolto, l'articolo 19 nel testo modificato.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 19.04 e 19.03, sui quali manifestano il proprio parere contrario il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO.

Si procede alla votazione degli emendamenti all'articolo 20.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO si dichiarano contrari agli emendamenti 20.9, 20.8, 20.18, che sono successivamente respinti.

L'emendamento 20.5 è ritirato dai proponenti su richiesta del rappresentante del Governo.

Quanto agli emendamenti 20.15, 20.11, 20.16 e 20.20, essi risultano respinti, dopo che il RELATORE e il sottosegretario GRILLO hanno espresso il proprio parere contrario.

Parimenti respinto è l'emendamento 20.14, sul quale il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO si sono rimessi alla valutazione della Commissione.

Il subemendamento 20.22/1, soppressivo del comma 9-*quater* dell'emendamento del Governo, non risulta accolto dalla Commissione, dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno annunciato il proprio orientamento contrario.

L'emendamento 20.22, concorde il RELATORE, è accolto dalla Commissione.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO si dichiarano contrari agli emendamenti 20.12 e 20.13, che successivamente sono respinti dalla Commissione.

L'articolo 20 è quindi accolto nel testo risultante dalle modifiche precedentemente approvate.

In ordine all'emendamento 21.1, già dichiarato inammissibile il senatore CORRAO ne ribadisce la validità delle motivazioni.

Sull'emendamento 21.2, si pronunciano in senso contrario sia il RELATORE che il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore ROSSI ne motiva le finalità.

Il sottosegretario GRILLO ricorda che le norme di cui ai commi 1 e 2 sono state introdotte dalla Camera dei deputati con il parere contrario del Governo, che le considera irragionevolmente punitive nei confronti dei dipendenti pubblici, e tali da provocare oneri aggiuntivi nella remunerazione di incarichi e consulenze da affidare in misura maggiore a soggetti privati.

Il senatore CHERCHI condivide le finalità dell'emendamento.

Il senatore TAMPONI invita i proponenti a ritirare l'emendamento, predisponendo un ordine del giorno per la discussione in Assemblea.

Il senatore CAVAZZUTI annuncia il proprio voto contrario, rilevando che l'emendamento contrasta con il principio di valorizzazione dei meriti individuali e delle capacità professionali.

L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

Quanto all'emendamento 21.3, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO si rimettono alla Commissione, che lo respinge.

Si passa all'esame dell'emendamento 21.0.1: il RELATORE si rimette alla Commissione e il rappresentante del GOVERNO esprime il proprio parere contrario.

Il senatore ROVEDA motiva il proprio voto favorevole, auspicando una disciplina rigorosa della materia, tale da porre termine ad alcuni privilegi ingiustificati.

Concordano i senatori CHERCHI e TAMPONI.

Il sottosegretario GRILLO ribadisce l'orientamento contrario del Governo, che considera incongrua la limitazione proposta in riferimento all'ipotesi di rimuovere il divieto di cumulo tra trattamenti pensionistici e retribuzioni da lavoro dipendente, da realizzare una volta che saranno introdotte misure di dissuasione dai pensionamenti anticipati rispetto al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Il senatore ROVEDA conferma il proposito dell'emendamento, volto a prevenire forme improprie di consulenza a favore di soggetti appena collocati a riposo, da parte delle Amministrazioni di provenienza.

Il senatore CURTO si dichiara favorevole all'emendamento, rilevando tuttavia che il comma 3 appare contraddittorio all'insieme delle disposizioni proposte.

Il relatore PALOMBI ritiene che l'ultimo periodo del comma 1 sia di equivoca formulazione.

Il senatore ROVEDA, accedendo a tali ultime osservazioni, riformula l'emendamento con la soppressione dell'ultimo periodo del comma 1, nonché dell'intero comma 3.

Posto in votazione nel testo riformulato, l'emendamento risulta poi accolto.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è, infine, rinviato.

*La seduta termina alle ore 20,35.*

47<sup>a</sup> Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente  
BOROLI

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Grillo e per le finanze Asquini.*

*La seduta inizia alle ore 21,50.*

## IN SEDE REFERENTE

**(1158) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica**, risultante dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365

**e connessi voti delle Regioni: Valle d'Aosta n. 21, Toscana n. 26, Lazio n. 28, Piemonte nn. 29 e 30, Marche n. 38 e voto della Provincia autonoma di Trento n. 35**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentati al Capo IV.

Il senatore VIGEVANI lamenta l'inadeguatezza delle misure di intervento contenute nei documenti di bilancio per combattere l'evasione e l'elusione fiscale: a suo avviso, infatti, il dibattito sulla manovra di bilancio costituisce l'occasione mancata per affrontare in maniera ampia ed articolata la complessità delle questioni attinenti la riforma del sistema fiscale italiano. Esso appare ancora costruito su aliquote molto elevate che tuttavia prevedono eccezioni e deroghe, successive nel tempo, che hanno agevolato la frammentazione di una struttura di per sè già debole. Esprime, pertanto, un giudizio negativo sul testo all'esame della Commissione ed auspica l'approvazione degli emendamenti presentati dalla sua parte politica proprio in materia di lotta all'evasione ed all'elusione fiscale, la cui eliminazione costituisce premessa indispensabile per l'avvio di una efficiente riforma del sistema tributario.

Il senatore ROSSI valuta negativamente la portata delle norme di cui al Capo IV, in quanto non riflettono un disegno di portata più generale circa le effettive linee di intervento che il Governo intende seguire per avviare un serio processo di riforma. D'altronde, la mancata partecipazione del Ministro delle finanze al dibattito in corso è chiaro indice dello scarso interesse che l'Esecutivo ha sempre nutrito nei confronti della materia fiscale. Si sofferma poi, più in particolare, sull'articolo 22, relativamente al quale considera di chiara natura punitiva la volontà

ispiratrice della norma che, mentre si propone la soppressione di regimi fiscali agevolati, appare in realtà un grave attentato contro la democrazia. Altrettanto demagogico appare il risparmio che deriverebbe dalla norma, valutato in circa 30 miliardi, considerato che di ben altro spessore potrebbero essere le riforme da intraprendere nel settore fiscale. Quello che poteva essere un momento di approfondito scambio di vedute sulle concezioni di politica economica e finanziaria del paese, appare invece come una occasione mancata per far seguire, ai proclami dei Ministri competenti, conseguenziali misure che si muovano nel senso di una riforma della politica fiscale governativa. Nessun riferimento compare, nella manovra di bilancio in esame, al costo davvero eccessivo del servizio del debito pubblico mentre il concerto degli strumenti di cui si compone la manovra si presenta come l'inizio di un graduale smantellamento dello Stato sociale, soprattutto ove si consideri la riduzione delle risorse stanziare a favore del Mezzogiorno.

Il sottosegretario GRILLO contesta le affermazioni da ultimo svolte dal senatore Rossi e fa presente che, soprattutto a seguito del recente accordo fra Governo e sindacati, le somme stanziare per le regioni meridionali sono state addirittura aumentate rispetto alle originarie previsioni.

Interviene il senatore FARDIN per considerare il mancato approfondimento dei temi sottesi al Capo IV del provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria: una seria riforma della struttura fiscale non avrebbe dovuto concentrarsi soltanto su misure di portata contenuta, quali quelle che intendono colpire le società di comodo o combattere, con misure inadeguate, il grave fenomeno dell'evasione e dell'elusione fiscale. Anche in questi settori di intervento, ai quali si è limitato tutto l'impegno del Governo, si riscontrano incongruenze e contraddizioni nella formulazione delle norme: incomprensibili appaiono le estensioni alle società cooperative di quelle penalizzazioni che colpiscono le società di comodo, come pure non si evince chiaramente quale sia il reale atteggiamento dello Stato nei confronti del fenomeno societario. Sulla base delle considerazioni testè svolte, dichiara pertanto di valutare in senso estremamente negativo l'intero Capo IV.

Il senatore BRIGANDI contesta preliminarmente il carattere demagogico attribuito all'articolo 22 del provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria: già la considerazione che esso comporta risparmi per le casse dello Stato per 30 miliardi sottolinea il chiaro intento del Governo di indicare le categorie di soggetti sui quali si intendono far ricadere gli errori del precedente sistema. La norma, che deve quindi intendersi come un chiaro messaggio alla nazione, va comunque, a suo avviso, completata con talune proposte emendative che assimilino ai parlamentari altre categorie di cittadini che percepiscono redditi elevati derivanti da prestazioni lavorative effettuate per enti del settore pubblico, proprio al fine di evitare che vengano disciplinate in maniera differente situazioni simili. L'emendamento 22.0.2 si propone appunto, al di là della quantificazione dell'importo lordo annuo massimo da erogare per compensi per prestazione di lavoro dipendente, di eliminare le spequazioni reddituali esistenti; dato il chiaro intento perequativo

dell'emendamento da lui presentato, ne auspica l'approvazione, certo che esso non potrà non incontrare l'approvazione e la condivisione delle linee ispiratrici da parte sia del Governo sia dei Gruppi della sinistra parlamentare.

Il senatore CURTO osserva che il presupposto da cui deve partire un'esatta interpretazione della portata dell'articolo 22 è l'insussistenza dei requisiti propri del rapporto di lavoro dipendente nella figura del parlamentare, quali il vincolo di subordinazione, il divieto di concorrenza sleale, l'obbligo alla prestazione. L'esigenza di lanciare chiari messaggi circa l'avvio di una sana politica di risanamento morale ed economico del paese, non può tuttavia prescindere da una obiettiva considerazione dell'elevato impegno richiesto al parlamentare. Perciò chiede al Governo di impegnarsi a ridefinirne lo *status*.

Il senatore D'ALÌ esprime un giudizio sostanzialmente positivo sul Capo IV che rappresenta, in ordine di tempo, l'ennesima occasione per il Senato di affrontare problemi di natura fiscale: la presente compagine governativa dimostra, infatti, la ferma e costante volontà di intervenire per attuare una seria riforma del settore, con gradualità ma incisivi provvedimenti, tutti contraddistinti da un carattere innovativo, quale è stato soprattutto il cosiddetto «decreto Tremonti». Non condivide le considerazioni circa il disincentivo a costituire società, in quanto ritiene che, dal combinato disposto delle norme, emerga chiara l'intenzione del Governo di sostenere il fenomeno societario nelle sue espressioni più sane. Nella Commissione finanze, il Capo IV è stato oggetto di una discussione approfondita, dalla quale è scaturita l'approvazione di un parere di maggioranza contenente talune osservazioni, che egli ha poi tradotto in proposte emendative, che si riserva di illustrare successivamente.

Il senatore CAPONI ribadisce lo spirito demagogico e propagandistico dell'articolo 22, le cui previsioni colpiscono in realtà un aspetto del tutto marginale nel più ampio settore dei privilegi esistenti nel paese. Preannuncia, pertanto, il voto contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 22 in quanto, a suo avviso, essi non intendono combattere i privilegi davvero esistenti. In ogni caso la paternità della norma non può che essere lasciata al Governo.

Ha quindi la parola il senatore ROVEDA, che si sofferma sull'articolo 22. A suo avviso il testo approvato dalla Camera dei deputati incarna uno spirito assolutamente demagogico che non tiene conto della realtà dei fatti. Infatti, se di agevolazione tributaria si tratta, la detrazione di imposta prevista per i parlamentari non è altro che il riconoscimento di spese da questi effettuate in ragione del loro mandato, sia a Roma, sia nei rispettivi collegi. Il problema è stato affrontato secondo un approccio falso e capzioso: infatti si è sostenuto, da larga parte di organi di stampa disinformati o tendenziosi, che si tratterebbe di lauti stipendi. Ciò non corrisponde assolutamente al vero, in quanto l'indennità parlamentare, come già detto, non può essere assimilata ad uno stipendio, in ragione degli oneri che l'esercizio del mandato comporta. Analogamente, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 22 interviene con una misura penalizzante provocando la duplice tassazione degli assegni vita-

lizi: infatti una volta tassata l'indennità parlamentare nella sua interezza, non si può sottoporre ad ulteriore tassazione il vitalizio. Tale provento dovrebbe essere sottoposto alla tassazione ordinaria valevole per gli altri assegni di tale natura, che risulta molto inferiore rispetto a quella derivante al cumulo conseguente alla doppia imposizione che si verificherebbe una volta che fosse approvato l'articolo in questione.

L'intendimento della norma non pare dunque essere altro che quello di penalizzare la rappresentanza popolare, riservandola esclusivamente ai ceti più abbienti o a coloro che la vedono come mezzo per ingiustificati arricchimenti. Ciò porterebbe sicuramente a gravissimi rischi per la sopravvivenza stessa della vita democratica. Conclude chiedendo al rappresentante del Ministero delle finanze chiarimenti circa la portata del comma 10 dell'articolo 25.

Il sottosegretario ASQUINI, rispondendo a quesiti posti in ordine alla normativa concernente le società di comodo, fa presente che essa rende di fatto ineducibili le perdite derivanti da partecipazioni societarie dal reddito da lavoro dipendente, con evidenti effetti antielusivi.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 22.

Si rimettono alla Commissione sull'emendamento 22.1 sia il relatore PALOMBI che il sottosegretario ASQUINI, quest'ultimo facendo presente come sia corretto da parte del Governo non pronunciarsi su una norma che riguarda i membri del Parlamento.

Il senatore CURTO chiede che l'Esecutivo si faccia carico di una normativa di riordino dello *status* del parlamentare, mentre il senatore CAPONI segnala come il Governo sia impropriamente intervenuto in una materia sulla quale ora l'Esecutivo stesso non ritiene di pronunciarsi, mostrando così un comportamento del tutto contraddittorio.

Prende poi la parola il senatore CHERCHI, il quale fa presente che l'iniziativa legislativa del Governo su una materia delicata e complessa come quella delle indennità e degli assegni corrisposti ai parlamentari ha determinato una situazione di fatto sulla quale risulta difficile poter proporre correttivi da parte dei membri del Parlamento, anche se tali correttivi potrebbero essere fondati e legittimi. Condivide infatti le argomentazioni svolte dal senatore Roveda, ma poichè, ove si deliberasse diversamente dal testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, si getterebbe un'ombra sulla stessa istituzione parlamentare, alimentando un'ingiusta campagna demagogica contro di essa, ritiene opportuno mantenere l'articolo 22 almeno per la parte afferente alle spettanze dei parlamentari. Potrebbero essere invece efficacemente difesi e argomentati nei confronti dell'opinione pubblica eventuali correttivi relativi alle norme concernenti gli amministratori locali e il finanziamento dei costi della politica.

Il senatore ROVEDA dichiara di mantenere il proprio emendamento non ritenendo accettabile alcuna forma di pressione da parte dell'opinione pubblica in un momento in cui è in atto una ingiusta campagna di delegittimazione del Parlamento.

La senatrice ROCCHI segnala come, nel presentare le disposizioni dell'articolo 22, il Governo intendeva proprio mettere in difficoltà il Parlamento. È preferibile ora che la responsabilità della norma resti in capo all'Esecutivo, senza apportare quindi modifiche che, per quanto logiche e opportune, non sarebbero comprese dall'opinione pubblica.

Il senatore CORRAO reputa necessario escludere dalle disposizioni di cui al comma 1 i consiglieri comunali, così come andrebbero escluse dalla normativa prevista dal comma 2 le erogazioni liberali effettuate a favore di istituzioni religiose, culturali e politiche, che altrimenti non sarebbero più deducibili.

Il sottosegretario ASQUINI precisa che la *ratio* della norma è quella di eliminare esclusivamente un regime fiscale particolare relativo alle spettanze di alcune categorie di soggetti e non anche sopprimere altre possibilità di deducibilità fiscale.

Il relatore PALOMBI, nel prendere atto del particolare imbarazzo che provocherebbe una eventuale modifica della norma in questione, ricorda come essa sia stata introdotta per dare un segnale di contributo del Parlamento ai sacrifici imposti ad alcune categorie di cittadini con la manovra finanziaria del Governo. Essendo questa la finalità, ritiene possibile proporre eventualmente che le nuove norme vadano ad incidere sul vitalizio dei parlamentari, in quanto equiparabile ai trattamenti pensionistici, e non sulle indennità, che sono invece assimilabili a retribuzione.

Il senatore CAVAZZUTI ritiene che la dignità del parlamentare non debba essere difesa attraverso lo strumento fiscale. Peraltro, è indubbio che vengano colpiti redditi che, in quanto tali, dovrebbero essere assoggettati totalmente all'IRPEF, secondo una logica che da tempo il Parlamento avrebbe dovuto recepire senza attendere iniziative del Governo. Preannuncia pertanto che voterà contro gli emendamenti all'articolo 22.

Dopo che il senatore ROVEDA ha affermato che non è accettabile la proposta formulata dal relatore, l'emendamento 22.1, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore D'ALÌ dichiara di modificare l'emendamento 22.8 nel senso di utilizzarne a copertura l'elevazione dell'importo di cui all'articolo 37 per la somma di 5 miliardi.

Favorevole il RELATORE, si rimette alla Commissione il sottosegretario ASQUINI.

Dopo che il senatore ZACCAGNA ha dichiarato di sottoscrivere l'emendamento 22.8, nella nuova formulazione, quest'ultimo viene approvato dalla Commissione.

Il RELATORE e il sottosegretario ASQUINI si dichiarano contrari all'emendamento 22.6, sul quale dichiara il voto favorevole il senatore

BONAVITA, facendo presente che esso prevede la soppressione di regimi fiscali agevolati di cui godono categorie di cittadini.

Il senatore ROVEDA segnala che la norma che si vorrebbe introdurre non esaurisce il complesso dei regimi fiscali privilegiati, mentre il senatore CAPONE, annunciando il proprio voto contrario, segnala che l'approvazione della proposta apparirebbe una sorta di ritorsione dei politici contro alcune categorie di soggetti e comunque non sarebbe esaustiva del novero dei soggetti interessati da regimi fiscali agevolati.

Posto ai voti, l'emendamento 22.6 viene poi respinto.

Sull'emendamento 22.9, il relatore PALOMBI si rimette alla Commissione, mentre il sottosegretario ASQUINI esprime avviso contrario.

Dopo che il senatore CHERCHI ha dichiarato il proprio voto favorevole su di esso, l'emendamento 22.9, posto ai voti, è approvato.

Il senatore CAPONI ritira l'emendamento 22.3.

Contrari il RELATORE e il sottosegretario ASQUINI, l'emendamento 22.5 viene respinto dalla Commissione.

Viene quindi posto ai voti ed è respinto l'articolo 22 come emendato.

Il senatore CHERCHI chiede che si proceda alla votazione di controprova.

Il senatore BRIGANDI eccepisce che la richiesta del senatore Cherci non sia ammissibile in quanto il PRESIDENTE ha già proclamato il risultato della votazione.

Il presidente BOROLI - ricordato il dettato dell'articolo 114, comma 2, del Regolamento - indice quindi la votazione di controprova. Invita pertanto i senatori Segretari Busnelli e Tamponi ad accertare l'esito della votazione.

Sulla base delle comunicazioni dei senatori Segretari, il presidente BOROLI, dichiara respinto l'articolo 22.

Al senatore CHERCHI che contesta le modalità con cui si è proceduto alle votazioni, replica infine il PRESIDENTE, il quale ribadisce la correttezza della procedura seguita, dal momento che, a norma dell'articolo 11, comma 1, del Regolamento, è compito dei senatori segretari accertare il risultato delle votazioni.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 23,50.*

## EMENDAMENTI

**Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (1158)**, risultante dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365

### Art. 10.

*Sopprimere il capo II.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

«Art. 27-bis. - (Imposta straordinaria sui grandi patrimoni). 1. - Al fine di restringere l'evasione e l'elusione fiscale e di poter sottoporre quella parte di reddito, che non si riesce a tassare all'atto della sua formazione, a tassazione nel momento della sua trasformazione in patrimonio, a partire dal corrente anno fiscale è istituita una imposta straordinaria sui grandi patrimoni.

2. L'imposta si applica in modo progressivo ai patrimoni costituiti da beni mobiliari ed immobiliari complessivamente superiori a 0,5 miliardi, 1 miliardo, 5 miliardi, 10 miliardi, con aliquote rispettivamente dell'1 per mille, dell'1,5 per mille, del 2 per mille, del 2,5 per mille.

3. Sono escluse dal computo del patrimonio la prima casa di abitazione e le strutture immobiliari indispensabili alle attività operative delle imprese.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze con proprio decreto, provvede alla regolamentazione delle modalità di calcolo e di valutazione del patrimonio; alla modifica della modulistica delle dichiarazioni dei redditi (modello 740); alla istituzione di apposite procedure per il controllo delle dichiarazioni e della consistenza patrimoniale anche attraverso l'eliminazione del segreto bancario e della attivazione dell'anagrafe tributaria per i controlli incrociati.

5. Il Ministro delle finanze provvede altresì con proprio decreto alla costituzione, nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria, di un ufficio a cui sono demandate le verifiche patrimoniali a partire dai patrimoni più grandi».

**10.14**

PUGLIESE, MANZI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO,  
MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Stralciare il capo II.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

«Art. 27-bis. - (Imposta straordinaria sui grandi patrimoni). 1. - Al fine di restringere l'evasione e l'elusione fiscale e di poter sottoporre quella parte di reddito, che non si riesce a tassare all'atto della sua formazione, a tassazione nel momento della sua trasformazione in patrimonio, a partire dal corrente anno fiscale è istituita una imposta straordinaria sui grandi patrimoni.

2. L'imposta si applica in modo progressivo ai patrimoni costituiti da beni mobiliari ed immobiliari complessivamente superiori a 0,5 miliardi, 1 miliardo, 5 miliardi, 10 miliardi, con aliquote rispettivamente dell'1 per mille, dell'1,5 per mille, del 2 per mille, del 2,5 per mille.

3. Sono escluse dal computo del patrimonio la prima casa di abitazione e le strutture immobiliari indispensabili alle attività operative delle imprese.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze con proprio decreto, provvede alla regolamentazione delle modalità di calcolo e di valutazione del patrimonio; alla modifica della modulistica delle dichiarazioni dei redditi (modello 740); alla istituzione di apposite procedure per il controllo delle dichiarazioni e della consistenza patrimoniale anche attraverso l'eliminazione del segreto bancario e della attivazione dell'anagrafe tributaria per i controlli incrociati.

5. Il Ministro delle finanze provvede altresì con proprio decreto alla costituzione, nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria, di un ufficio a cui sono demandate le verifiche patrimoniali a partire dai patrimoni più grandi».

10.13

PUGLIESE, MANZI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO,  
MARCHETTI, DIONISI, BERGONZI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

«Art. 27-bis.

(Società di comodo)

1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che, anche in base a contratti di locazione finanziaria, alla chiusura del periodo d'imposta possiedono immobilizzazioni di cui all'articolo 2426, n. 1, 2, 3 e 4 del codice civile e che hanno realizzato un volume di ricavi di cui all'articolo 53 inferiore a quello risultante dall'applicazione del rapporto percentuale indicato nel

comma 1-*quater* alle immobilizzazioni possedute, si considerano società di comodo.

*1-ter.* Il rapporto percentuale di cui al comma 1-*bis* è determinato in base alle risultanze medie del periodo d'imposta e dei precedenti due. Ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni si tiene conto di quello iscritto nello stato patrimoniale al lordo dell'ammodernamento, se effettuato il valore dei beni in locazione finanziaria, è fatto pari al corrispettivo complessivo del contratto.

*1-quater.* Il rapporto fra ricavi ed immobilizzazioni di cui al comma 1-*bis* è stabilito nelle seguenti misure:

a) 1 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da immobilizzazioni finanziarie;

b) 4 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da beni immobili;

c) 15 per cento in tutti gli altri casi.

*1-quinquies.* Fermo l'ordinario potere di accertamento salvo prova contraria, il reddito delle società di comodo è determinato in misura pari al maggiore fra quello risultante dall'applicazione del comma 1-*bis* e quello derivante dall'applicazione dai seguenti coefficienti:

a) 0,25 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-*quater*, lettera a);

b) 2 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-*quater*, lettera b);

c) 7 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per gli altri casi.

*1-sexies.* La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito determinato a norma del comma 1-*quinquies* non può consistere nella sola rispondenza alle scritture contabili del minor reddito asserito, ma deve essere sostenuta da oggettivi riferimenti a particolari e temporanee situazioni di mercato o territoriali che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobilizzazioni indicate al comma 1-*bis*.

*1-septies.* Le perdite di cui all'articolo 102 non possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile determinato a norma del comma 1-*quinquies*.

*1-octies.* Non si considerano in ogni caso società di comodo quelle in liquidazione per un periodo non superiore a cinque anni ovvero quelle sottoposte a procedura concorsuale.

*1-nonies.* Nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazioni in società di qualsiasi tipo non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società."

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

“L'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi di cui rispettivamente, agli articoli 2 e 3, da parte di società di comodo di cui all'articolo 89, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non è ammessa in detrazione nel periodo d'imposta in cui il reddito è determinato a norma del comma 1-*quinquies* dello stesso articolo 89. Nel caso in cui il periodo d'imposta della società di comodo ai fini delle imposte sul reddito non coincida con l'anno solare, l'imposta indetraibile è proporzionalmente raggugliata al numero di mesi in cui la società di comodo ha operato nell'anno solare.

L'imposta considerata indetraibile in base al quinto comma deve essere versata contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 28 relativa all'anno solare successivo a quello cui la indetraibilità si riferisce ovvero portata in diminuzione del reddito eventualmente risultante dalla medesima”.

b) all'articolo 19-bis, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

“Nell'ipotesi in cui il reddito della società di comodo di cui all'articolo 89, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, venga determinato con i criteri di cui all'articolo 89, comma 1-*quinquies*, dello stesso decreto per tre periodi d'imposta consecutivi, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti delle immobilizzazioni indicate nel citato articolo 89, comma 1-bis, eseguiti nel primo anno anteriore al triennio non è più ammessa in detrazione e deve essere portata in aumento dell'imposta dovuta nella dichiarazione annuale dell'anno successivo a quello in cui il presupposto di indetraibilità si è verificato”.

3. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 8. - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.

2. Le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate in diminuzione, rispettivamente, del reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi.

3. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5 nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di

arti e professioni possono essere computate da ciascun socio o associato in diminuzione del corrispondente reddito impugnato al socio o associato stesso, nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi. Le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale si sottraggono per ciascun socio nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei soli confronti dei soci accomandatari".

4. All'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli oneri di cui alle lettere *a)*, *g)*, *h)* e *i)* del comma 1 sostenuti da società semplici e per quelli della lettera *b)* sostenuti da società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, la detrazione spetta, ai singoli soci, nella proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito".

5. All'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Qualora i debiti onerosi medi di un periodo d'imposta diversi da quelli garantiti da documenti commerciali depositati per l'incasso superino di oltre quattro volte il patrimonio dell'impresa, come determinato ai fini dell'imposta sul patrimonio netto, la parte di interessi passivi proporzionalmente attribuibile a tali debiti non è deducibile ai fini della determinazione del reddito dell'impresa debitrice".

6. All'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Gli interessi passivi maturati su debiti corrispondenti alla parte di capitale sottoscritto, ma non ancora versato ovvero ai versamenti o finanziamenti che i soci si sono impegnati ad eseguire e non hanno ancora eseguito non sono deducibili nella determinazione del reddito".

7. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti

o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente".

8. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, la lettera *c-bis* è abrogata.

9. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole «nella misura del 25 per cento» sono inserite le seguenti «se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi»;

b) l'articolo 3 è abrogato.

10. All'articolo 20, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole «a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice», sono soppresse.

11. L'interesse di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 4 per cento annuo.

12. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole «in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti «in misura pari al valore normale»;

b) al comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: «Concorre a formare il reddito anche la differenza positiva tra il prezzo praticato ai dipendenti, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, e del costo specifico di tali beni o servizi, o se inferiore il loro valore normale. Con decreto del Ministero delle finanze potranno essere fissati, per particolari categorie di cessioni e di prestazioni, criteri speciali di determinazione del valore normale o del costo specifico».

13. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente articolo».

**10.9**

DE LUCA, DANIELE GALDI, DE GUIDI, GRUOSO, PELELLA, SMURAGLIA, BARRA, MANCONI, LARIZZA

*Sopprimere l'articolo.*

*Coseguentemente, all'articolo 11, comma 9, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

**10.2**

**TAPPARO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - (*Età per il pensionamento di vecchiaia*). - 1. In deroga ai limiti di cui alla tabella A, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'età per il diritto a pensione di vecchiaia per le pensioni aventi decorrenza tra il 1° luglio 1995 ed il 31 dicembre 1996 è stabilita in 62 anni per gli uomini ed in 57 anni per le donne».

**10.7**

**DELFINO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - (*Ufficiali del ruolo naviganti*). - 1. Dal 1° gennaio 1995, in attesa del riordino generale della materia, gli Ufficiali del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare potranno richiedere, a domanda e non oltre il 60° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di optare per i nuovi limiti di età che per tutti i gradi, ad eccezione di quello di generale di brigata aerea, vengono elevati di un anno rispetto a quelli previsti dalla tabella C di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404».

**10.10**

**CASILLO, CURTO**

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (*Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi*). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**10.5**

**PUGLIESE, MANZI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO,  
MARCHETTI, DIONISI, BERGONZI**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Per le donne iscritte ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato al compimento del 60° anno di età».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**10.4**

PUGLIESE, MANZI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO,  
MARCHETTI, DIONISI, BERGONZI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Alle lavoratrici è consentita la prosecuzione del lavoro oltre il compimento del 60° anno di età, previsto per la pensione di vecchiaia, per un numero di anni - comunque non superiore a cinque - al fine di conseguire la copertura contributiva massima di quaranta quarantesimi».

**10.8**

BEDIN, TAMPONI, COSTA, CUSUMANO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'età pensionabile di cui alla tabella A prevista dal comma 1 viene ridotta di un mese per ogni dodici mesi di effettivo svolgimento delle professioni di cui alla tabella B allegata alla presente legge. Il periodo di godimento del trattamento speciale di disoccupazione edile di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, è equiparato a tutti gli effetti previdenziali al periodo effettivamente lavorato nell'edilizia. Il periodo di esercizio delle suddette professioni viene rilevato dal libretto di lavoro individuale».

TABELLA B

Bracciante agricolo;  
Manovale di tutte le categorie;  
Muratore;  
Pavimentista;  
Cementista;  
Carpentiere;  
Copritetto;  
Conduttore di macchine per l'edilizia;  
Laminatore;  
Fonditore;  
Forgiatore;  
Saldatore;  
Lamierista;  
Cementiere;  
Vetraio;  
Cuoco;  
Cavatore;  
Perforatore.

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

**«Art. 27-bis.**

(Società di comodo)

1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

*1-bis.* Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che, anche in base a contratti di locazione finanziaria, alla chiusura del periodo d'imposta possiedono immobilizzazioni di cui all'articolo 2426, n. 1, 2, 3 e 4 del codice civile e che hanno realizzato un volume di ricavi di cui all'articolo 53 inferiore a quello risultante dall'applicazione del rapporto percentuale indicato nel comma 1-*quater* alle immobilizzazioni possedute, si considerano società di comodo.

*1-ter.* Il rapporto percentuale di cui al comma 1-*bis* è determinato in base alle risultanze medie del periodo d'imposta e dei precedenti due. Ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni si tiene conto di quello iscritto nello stato patrimoniale al lordo dell'ammodernamento, se effettuato il valore dei beni in locazione finanziaria, è fatto pari al corrispettivo complessivo del contratto.

*1-quater.* Il rapporto fra ricavi ed immobilizzazioni di cui al comma 1-*bis* è stabilito nelle seguenti misure:

- a) 1 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da immobilizzazioni finanziarie;
- b) 4 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da beni immobili;
- c) 15 per cento in tutti gli altri casi.

*1-quinquies.* Fermo l'ordinario potere di accertamento salvo prova contraria, il reddito delle società di comodo è determinato in misura pari al maggiore fra quello risultante dall'applicazione del comma 1-*bis* e quello derivante dall'applicazione dai seguenti coefficienti:

- a) 0,25 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-*quater*, lettera a);
- b) 2 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-*quater*, lettera b);
- c) 7 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per gli altri casi.

*1-sexies.* La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito determinato a norma del comma 1-*quinquies* non può consistere nella sola rispondenza alle scritture contabili del minor reddito asserito, ma deve essere sostenuta da oggettivi riferimenti a particolari e temporanee situazioni di mercato o territoriali che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobilizzazioni indicate al comma 1-*bis*.

*1-septies.* Le perdite di cui all'articolo 102 non possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile determinato a norma del comma *1-quinquies*.

*1-octies.* Non si considerano in ogni caso società di comodo quelle in liquidazione per un periodo non superiore a cinque anni ovvero quelle sottoposte a procedura concorsuale.

*1-nonies.* Nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazioni in società di qualsiasi tipo non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società."

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

"L'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi di cui rispettivamente, agli articoli 2 e 3, da parte di società di comodo di cui all'articolo 89, comma *1-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non è ammessa in detrazione nel periodo d'imposta in cui il reddito è determinato a norma del comma *1-quinquies* dello stesso articolo 89. Nel caso in cui il periodo d'imposta della società di comodo ai fini delle imposte sul reddito non coincida con l'anno solare, l'imposta indetraibile è proporzionalmente ragguagliata al numero di mesi in cui la società di comodo ha operato nell'anno solare.

L'imposta considerata indetraibile in base al quinto comma deve essere versata contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 28 relativa all'anno solare successivo a quello cui la indetraibilità si riferisce ovvero portata in diminuzione del reddito eventualmente risultante dalla medesima".

b) all'articolo *19-bis*, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

"Nell'ipotesi in cui il reddito della società di comodo di cui all'articolo 89, comma *1-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, venga determinato con i criteri di cui all'articolo 89, comma *1-quinquies*, dello stesso decreto per tre periodi d'imposta consecutivi, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti delle immobilizzazioni indicate nel citato articolo 89, comma *1-bis*, eseguiti nel primo anno anteriore al triennio non è più ammessa in detrazione e deve essere portata in aumento dell'imposta dovuta nella dichiarazione annuale dell'anno successivo a quello in cui il presupposto di indetraibilità si è verificato".

3. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - *1.* Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.

2. Le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate in diminuzione, rispettivamente, del reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi.

3. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5 nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate da ciascun socio o associato in diminuzione del corrispondente reddito impugnato al socio o associato stesso, nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi. Le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale si sottraggono per ciascun socio nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei soli confronti dei soci accomandatari".

4. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli oneri di cui alle lettere *a)*, *g)*, *h)* e *i)* del comma 1 sostenuti da società semplici e per quelli della lettera *b)* sostenuti da società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, la detrazione spetta, ai singoli soci, nella proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito".

5. All'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora i debiti onerosi medi di un periodo d'imposta diversi da quelli garantiti da documenti commerciali depositati per l'incasso superino di oltre quattro volte il patrimonio dell'impresa, come determinato ai fini dell'imposta sul patrimonio netto, la parte di interessi passivi proporzionalmente attribuibile a tali debiti non è deducibile ai fini della determinazione del reddito dell'impresa debitrice".

6. All'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli interessi passivi maturati su debiti corrispondenti alla parte di capitale sottoscritto, ma non ancora versato ovvero ai versamenti o finanziamenti che i soci si sono impegnati ad eseguire e non hanno ancora eseguito non sono deducibili nella determinazione del reddito".

7. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

successive modificazioni, al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente”.

8. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, la lettera c-*bis* è abrogata.

9. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole «nella misura del 25 per cento» sono inserite le seguenti «se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi»;
- b) l'articolo 3 è abrogato.

10. All'articolo 20, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole «a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice», sono soppresse.

11. L'interesse di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 4 per cento annuo.

12. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole «in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti «in misura pari al valore normale»;

b) al comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: «Concorre a formare il reddito anche la differenza positiva tra il prezzo praticato ai dipendenti, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, e del costo specifico di tali beni o servizi, o se inferiore il loro valore normale. Con decreto del Ministero delle finanze potranno essere fissati, per particolari categorie di cessioni e di prestazioni, criteri speciali di determinazione del valore normale o del costo specifico».

13. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente articolo».

10.1

MANFROI, TABLADINI, BASTIANETTO, TERZI,  
CHERCHI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. le tabelle 1, 2 e 3 annesse alla legge 10 aprile 1954, n. 113, come da ultimo sostituite dalle tabelle A, B e C annesse alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono sostituite dalle tabelle I, II e III annesse alla presente legge.

2-bis. È data facoltà al personale interessato, che si trovi a non più di 4 anni dai vigenti limiti di età, di optare per gli attuali limiti. La domanda di opzione deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

ALLEGATO

TABELLA I

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE  
DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

GRADO	Arma dei Carabinieri (1)	Ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	Ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	Corpo tecnico Corpi automobilistico, sanitario (medici e chimici farmacisti), di commissariato (commissari e sussistenza), di amministrazione e veterinario
Generale di Corpo d'Armata ...	-	63	-	-(2)
Generale di divisione e tenente generale .....	64	61	-	65
Generale di brigata e maggiore generale .....	62	59	-	63
Colonnello .....	60	58	60	61
Tenente colonnello .....	60	58	60	60
Maggiore .....	60	58	60	60
Capitano e subalterni .....	60	58	60	60

(1) All'ufficiale direttore di banda dell'Arma dei Carabinieri si applica il limite di età di anni 61.

(2) Il limite di età del generale ispettore del Corpo tecnico, grado istituito con l'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è di anni 65.

TABELLA II

**LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE  
DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA**

GRADO	STATO MAGGIORE		GENIO NAVALE ARMI NAVALI		CORPO SANITARIO		COMMISSARIATO CAPITANERIA DI PORTO		Ruolo del corpo unico specialisti
	Ruolo normale	Ruolo speciale	Ruolo normale	Ruolo speciale	Medici	Farmacisti	Ruolo normale	Ruolo speciale	
Amm. Sq. e Isp. capo ...	63	-	65	-	-	-	-	-	-
Amm. div. e Isp. ....	61	-	63	-	65	-	65	-	-
Contrammiraglio .....	59	-	61	-	63	-	63	-	-
Capitano di vascello .....	57	61	59	61	61	61	61	61	-
Capitano di fregata .....	57	60	59	60	60	60	60	60	-
Capitano di corvetta .....	57	60	59	60	60	60	60	60	63
Tenente di vascello .....	57	60	59	60	60	60	60	60	61
Subalterni .....	57	60	59	60	60	60	60	60	61

*Nota:* All'ufficiale direttore del Corpo musicale della Marina militare si applica il limite di età di 63 anni.

TABELLA III

**LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE  
DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE**

GRADO	ARMA AERONAUTICA			GENIO AERONAUTICO				COMMISSARIATO AERONAUTICO		CORPO SANITARIO AERONAUTICO
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo ingegneri	Ruolo chimici	Ruolo fisici	Assistenti tecnici	Ruolo commis- sariato	Ruolo ammini- strazione	Ruolo ufficiali medici
Gen. S.-A./Gen. Isp. .	62	-	-	65	-	-	-	-	-	-
Gen. D.A./Ten. Gen. .	60	-	65	63	-	-	-	65	-	65
Gen. B.A./Magg. Gen.	59	-	63	61	63	63	-	63	-	63
Colonnello .....	57	59	61	59	61	61	61	61	61	61
Tenente colonnello ..	57	59	60	58	59	59	60	60	60	60
Maggiore .....	57	59	60	58	59	59	60	60	60	60
Capitano .....	57	59	60	58	59	59	60	60	60	60
Subalterni .....	57	59	60	58	59	59	60	60	60	60

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Le tabelle 1, 2 e 3 annesse alla legge 10 aprile 1954, n. 113, come da ultimo sostituite dalle tabelle A, B e C annesse alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono sostituite dalle tabelle I, II e III annesse alla presente legge.

2-bis. È data facoltà al personale interessato, che si trovi a non più di 4 anni dai vigenti limiti di età, di optare per gli attuali limiti. La domanda di opzione deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

ALLEGATO

TABELLA I

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE  
DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

GRADO	Arma dei Carabinieri (1)	Ruolo normale uni- co delle Armi di fan- teria, cavalleria, arti- glia e genio	Ruolo speciale unico delle Armi di fan- teria, cavalleria, arti- glia e genio	Corpo tecnico Corpi automobilistico, sanita- rio (medici e chimici farmaci- sti), di commissariato (com- missari e sussistenza), di am- ministrazione e veterinario
Generale di Corpo d'Armata ...	-	63	-	- (2)
Generale di divisione e tenente generale .....	64	61	-	65
Generale di brigata e maggiore generale .....	62	59	-	63
Colonnello .....	60	58	60	61
Tenente colonnello .....	60	58	60	60
Maggiore .....	60	58	60	60
Capitano e subalterni .....	60	58	60	60

(1) All'ufficiale direttore di banda dell'Arma dei Carabinieri si applica il limite di età di anni 61.

(2) Il limite di età del generale ispettore del Corpo tecnico, grado istituito con l'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è di anni 65.

TABELLA II

**LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE  
DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA**

GRADO	STATO MAGGIORE		GENIO NAVALE ARMI NAVALI		CORPO SANITARIO		COMMISSARIATO CAPITANERIA DI PORTO		Ruolo del corpo unico specialisti
	Ruolo normale	Ruolo speciale	Ruolo normale	Ruolo speciale	Medici	Farmacisti	Ruolo normale	Ruolo speciale	
Amm. Sq. e Isp. capo ...	63	-	65	-	-	-	-	-	-
Amm. div. e Isp. ....	61	-	63	-	65	-	65	-	-
Contrammiraglio .....	59	-	61	-	63	-	63	-	-
Capitano di vascello .....	57	61	59	61	61	61	61	61	-
Capitano di fregata .....	57	60	59	60	60	60	60	60	-
Capitano di corvetta ....	57	60	59	60	60	60	60	60	63
Tenente di vascello .....	57	60	59	60	60	60	60	60	61
Subalterni .....	57	60	59	60	60	60	60	60	61

*Nota:* All'ufficiale direttore del Corpo musicale della Marina militare si applica il limite di età di 63 anni.

TABELLA III

**LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE  
DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE**

GRADO	ARMA AERONAUTICA			GENIO AERONAUTICO				COMMISSARIATO AERONAUTICO		CORPO SANITARIO AERONAUTICO
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo ingegneri	Ruolo chimici	Ruolo fisici	Assistenti tecnici	Ruolo commis- sariato	Ruolo ammini- strazione	Ruolo ufficiali medici
Gen. S.-A./Gen. Isp. .	62	-	-	65	-	-	-	-	-	-
Gen. D.A./Ten. Gen. .	60	-	65	63	-	-	-	65	-	65
Gen. B.A./Magg. Gen.	59	-	63	61	63	63	-	63	-	63
Colonnello .....	57	59	61	59	61	61	61	61	61	61
Tenente colonnello ..	57	59	60	58	59	59	60	60	60	60
Maggiore .....	57	59	60	58	59	59	60	60	60	60
Capitano .....	57	59	60	58	59	59	60	60	60	60
Subalterni .....	57	59	60	58	59	59	60	60	60	60

*Aggiungere il seguente comma:*

«2-bis. Gli effetti del comma 9-*quater* dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, introdotto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono prorogati fino al 31 dicembre 1998».

*Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo come segue:*

«(Età per il pensionamento di vecchiaia e proroga del comma 9-*quater*, dell'articolo 32, della legge n. 224 del 1986)».

10.12

FORCIERI, LORETO, D'ALESSANDRO PRISCO,  
SARTORI, ROCCHI

### Art. 11.

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

#### «Art. 27-bis.

*(Società di comodo)*

1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

*1-bis.* Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che, anche in base a contratti di locazione finanziaria, alla chiusura del periodo d'imposta possiedono immobilizzazioni di cui all'articolo 2426, n. 1, 2, 3 e 4 del codice civile e che hanno realizzato un volume di ricavi di cui all'articolo 53 inferiore a quello risultante dall'applicazione del rapporto percentuale indicato nel comma 1-*quater* alle immobilizzazioni possedute, si considerano società di comodo.

*1-ter.* Il rapporto percentuale di cui al comma 1-*bis* è determinato in base alle risultanze medie del periodo d'imposta e dei precedenti due. Ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni si tiene conto di quello iscritto nello stato patrimoniale al lordo dell'ammodernamento, se effettuato il valore dei beni in locazione finanziaria, è fatto pari al corrispettivo complessivo del contratto.

*1-quater.* Il rapporto fra ricavi ed immobilizzazioni di cui al comma 1-*bis* è stabilito nelle seguenti misure:

- a) 1 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da immobilizzazioni finanziarie;
- b) 4 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da beni immobili;
- c) 15 per cento in tutti gli altri casi.

*1-quinquies.* Fermo l'ordinario potere di accertamento salvo prova contraria, il reddito delle società di comodo è determinato in misura pari al maggiore fra quello risultante dall'applicazione del comma 1-*bis* e quello derivante dall'applicazione dai seguenti coefficienti:

a) 0,25 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-*quater*, lettera a);

b) 2 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-*quater*, lettera b);

c) 7 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per gli altri casi.

*1-sexies.* La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito determinato a norma del comma 1-*quinquies* non può consistere nella sola rispondenza alle scritture contabili del minor reddito asserito, ma deve essere sostenuta da oggettivi riferimenti a particolari e temporanee situazioni di mercato o territoriali che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobilizzazioni indicate al comma 1-*bis*.

*1-septies.* Le perdite di cui all'articolo 102 non possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile determinato a norma del comma 1-*quinquies*.

*1-octies.* Non si considerano in ogni caso società di comodo quelle in liquidazione per un periodo non superiore a cinque anni ovvero quelle sottoposte a procedura concorsuale.

*1-nonies.* Nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazioni in società di qualsiasi tipo non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società."

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

"L'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi di cui rispettivamente, agli articoli 2 e 3, da parte di società di comodo di cui all'articolo 89, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non è ammessa in detrazione nel periodo d'imposta in cui il reddito è determinato a norma del comma 1-*quinquies* dello stesso articolo 89. Nel caso in cui il periodo d'imposta della società di comodo ai fini delle imposte sul reddito non coincida con l'anno solare, l'imposta indetraibile è proporzionalmente raggugliata al numero di mesi in cui la società di comodo ha operato nell'anno solare.

L'imposta considerata indetraibile in base al quinto comma deve essere versata contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 28 relativa all'anno solare successivo a quello

cui la indetraibilità si riferisce ovvero portata in diminuzione del reddito eventualmente risultante dalla medesima”.

b) all'articolo 19-*bis*, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

“Nell'ipotesi in cui il reddito della società di comodo di cui all'articolo 89, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, venga determinato con i criteri di cui all'articolo 89, comma 1-*quinquies*, dello stesso decreto per tre periodi d'imposta consecutivi, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti delle immobilizzazioni indicate nel citato articolo 89, comma 1-*bis*, eseguiti nel primo anno anteriore al triennio non è più ammessa in detrazione e deve essere portata in aumento dell'imposta dovuta nella dichiarazione annuale dell'anno successivo a quello in cui il presupposto di indetraibilità si è verificato”.

3. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 8. - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.

2. Le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate in diminuzione, rispettivamente, del reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi.

3. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5 nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate da ciascun socio o associato in diminuzione del corrispondente reddito impugnato al socio o associato stesso, nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi. Le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale si sottraggono per ciascun socio nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei soli confronti dei soci accomandatari”.

4. All'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 sostenuti da società semplici e per quelli della lettera b) sostenuti da società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, la detrazione spetta, ai singoli soci, nella proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito”.

5. All'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

*"4-bis.* Qualora i debiti onerosi medi di un periodo d'imposta diversi da quelli garantiti da documenti commerciali depositati per l'incasso superino di oltre quattro volte il patrimonio dell'impresa, come determinato ai fini dell'imposta sul patrimonio netto, la parte di interessi passivi proporzionalmente attribuibile a tali debiti non è deducibile ai fini della determinazione del reddito dell'impresa debitrice".

6. All'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

*"2-bis.* Gli interessi passivi maturati su debiti corrispondenti alla parte di capitale sottoscritto, ma non ancora versato ovvero ai versamenti o finanziamenti che i soci si sono impegnati ad eseguire e non hanno ancora eseguito non sono deducibili nella determinazione del reddito".

7. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

*"c)* le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente".

8. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, la lettera *c-bis* è abrogata.

9. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

- a)* all'articolo 2, comma 4, dopo le parole «nella misura del 25 per cento» sono inserite le seguenti «se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi»;
- b)* l'articolo 3 è abrogato.

10. All'articolo 20, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole «a

responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice», sono soppresse.

11. L'interesse di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 4 per cento annuo.

12. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole «in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti «in misura pari al valore normale»;

b) al comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: «Concorre a formare il reddito anche la differenza positiva tra il prezzo praticato ai dipendenti, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, e del costo specifico di tali beni o servizi, o se inferiore il loro valore normale. Con decreto del Ministero delle finanze potranno essere fissati, per particolari categorie di cessioni e di prestazioni, criteri speciali di determinazione del valore normale o del costo specifico».

13. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente articolo».

**11.33**

DE LUCA, DANIELE GALDI, DE GUIDI, GRUOSSO, PELELLA, SMURAGLIA, MANCONI, BARRA, LARIZZA

*Sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

«Art. 11. - (*Pensionamenti di anzianità*) - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data del 31 marzo 1995 sono sospese tutte le domande di pensionamento di anzianità per i lavoratori che non abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

2. Entro la stessa data del 31 marzo 1995, il Governo si impegna ad elaborare e presentare al Parlamento un apposito disegno di legge di riordino della materia che preveda la parificazione delle pensioni di anzianità del settore pubblico a quelle del settore privato».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Società di comodo)*

1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

*1-bis.* Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che, anche in base a contratti di locazione finanziaria, alla chiusura del periodo d'imposta possiedono immobilizzazioni di cui all'articolo 2426, n. 1, 2, 3 e 4 del codice civile e che hanno realizzato un volume di ricavi di cui all'articolo 53 inferiore a quello risultante dall'applicazione del rapporto percentuale indicato nel comma 1-*quater* alle immobilizzazioni possedute, si considerano società di comodo.

*1-ter.* Il rapporto percentuale di cui al comma 1-*bis* è determinato in base alle risultanze medie del periodo d'imposta e dei precedenti due. Ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni si tiene conto di quello iscritto nello stato patrimoniale al lordo dell'ammodernamento, se effettuato il valore dei beni in locazione finanziaria, è fatto pari al corrispettivo complessivo del contratto.

*1-quater.* Il rapporto fra ricavi ed immobilizzazioni di cui al comma 1-*bis* è stabilito nelle seguenti misure:

- a) 1 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da immobilizzazioni finanziarie;
- b) 4 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da beni immobili;
- c) 15 per cento in tutti gli altri casi.

*1-quinquies.* Fermo l'ordinario potere di accertamento salvo prova contraria, il reddito delle società di comodo è determinato in misura pari al maggiore fra quello risultante dall'applicazione del comma 1-*bis* e quello derivante dall'applicazione dai seguenti coefficienti:

- a) 0,25 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-*quater*, lettera a);
- b) 2 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-*quater*, lettera b);
- c) 7 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per gli altri casi.

*1-sexies.* La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito determinato a norma del comma 1-*quinquies* non può consistere nella sola rispondenza alle scritture contabili del minor reddito asserito, ma deve essere sostenuta da oggettivi riferimenti a particolari e temporanee situazioni di mercato o territoriali che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobilizzazioni indicate al comma 1-*bis*.

*1-septies.* Le perdite di cui all'articolo 102 non possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile determinato a norma del comma 1-*quinquies*.

*1-octies.* Non si considerano in ogni caso società di comodo quelle in liquidazione per un periodo non superiore a cinque anni ovvero quelle sottoposte a procedura concorsuale.

*1-nonies.* Nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazioni in società di qualsiasi tipo non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società."

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

“L'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi di cui rispettivamente, agli articoli 2 e 3, da parte di società di comodo di cui all'articolo 89, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non è ammessa in detrazione nel periodo d'imposta in cui il reddito è determinato a norma del comma 1-*quinqüies* dello stesso articolo 89. Nel caso in cui il periodo d'imposta della società di comodo ai fini delle imposte sul reddito non coincida con l'anno solare, l'imposta indetraibile è proporzionalmente raggugliata al numero di mesi in cui la società di comodo ha operato nell'anno solare.

L'imposta considerata indetraibile in base al quinto comma deve essere versata contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 28 relativa all'anno solare successivo a quello cui la indetraibilità si riferisce ovvero portata in diminuzione del reddito eventualmente risultante dalla medesima”.

b) all'articolo 19-*bis*, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

“Nell'ipotesi in cui il reddito della società di comodo di cui all'articolo 89, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, venga determinato con i criteri di cui all'articolo 89, comma 1-*quinqüies*, dello stesso decreto per tre periodi d'imposta consecutivi, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti delle immobilizzazioni indicate nel citato articolo 89, comma 1-*bis*, eseguiti nel primo anno anteriore al triennio non è più ammessa in detrazione e deve essere portata in aumento dell'imposta dovuta nella dichiarazione annuale dell'anno successivo a quello in cui il presupposto di indetraibilità si è verificato”.

3. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 8. - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.

2. Le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate in diminuzione, rispettivamente, del reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi.

3. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5 nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate da ciascun socio o associato

in diminuzione del corrispondente reddito impugnato al socio o associato stesso, nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi. Le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale si sottraggono per ciascun socio nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei soli confronti dei soci accomandatari".

4. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli oneri di cui alle lettere *a)*, *g)*, *h)* e *i)* del comma 1 sostenuti da società semplici e per quelli della lettera *b)* sostenuti da società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, la detrazione spetta, ai singoli soci, nella proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito".

5. All'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora i debiti onerosi medi di un periodo d'imposta diversi da quelli garantiti da documenti commerciali depositati per l'incasso superino di oltre quattro volte il patrimonio dell'impresa, come determinato ai fini dell'imposta sul patrimonio netto, la parte di interessi passivi proporzionalmente attribuibile a tali debiti non è deducibile ai fini della determinazione del reddito dell'impresa debitrice".

6. All'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli interessi passivi maturati su debiti corrispondenti alla parte di capitale sottoscritto, ma non ancora versato ovvero ai versamenti o finanziamenti che i soci si sono impegnati ad eseguire e non hanno ancora eseguito non sono deducibili nella determinazione del reddito".

7. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente".

8. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, la lettera c-bis è abrogata.

9. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole «nella misura del 25 per cento» sono inserite le seguenti «se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi»;

b) l'articolo 3 è abrogato.

10. All'articolo 20, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole «a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice», sono soppresse.

11. L'interesse di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 4 per cento annuo.

12. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole «in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti «in misura pari al valore normale»;

b) al comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: «Concorre a formare il reddito anche la differenza positiva tra il prezzo praticato ai dipendenti, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, e del costo specifico di tali beni o servizi, o se inferiore il loro valore normale. Con decreto del Ministero delle finanze potranno essere fissati, per particolari categorie di cessioni e di prestazioni, criteri speciali di determinazione del valore normale o del costo specifico».

13. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente articolo».

11.5

MANFROI, TABLADINI, BASTIANETTO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11. - (Pensionamenti di anzianità). - 1. Fino alla data di entrata in vigore del riordinamento organico dei sistemi previdenziali privato e pubblico e della loro omogeneizzazione, con particolare riferimento

agli istituti del pensionamento anticipato, e comunque non oltre il 1° luglio 1995, nei confronti dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonché dei lavoratori autonomi, è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento o di accordo collettivo che preveda il diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, in base ai singoli ordinamenti.

2. Il provvedimento di riordino dei sistemi previdenziali dovrà essere idoneo ad assicurare effetti di riduzione:

a) del saldo netto da finanziare di 1.688 miliardi nel 1995, 258 miliardi nel 1996 e 354 miliardi nel 1997;

b) del fabbisogno di cassa di 5.107 miliardi nel 1995, 4.808 miliardi nel 1996 e 5.117 miliardi nel 1997.

3. Qualora detto provvedimento di riordino non entri in vigore entro il 1° luglio 1995, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, provvederà, in via amministrativa, all'adeguamento automatico dei contributi previdenziali in misura tale da assicurare gli effetti di riduzione di cui al comma 2.

4. La sospensione dell'accesso a trattamenti pensionistici anticipati non si applica nei confronti di lavoratori che possano far valere una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni e nei casi di cessazione del servizio per invalidità».

11.13

MANCINO, CARPENEDO, TAMPONI

*All'emendamento 11.39, sopprimere il comma 1;*

*Consequentemente dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Razionalizzazione della spesa pubblica).*

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica, per il triennio 1995-1997, tutti i Ministeri, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitoli di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, escluso quella relativa al personale».

11.39/3

CRIPPA, CAPONI, PUGLIESE, MANZI, SALVATO,  
MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*All'emendamento 11.39, al secondo periodo del comma 1 coprimere le parole: «e comunque non oltre il 30 giugno 1995»;*

*Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.*

**11.39/4**

STANZANI GHEDINI, SCOPELLITI

*All'emendamento 11.39, al comma 1 e al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1995», e, al comma 2, le parole: «1° luglio 1995» con le altre: «1° gennaio 1996».*

**11.39/6**

STANZANI GHEDINI, SCOPELLITI

*All'emendamento 11.39, al comma 1 e al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1995», e, al comma 2, le parole: «1° luglio 1995» con le altre: «1° gennaio 1996».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

**11.39/7**

STANZANI GHEDINI, SCOPELLITI

*All'emendamento 11.39, al secondo periodo del comma 1 sopprimere le parole: «e comunque non oltre il 30 giugno 1995»;*

*conseguentemente sopprimere il comma 2; conseguentemente ancora al secondo periodo del comma 4 sopprimere le parole: «ovvero del decreto di cui al comma 2».*

**11.39/5**

STANZANI GHEDINI, SCOPELLITI

*All'emendamento 11.39, al comma 1, sopprimere le parole da: «Tale provvedimento...» fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi).*

1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**11.39/8**

CRIPPA, CAPONI, PUGLIESE, MANZI, SALVATO,  
MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*All'emendamento 11.39, dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. Il provvedimento di cui al comma 1 dovrà assicurare il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) consentire un'ampia correlazione tra la vita contributiva del soggetto e le prestazioni conseguite;
- b) rapportare la rendita pensionistica alla "speranza di vita" alla data del pensionamento;
- c) tendere al sostanziale equilibrio dinamico delle singole gestioni con aliquote contributive sostenibili.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 dovrà anche provvedere:

- a) all'individuazione degli oneri che derivano da misure solidaristiche e che devono far carico alla fiscalità generale, al fine della separazione della assistenza dalla previdenza;
- b) all'armonizzazione dei diversi trattamenti pensionistici obbligatori;
- c) alla revisione del meccanismo della contribuzione figurativa, delle anzianità convenzionali e delle integrazioni al minimo;
- d) alla revisione dell'istituto della pensione di reversibilità;
- e) alla definizione di criteri relativi alla fissazione dell'aliquota di rendimento;
- f) alla definizione del regime pensionistico per le attività usuranti;
- g) all'accelerazione dei tempi previsti per l'allineamento della contribuzione minima per i dipendenti pubblici a quelli privati;
- h) alla revisione del sistema del pensionamento di invalidità;
- i) alla definizione del sistema di previdenza complementare, comprendendo la rivalutazione e il possibile utilizzo del trattamento di fine rapporto, nonché eventuali meccanismi fiscali incentivanti per la costituzione dei fondi pensione».

**11.39/9**

STANZANI GHEDINI, SCOPELLITI

*All'emendamento 11.39, sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi).*

1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 15 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**11.39/10**

CRIPPA, CAPONI, PUGLIESE, MANZI, SALVATO,  
MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*All'emendamento 11.39, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi previsti dall'articolo 1, comma 4, e dall'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, nel testo risultante dalla legge di conversione oppure, in difetto della conversione, nel testo risultante dallo stesso decreto».

**11.39/1**

DE LUCA, DANIELE GALDI, DE GUIDI, GRUOSSO, PELELLA, SMURAGLIA

*All'emendamento 11.39, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi previsti dall'articolo 1, comma 4, e dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, nel testo risultante dalla legge di conversione oppure, in difetto della conversione, nel testo risultante dallo stesso decreto».

**11.39/2**

DE LUCA, DANIELE GALDI, DE GUIDI, GRUOSSO, PELELLA, SMURAGLIA

*All'emendamento 11.39, al comma 3, sostituire la cifra: «40» con la cifra: «35» e sopprimere le parole da: «ovvero l'anzianità contributiva...» fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spee per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**11.39/13**

CRIPPA, CAPONI, PUGLIESE, MANZI, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*All'emendamento 11.39, al comma 3, sostituire le parole da: «nei casi di cessazione dal servizio per invalidità...» fino alla fine del comma, con le seguenti:*

a) nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivante o meno da causa di servizio, nonchè ai lavoratori privi della vista;

b) per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 già cessati dal servizio alla data del 28 settembre 1994, per i quali il termine di decorrenza del trattamento di pensione è stabilito, ai

sensi dell'articolo 11, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al 24 dicembre 1994;

c) per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno presentato ai rispettivi enti di previdenza domanda di pensionamento anticipato in data antecedente al 28 settembre 1994 e che, in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994; la cessazione entro il termine anzidetto deve risultare dalla documentazione agli atti degli enti di previdenza ed essere certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità;

d) per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, nonché per i lavoratori per i quali a tale data sia in corso il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro, sempreché la comunicazione di preavviso risulti certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità;

e) nei casi di pensionamento anticipato previsti specificamente da norme derogatorie, connesse ad esuberi strutturali di manodopera;

f) per i lavoratori dipendenti da imprese cui è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale;

g) nei casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni;

h) per i lavoratori che fruiscano alla data del 28 settembre 1994 dell'indennità di mobilità, ovvero collocati in mobilità in base alle procedure avviate antecedentemente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

i) per i lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, ovvero, l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza;

l) per i lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602; per i lavoratori dipendenti da altri enti o imprese per i quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche normative, nonché per i lavoratori eccedenti degli enti locali per i quali sia stato approvato il bilancio riequilibrato da parte del Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

11.39/11

CAPONI, CRIPPA, PUGLIESE, MANZI, MARCHETTI, SALVATO, BERGONZI, DIONISI

*Subordinatamente al subemendamento 11.39/11, all'emendamento 11.39, al comma 3, aggiungere le seguenti parole: «nei casi in cui il perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione sia avvenuto entro il 31 dicembre 1994, le disposizioni in materia di sospensione dell'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità non si applicano:*

a) nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivante o meno da causa di servizio, nonchè ai lavoratori privi della vista;

b) per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 già cessati dal servizio alla data del 28 settembre 1994, per i quali il termine di decorrenza del trattamento di pensione è stabilito, ai sensi dell'articolo 11, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al 24 dicembre 1994;

c) per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno presentato ai rispettivi enti di previdenza domanda di pensionamento anticipato in data antecedente al 28 settembre 1994 e che, in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994; la cessazione entro il termine anzidetto deve risultare dalla documentazione agli atti degli enti di previdenza ed essere certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità;

d) per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, nonchè per i lavoratori per i quali a tale data sia in corso il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro, semprechè la comunicazione di preavviso risulti certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità;

e) nei casi di pensionamento anticipato previsti specificamente da norme derogatorie, connesse ad esuberi strutturali di manodopera;

f) per i lavoratori dipendenti da imprese cui è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale;

g) nei casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni;

h) per i lavoratori che fruiscono alla data del 28 settembre 1994 dell'indennità di mobilità, ovvero collocati in mobilità in base alle procedure avviate antecedentemente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

i) per i lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, ovvero, l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza;

l) per i lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602; per i lavoratori dipendenti da altri enti o imprese per i quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche normative, nonchè per i lavoratori eccedenti degli enti locali per i quali sia stato approvato il bilancio riequilibrato da parte del Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti.

**11.39/12**

CAPONI, CRIPPA, PUGLIESE, MANZI, MARCHETTI, SALVATO, BERGONZI, DIONISI

*Al subemendamento 11.39, al comma 4, sopprimere le parole da: «, secondo criteri da individuarsi...» fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spee per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**11.39/14**

CRIPPA, CAPONI, PUGLIESE, MANZI, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11. - (Disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità nel regime generale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 nei confronti dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonché dei lavoratori autonomi, è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto a trattamenti pensionisti anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti. La sospensione opera fino alla data di entrata in vigore di specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale e comunque non oltre il 30 giugno 1995. Tale provvedimento, unitamente alla predetta disposizione di sospensione, dovrà essere idoneo ad assicurare effetti di contenimento:

a) del saldo netto da finanziare: di almeno lire 1.748 miliardi per l'anno 1995, lire 258 miliardi per l'anno 1996 e lire 354 miliardi per l'anno 1997;

b) del fabbisogno di cassa del settore statale: di almeno lire 5.107 miliardi per l'anno 1995, lire 4.808 miliardi per l'anno 1996 e lire 5.117 miliardi per l'anno 1997.

2. Qualora entro la data del 30 giugno 1995 non sia stato adottato il provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla predetta data e con effetto dal 1° luglio 1995, sono aumentate, in misura tale da assicurare gli effetti finanziari di cui al comma 1:

a) le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima;

b) le aliquote contributive dovute, ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale.

3. Le disposizioni in materia di sospensione dell'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità non si applicano: nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da causa di servizio; nei casi di pensionamento anticipato, specificamente previsti da norme derogatorie, connessi ad esuberi strutturali di manodopera; nei casi di trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive integrazioni; nei confronti dei lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, ovvero l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza.

4. I lavoratori dipendenti privati e pubblici, in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito di 35 anni di contribuzione, possono conseguire i trattamenti pensionistici anticipati di cui al comma 1 a partire dal 1° gennaio 1995, secondo criteri da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, entro il limite massimo di onere di lire 500 miliardi per l'anno 1995. In sede di definizione del provvedimento legislativo di riordino di cui al comma 1 ovvero del decreto di cui al comma 2 si terrà conto degli effetti derivanti dal presente comma».

11.39

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 1.*

*Consequentemente dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

«Art. 37-bis. - (Razionalizzazione della spesa pubblica). - 1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della

spesa pubblica, per il triennio 1995-1997, tutti i Ministeri, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitoli di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, escluso quella relativa al personale».

11.25

PUGLIESE, MANZI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO,  
MARCHETTI, DIONISI, BERGONZI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La decorrenza delle pensioni di anzianità è differita fino alla data di entrata in vigore della riforma organica del sistema pensionistico e comunque non oltre il 31 marzo 1995».

*Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Società di comodo)*

1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

*1-bis.* Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che, anche in base a contratti di locazione finanziaria, alla chiusura del periodo d'imposta possiedono immobilizzazioni di cui all'articolo 2426, n. 1, 2, 3 e 4 del codice civile e che hanno realizzato un volume di ricavi di cui all'articolo 53 inferiore a quello risultante dall'applicazione del rapporto percentuale indicato nel comma 1-*quater* alle immobilizzazioni possedute, si considerano società di comodo.

*1-ter.* Il rapporto percentuale di cui al comma 1-*bis* è determinato in base alle risultanze medie del periodo d'imposta e dei precedenti due. Ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni si tiene conto di quello iscritto nello stato patrimoniale al lordo dell'ammodernamento, se effettuato il valore dei beni in locazione finanziaria, è fatto pari al corrispettivo complessivo del contratto.

*1-quater.* Il rapporto fra ricavi ed immobilizzazioni di cui al comma 1-*bis* è stabilito nelle seguenti misure:

- a) 1 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da immobilizzazioni finanziarie;
- b) 4 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da beni immobili;
- c) 15 per cento in tutti gli altri casi.

*1-quinquies.* Fermo l'ordinario potere di accertamento salvo prova contraria, il reddito delle società di comodo è determinato in misura pari al maggiore fra quello risultante dall'applicazione del comma *1-bis* e quello derivante dall'applicazione dai seguenti coefficienti:

a) 0,25 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma *1-quater*, lettera a);

b) 2 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma *1-quater*, lettera b);

c) 7 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per gli altri casi.

*1-sexies.* La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito determinato a norma del comma *1-quinquies* non può consistere nella sola rispondenza alle scritture contabili del minor reddito asserito, ma deve essere sostenuta da oggettivi riferimenti a particolari e temporanee situazioni di mercato o territoriali che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobilizzazioni indicate al comma *1-bis*.

*1-septies.* Le perdite di cui all'articolo 102 non possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile determinato a norma del comma *1-quinquies*.

*1-octies.* Non si considerano in ogni caso società di comodo quelle in liquidazione per un periodo non superiore a cinque anni ovvero quelle sottoposte a procedura concorsuale.

*1-nonies.* Nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazioni in società di qualsiasi tipo non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società."

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

"L'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi di cui rispettivamente, agli articoli 2 e 3, da parte di società di comodo di cui all'articolo 89, comma *1-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non è ammessa in detrazione nel periodo d'imposta in cui il reddito è determinato a norma del comma *1-quinquies* dello stesso articolo 89. Nel caso in cui il periodo d'imposta della società di comodo ai fini delle imposte sul reddito non coincida con l'anno solare, l'imposta indetraibile è proporzionalmente raggugliata al numero di mesi in cui la società di comodo ha operato nell'anno solare.

L'imposta considerata indetraibile in base al quinto comma deve essere versata contestualmente alla presentazione della dichiarazione

annuale di cui all'articolo 28 relativa all'anno solare successivo a quello cui la indetraibilità si riferisce ovvero portata in diminuzione del reddito eventualmente risultante dalla medesima".

b) all'articolo 19-bis, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

"Nell'ipotesi in cui il reddito della società di comodo di cui all'articolo 89, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, venga determinato con i criteri di cui all'articolo 89, comma 1-quinquies, dello stesso decreto per tre periodi d'imposta consecutivi, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti delle immobilizzazioni indicate nel citato articolo 89, comma 1-bis, eseguiti nel primo anno anteriore al triennio non è più ammessa in detrazione e deve essere portata in aumento dell'imposta dovuta nella dichiarazione annuale dell'anno successivo a quello in cui il presupposto di indetraibilità si è verificato".

3. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.

2. Le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate in diminuzione, rispettivamente, del reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi.

3. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5 nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate da ciascun socio o associato in diminuzione del corrispondente reddito impugnato al socio o associato stesso, nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi. Le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale si sottraggono per ciascun socio nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei soli confronti dei soci accomandatari".

4. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 sostenuti da società semplici e per quelli della lettera b) sostenuti da società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, la detrazione spetta, ai singoli soci, nella proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito".

5. All'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora i debiti onerosi medi di un periodo d'imposta diversi da quelli garantiti da documenti commerciali depositati per l'incasso superino di oltre quattro volte il patrimonio dell'impresa, come determinato ai fini dell'imposta sul patrimonio netto, la parte di interessi passivi proporzionalmente attribuibile a tali debiti non è deducibile ai fini della determinazione del reddito dell'impresa debitrice".

6. All'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli interessi passivi maturati su debiti corrispondenti alla parte di capitale sottoscritto, ma non ancora versato ovvero ai versamenti o finanziamenti che i soci si sono impegnati ad eseguire e non hanno ancora eseguito non sono deducibili nella determinazione del reddito".

7. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente".

8. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, la lettera c-bis è abrogata.

9. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole «nella misura del 25 per cento» sono inserite le seguenti «se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi»;

b) l'articolo 3 è abrogato.

10. All'articolo 20, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole «a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice», sono soppresse.

11. L'interesse di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 4 per cento annuo.

12. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole «in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti «in misura pari al valore normale»;

b) al comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: «Concorre a formare il reddito anche la differenza positiva tra il prezzo praticato ai dipendenti, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, e del costo specifico di tali beni o servizi, o se inferiore il loro valore normale. Con decreto del Ministero delle finanze potranno essere fissati, per particolari categorie di cessioni e di prestazioni, criteri speciali di determinazione del valore normale o del costo specifico».

13. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente articolo».

#### 11.34

DE LUCA, CHERCHI, DANIELE GALDI, DE GUIDI,  
GRUOSSO, PELELLA, SMURAGLIA, MANCONI,  
BARRA, LARIZZA

*Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.*

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il requisito minimo per usufruire del trattamento di anzianità è stabilito in 35 anni di contributi per tutte le assicurazioni previdenziali, sia dell'assicurazione generale obbligatoria che di tutte le forme di previdenza sostitutive ed esonerative dell'assicurazione predetta».

*Sopprimere i commi 2, 3, 4, 6 e 8. Conseguentemente, all'articolo 16, sopprimere i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.*

*Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «in base alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4».*

#### 11.8

TERZI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «1° gennaio 1996», con le seguenti: «30 giugno 1995».*

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «1° gennaio 1996», con le seguenti: «30 giugno 1995».*

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «37 anni», con le seguenti: «32 anni»; sopprimere il secondo periodo.*

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di trattamenti pensionistici per anzianità di servizio, conseguenti a cessazione dal servizio per dimissioni, qualora siano disposti in accoglimento di domande presentate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, anche se aventi decorrenza successiva a tale termine, in applicazione di disposizioni di legge. I relativi trattamenti pensionistici sono regolati dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 654 del 1994».*

**11.38**

CURTO

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:*

*«ovvero con un'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi)*

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica per il triennio 1995-1997 tutti Ministeri, ivi compresa la Presidenza del Consiglio, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitali di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, escluso quella relativa al personale».

**11.16**

PUGLIESE, MANZI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO,  
MARCHETTI, DIONISI, BERGONZI

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

*«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio*

dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 15 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti, di cui parte a copertura dell'emendamento e parte a diminuzione del disavanzo».

11.17

PUGLIESE, MANZI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO,  
MARCHETTI, DIONISI, BERGONZI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'importo del trattamento pensionistico di anzianità a favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle forme di previdenza sostitutive ed esonerative dell'assicurazione predetta e alle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi è ridotto in via permanente nella seguente misura:

a) del 5 per cento per ogni anno di anticipazione rispetto ai 35 anni di anzianità contributiva;

b) dell'1 per cento per ogni anno di anticipazione che comporti un'anzianità contributiva compresa fra i 36 e i 40 anni».

*Conseguentemente nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica «Ministero del tesoro», modificare gli importi come segue:*

1995: - 100.000

1996: - 100.000

1997: - 100.000

11.9

CARNOVALI

*Sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 con il seguente:*

«2. La decorrenza delle pensioni di anzianità, per le quali è richiesta un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, è differita alla data di entrata in vigore del riordinamento organico del sistema previdenziale pubblico e privato e comunque entro e non oltre il 31 marzo 1995».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in quelli dei singoli Ministeri, le previsioni di competenza e di cassa relative ai capitoli corrispondenti alla categoria IV - Acquisto di beni e servizi -, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotte di lire 709 miliardi per il 1995, di lire 258 miliardi per il 1996 e di

lire 354 miliardi per il 1997, mediante parziale utilizzo delle proiezioni degli stessi capitoli per gli stessi anni.

2. Con decreti del Ministro del tesoro possono essere operate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli relativi ai diversi Ministeri».

*Conseguentemente ancora, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Minori spese)*

1. Con provvedimenti da adottare entro il 31 marzo 1995, saranno assicurate nel complesso minori spese, al netto di quelle rinvenienti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 2, in misura non inferiore a lire 3.830 miliardi per l'anno 1995, a lire 4.808 miliardi nel 1996 e a lire 5.117 miliardi nel 1997. Tali importi sono iscritti, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362».

**11.37**

DE LUCA, MANTOVANI, DANIELE GALDI, DE GUIDI, GRUOSSO, PELELLA, SMURAGLIA

*Sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 con il seguente:*

«2. La decorrenza delle pensioni di anzianità, per le quali è richiesta un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, è differita alla data di entrata in vigore del riordinamento organico del sistema previdenziale pubblico e privato e comunque entro e non oltre il 31 marzo 1995».

*Conseguentemente, sostituire l'art. 37 con il seguente:*

«Art. 37. - *(Minori spese)*. - 1. Con provvedimenti da adottare entro il 31 marzo 1995, saranno assicurate nel complesso minori spese, al netto di quelle rinvenienti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 2, in misura non inferiore a lire 5.767 miliardi per l'anno 1995, a lire 5.066 miliardi per l'anno 1996 e a lire 5.47 miliardi per l'anno 1997. Tali importi sono iscritti, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362».

**11.32**

CHERCHI, DE LUCA, DANIELE GALDI, DE GUIDI, GRUOSSO, PELELLA, SMURAGLIA

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «in via permanente» con le seguenti: «in via transitoria, fino al compimento dell'età prevista in questo stesso comma».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - *(Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi)* - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio

dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

11.18

PUGLIESE, MANZI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO,  
MARCHETTI, DIONISI, BERGONZI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono abrogate tutte le norme in materia di pensionamenti di anzianità che prevedono riduzioni del trattamento in funzione dell'anticipo rispetto all'età per il pensionamento di vecchiaia».*

11.26

ZACCAGNA, LA LOGGIA, D'ALI

*Subordinatamente all'emendamento 11.26, al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 10 della legge 22 ottobre 1973, n. 672 ed al comma secondo del medesimo articolo sono soppresse le parole: "salvo quanto al comma seguente"».*

11.27

ZACCAGNA

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «per gli uomini».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

11.19

PUGLIESE, MANZI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO,  
MARCHETTI, DIONISI, BERGONZI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e successive modificazioni. Per tali

lavoratori il doppio requisito dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva identifica il trattamento pensionistico di vecchiaia».

11.6

MANFROI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e successive modificazioni. Per tali lavoratori il doppio requisito dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva identifica il trattamento pensionistico di vecchiaia».

11.3

CURTO

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «trattamenti di pensione» inserire le seguenti: «di anzianità e di anzianità».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

11.20

PUGLIESE, MANZI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO,  
MARCHETTI, DIONISI, BERGONZI

*Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.*

11.36

MODOLO, BALDELLI, SELLITI

*Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «Tale esclusione non riguarda i fondi integrativi aziendali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già costituiti presso Aziende di credito, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357».*

11.11

CAPONE, FRONZUTI, NAPOLI, PEPE, BELLUNI,  
BRIENZA

*Sopprimere il comma 5.*

**11.30**

**CURTO**

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «40 anni», inserire le seguenti: «ovvero con un'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**11.21**

**PUGLIESE, MANZI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO,  
MARCHETTI, DIONISI, BERGONZI**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al personale docente della scuola di ogni ordine e grado, licenziato il 31 agosto 1993 per accettazione della domanda di prepensionamento per anzianità, rimasto privo di stipendio dal 1° settembre al 31 dicembre 1993, spetta il riconoscimento di servizio per il periodo suddetto con relativo trattamento economico».

**11.12**

**MENSORIO, MAGLIOZZI, PEPE**

*Al comma 7, sostituire le parole: «nei casi di trattamento di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223», con le seguenti: «ai lavoratori ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 15 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**11.22**

**PUGLIESE, MANZI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO,  
MARCHETTI, DIONISI, BERGONZI**

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e successive integrazioni e modificazioni».*

**11.35**

GRUOSSO, DANIELE GALDI, DE LUCA, DE GUIDI, PELELLA, SMURAGLIA, MANCONI, BARRA, LARIZZA

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè nei casi concernenti gli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, i quali potranno richiedere il pensionamento, sulla base dei contributi versati, al raggiungimento del limite di età previsto per fruire del beneficio del collocamento obbligatorio».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**11.23**

GALLO, MARCHETTI, SALVATO, ROSSI, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il personale di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, continuano ad applicarsi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti».*

**11.14**

PETRICCA

*Sopprimere il comma 9.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**11.15**

PUGLIESE, MANZI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, DIONISI, BERGONZI

*Al comma 9, le parole da: «Per i soggetti che liquidano» fino a: «per i periodi di attività lavorativa successivi» sono sostituite dalle seguenti: «Per i soggetti che liquidano la pensione di anzianità è consentito il totale cumulo della pensione con il reddito di lavoro dipendente prodotto, presso altro datore di lavoro, successivamente allo stato di inoccupazione esistente all'atto della decorrenza della pensione, e con i redditi di lavoro autonomo. Se ai soggetti che cumulano la pensione di anzianità con i redditi di lavoro la pensione stessa è stata liquidata in base alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, per i periodi di attività lavorativa successivi».*

11.29

CURTO

*Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.*

11.1

ROVEDA, COPERCINI, PODESTÀ, BUSNELLI, AR-  
MANI

*Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

*«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».*

11.24

PUGLIESE, MANZI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO,  
MARCHETTI, DIONISI, BERGONZI

*Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le altre: «20 per cento».*

11.10

TAPPARO

*Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le altre: «8 per cento».*

11.28

CURTO

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in regime di collaborazione continua coordinata. È escluso dal contributo previsto*

dalla presente normativa il lavoratore autonomo che esercita in regime fiscale con partita Iva. Il contributo cessa di essere dovuto in ogni caso con il raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia».

**11.2** ROVEDA, COPERCINI, POTESTÀ, BUSNELLI,  
ARMANI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Per il personale dipendente da azienda di navigazione aerea continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1988, n. 480».

**11.4** CURTO

*All'articolo 11, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Per il personale dipendente da azienda di navigazione aerea continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1988, n. 480».

**11.7** MANFROI

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Fondo di solidarietà aziendale)*

1. L'impresa che per legge ha diritto di ricorrere all'istituto della cassa integrazione guadagni è obbligata ad istituire nel suo bilancio un fondo speciale denominato di "solidarietà aziendale", da prelevarsi nella misura del 10 per cento sugli utili netti risultanti dal conto economico.

2. L'impresa può ricorrere alla cassa integrazione guadagni soltanto dopo aver esaurito il Fondo di solidarietà aziendale.

3. Prima di ricorrere al Fondo di solidarietà aziendale l'impresa deve avviare il procedimento d'integrazione salariale come previsto dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e dall'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, al fine di ottenere la dovuta ammissione.

4. Tutte le operazioni relative al Fondo di solidarietà aziendale godono di neutralità fiscale.

5. La gestione del Fondo di solidarietà aziendale è analoga a quella prevista dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per i Fondi pensioni integrativi con possibilità d'investimento in titoli di Stato i cui proventi debbono accrescere il fondo stesso».

**11.0.1** PERLINGIERI, TAMPONI, COSTA

*Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-ter.**

*(Cassa integrazione guadagni)*

1. Qualora il Fondo di solidarietà aziendale di cui all'articolo 11-bis risulti esaurito o insufficiente, l'impresa in difficoltà può chiedere d'imputare il costo della Cassa integrazione guadagni ai fondi che lo Stato destina a tale scopo secondo le modalità previste dalla legge.

2. L'impresa che ha goduto dei fondi statali per la Cassa integrazione guadagni è obbligata a restituire quanto ricevuto non appena il bilancio torni in attivo.

3. La restituzione, di cui al comma 2, avverrà mediante il versamento allo Stato del 10 per cento degli utili netti annuali risultanti dal conto economico.

4. Dopo l'estinzione del debito nei confronti dello Stato l'impresa è tenuta a vincolare nuovamente il 10 per cento degli utili per la costituzione del Fondo di solidarietà aziendale.

5. Le aliquote dell'1 per cento o dello 0,75 (per le imprese fino a 50 dipendenti) della retribuzione corrisposta da ogni impresa ai sensi dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164 - o altre aliquote stabilite dalla legge - sono computate quale credito dell'impresa nei confronti dello Stato nel momento in cui l'impresa stessa si avvalga degli interventi d'integrazione salariale.

6. Per le imprese che si avvalgono degli interventi d'integrazione salariale il versamento del contributo addizionale nella misura del 4,5 per cento o del 3 per cento (per le imprese fino a 50 dipendenti) dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni - o comunque nella misura minore o maggiore stabilita dalla legge - comporta una riduzione delle somme che l'impresa deve restituire allo Stato, nella misura corrispondente alla percentuale sopra menzionata dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti. Tale restituzione avverrà nelle forme previste nel comma 3».

11.0.2

PERLINGIERI, CAMO, TAMPONI

**Art. 12.**

*Sopprimere l'articolo.*

12.3

FLORINO, MININNI-JANNUZZI, MAGLIOCCHETTI, CURTO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

12.1

PUGLIESE, MANZI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO,  
MARCHETTI, DIONISI, BERGONZI

Sostituire le parole: «è differito al 1° gennaio successivo di ogni anno» con le altre: «è fissato al 1° novembre dell'esercizio di riferimento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Società di comodo)

1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

*1-bis.* Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che, anche in base a contratti di locazione finanziaria, alla chiusura del periodo d'imposta possiedono immobilizzazioni di cui all'articolo 2426, n. 1, 2, 3 e 4 del codice civile e che hanno realizzato un volume di ricavi di cui all'articolo 53 inferiore a quello risultante dall'applicazione del rapporto percentuale indicato nel comma 1-*quater* alle immobilizzazioni possedute, si considerano società di comodo.

*1-ter.* Il rapporto percentuale di cui al comma 1-*bis* è determinato in base alle risultanze medie del periodo d'imposta e dei precedenti due. Ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni si tiene conto di quello iscritto nello stato patrimoniale al lordo dell'ammodernamento, se effettuato il valore dei beni in locazione finanziaria, è fatto pari al corrispettivo complessivo del contratto.

*1-quater.* Il rapporto fra ricavi ed immobilizzazioni di cui al comma 1-*bis* è stabilito nelle seguenti misure:

a) 1 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da immobilizzazioni finanziarie;

b) 4 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da beni immobili;

c) 15 per cento in tutti gli altri casi.

*1-quinquies.* Fermo l'ordinario potere di accertamento salvo prova contraria, il reddito delle società di comodo è determinato in misura pari al maggiore fra quello risultante dall'applicazione del comma *1-bis* e quello derivante dall'applicazione dai seguenti coefficienti:

a) 0,25 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma *1-quater*, lettera a);

b) 2 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma *1-quater*, lettera b);

c) 7 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per gli altri casi.

*1-sexies.* La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito determinato a norma del comma *1-quinquies* non può consistere nella sola rispondenza alle scritture contabili del minor reddito asserito, ma deve essere sostenuta da oggettivi riferimenti a particolari e temporanee situazioni di mercato o territoriali che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobilizzazioni indicate al comma *1-bis*.

*1-septies.* Le perdite di cui all'articolo 102 non possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile determinato a norma del comma *1-quinquies*.

*1-octies.* Non si considerano in ogni caso società di comodo quelle in liquidazione per un periodo non superiore a cinque anni ovvero quelle sottoposte a procedura concorsuale.

*1-nonies.* Nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazioni in società di qualsiasi tipo non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società."

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"*4-bis.* L'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi di cui rispettivamente, agli articoli 2 e 3, da parte di società di comodo di cui all'articolo 89, comma *1-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è ammessa in detrazione nel periodo d'imposta in cui il reddito è determinato a norma del comma *1-quinquies* dello stesso articolo 89. Nel caso in cui il periodo d'imposta della società di comodo ai fini delle imposte sul reddito non coincida con l'anno solare, l'imposta indetraibile è proporzionalmente raggugliata al numero di mesi in cui la società di comodo ha operato nell'anno solare.

*4-ter.* L'imposta considerata indetraibile in base al comma *4-bis* deve essere versata contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 28 relativa all'anno solare successivo a quello cui la indetraibilità si riferisce ovvero portata in diminuzione del reddito eventualmente risultante dalla medesima".

b) all'articolo 19-bis, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nell'ipotesi in cui il reddito della società di comodo di cui all'articolo 89, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, venga determinato con i criteri di cui all'articolo 89, comma 1-quinquies, dello stesso decreto per tre periodi d'imposta consecutivi, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti delle immobilizzazioni indicate nel citato articolo 89, comma 1-bis, eseguiti nel primo anno anteriore al triennio non è più ammessa in detrazione e deve essere portata in aumento dell'imposta dovuta nella dichiarazione annuale dell'anno successivo a quello in cui il presupposto di indetraibilità si è verificato".

3. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.

2. Le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate in diminuzione, rispettivamente, del reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi.

3. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5 nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate da ciascun socio o associato in diminuzione del corrispondente reddito impugnato al socio o associato stesso, nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi. Le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale si sottraggono per ciascun socio nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei soli confronti dei soci accomandatari".

4. All'articolo 3-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 sostenuti da società semplici e per quelli della lettera b) sostenuti da società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, la detrazione spetta, ai singoli soci, nella proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito".

5. All'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora i debiti onerosi medi di un periodo d'imposta diversi da quelli garantiti da documenti commerciali depositati per l'incasso

superino di oltre quattro volte il patrimonio dell'impresa, come determinato ai fini dell'imposta sul patrimonio netto, la parte di interessi passivi proporzionalmente attribuibile a tali debiti non è deducibile ai fini della determinazione del reddito dell'impresa debitrice".

6. All'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli interessi passivi maturati su debiti corrispondenti alla parte di capitale sottoscritto, ma non ancora versato ovvero ai versamenti o finanziamenti che i soci si sono impegnati ad eseguire e non hanno ancora eseguito non sono deducibili nella determinazione del reddito".

7. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente".

8. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-bis è soppressa.

9. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole «nella misura del 25 per cento» sono inserite le seguenti «se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi»;

b) l'articolo 3 è abrogato.

10. All'articolo 20, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice», sono soppresse.

11. L'interesse di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è fissato nella misura del 4 per cento annuo.

12. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole «in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti «in misura pari al valore normale»;

b) al terzo comma, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: «Concorre a formare il reddito anche la differenza positiva tra il prezzo praticato ai dipendenti, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, e del costo specifico di tali beni o servizi, o se inferiore il loro valore normale. Con decreto del Ministero delle finanze potranno essere fissati, per particolari categorie di cessioni e di prestazioni, criteri speciali di determinazione del valore normale o del costo specifico».

13. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente articolo».

## 12.2

DE LUCA, DANIELE GALDI, DE GUIDI, GRUOSSO, PELELLA, SMURAGLIA

## Art. 13.

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

## 13.6

PUGLIESE, MANZI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, DIONISI, BERGONZI

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

## «Art. 37-bis.

*(Razionalizzazione della spesa pubblica)*

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica, per il triennio 1995-1997, tutti

Ministeri, ivi compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitoli di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, escluso quella relativa al personale».

**13.7** PUGLIESE, MANZI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO,  
MARCHETTI, DIONISI, BERGONZI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Con decorrenza del 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Razionalizzazione della spesa pubblica)*

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica, per il triennio 1995-1997, tutti Ministeri, nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitoli di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, escluso quella relativa al personale».

**13.5** PUGLIESE, MANZI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO,  
MARCHETTI, DIONISI, BERGONZI

*Al comma 3, dopo le parole: «sulla base degli», inserire le seguenti: «attuali».*

**13.4** PUGLIESE, MANZI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO,  
MARCHETTI, DIONISI, BERGONZI

*Al comma 3, sopprimere le parole da: «ivi compresa», fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

13.3

PUGLIESE, MANZI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO,  
MARCHETTI, DIONISI, BERGONZI

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il diritto degli interessi a chiedere la liquidazione del trattamento pensionistico con le modalità preesistenti, sino al 31 dicembre 1997».*

13.8

CURTO

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per tali dipendenti, a decorrere dal 1° gennaio 1995, la contribuzione dovuta al Fondo integrativo è calcolata sulle stesse voci retributive assoggettate a contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresa l'indennità integrativa speciale. Quest'ultima continua ad essere corrisposta a carico dell'amministrazione, limitatamente alle pensioni in essere al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite, in aggiunta al trattamento pensionistico nella misura in atto alla predetta data fatte salve le perequazioni al costo della vita».*

13.2

NAPOLI, CAPONE, FRONZUTI, PEPE, BRIENZA

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 cessa di avere efficacia l'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dalla medesima data si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638».

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria per il 1995, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, alla voce: «Ministero dell'Interno», modificare gli importi come segue:*

1995: - 130 miliardi;  
1996: - 130 miliardi;  
1997: - 130 miliardi».

**13.0.1**

ROVEDA, COPERCINI, PODESTÀ, ARMANI

#### **Art. 14.**

*Premettere il seguente comma:*

«01. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, si interpreta nel senso che il trattamento previsto dalla legge stessa viene applicato a coloro che hanno ottenuto l'ultima riliquidazione dell'indennità di buonuscita o di analogo trattamento dopo il 30 novembre 1984, benchè cessati dal servizio prima di tale data».

**14.1**

CARNOVALI

*Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «dal 1° dicembre 1984 al» con le seguenti: «prima del».*

**14.2**

CARNOVALI

*Al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 1986», inserire le seguenti: «, nonchè per coloro i cui giudizi pendenti sono dichiarati estinti d'ufficio ai sensi del successivo articolo 4».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Fusioni e plusvalenze delle persone fisiche)*

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

“a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonchè dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali

od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente'.

b) la lettera c-bis) è abrogata".

2. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n.102, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: 'nella misura del 25 per cento' sono aggiunte le parole: 'se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi;

b) l'articolo 3 è abrogato"».

14.8

D'ALESSANDRO PRISCO

*Al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 1986», inserire le seguenti: «, nonché per coloro i cui giudizi pendenti sono dichiarati estinti d'ufficio ai sensi del successivo articolo 4».*

*Conseguentemente, all'articolo 19, commi 6 e 7, sostituire le parole: «30 giugno 1995» con le seguenti: «31 agosto».*

14.6

TAMPONI, CAMO, COSTA, CUSUMANO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, è sostituito dal seguente:*

*"2. Le amministrazioni competenti dovranno versare alle rispettive gestioni previdenziali il contributo, nella misura percentuale attualmente prevista, a decorrere dal 1° dicembre 1995. Il conguaglio dei versamenti del contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - Gestione ENPAS, sarà effettuato nel mese di gennaio 1996"».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Razionalizzazione della spesa pubblica)*

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica, per il triennio 1995-1997, tutti

Ministeri, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitali di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, escluso quella relativa al personale».

14.5

PUGLIESE, MANZI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO,  
MARCHETTI, DIONISI, BERGONZI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. - Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, è sostituito dal seguente:

“1. Sulla quota dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 è dovuto, a decorrere dal 1° dicembre 1984, il contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alle gestioni previdenziali. Tale contributo è recuperato in 48 rate mensili sul trattamento economico di attività a decorrere dal 1° dicembre 1995, per i dipendenti che cessino dal servizio prima dell'integrale recupero del contributo, la residua somma è trattenuta in sede di pagamento dell'indennità di buonuscita”».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria “acquisto di beni e servizi” del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

14.4

PUGLIESE, MANZI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO,  
MARCHETTI, DIONISI, BERGONZI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, è sostituito dal seguente:

“3. Nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio prima del 30 novembre 1994 il contributo è determinato con riferimento alla quota dell'indennità integrativa speciale spettante nel periodo stesso per il livello, qualifica o posizione giuridica rivestiti all'atto della cessazione dal servizio ed è trattenuto in sede di riliquidazione dell'indennità di buonuscita”».

14.3

CARNOVALI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, è sostituito dal seguente:

“1. Sulla quota dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 è dovuto, a decorrere dal 1° dicembre 1984, il contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alle gestioni previdenziali. Tale contributo è recuperato in 48 rate mensili sul trattamento economico di attività a decorrere dal 1° dicembre 1995, per i dipendenti che cessino dal servizio prima dell'integrale recupero del contributo, la residua somma è trattenuta in sede di pagamento dell'indennità di buonuscita”.

2-ter. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, è sostituito dal seguente:

“2. Le amministrazioni competenti dovranno versare alle rispettive gestioni previdenziali il contributo, nella misura percentuale attualmente prevista, a decorrere dal 1° dicembre 1995. Il conguaglio dei versamenti dei contributi dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica-Gestione ENPAS, sarà effettuato nel mese di gennaio 1996”.

*Conseguentemente, all'articolo 20, al comma 2 sostituire le parole: «spesa complessiva di lire 116 miliardi» con le altre: «spesa complessiva di lire 140 miliardi»;*

*dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. Il fondo di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, è aumentato di lire 22 miliardi.

10-ter. I capitoli di spesa 1032, 1034, 1035 e 1036 del Ministero della pubblica istruzione relativi ai pagamenti del personale non di ruolo e ai corrispondenti contributi previdenziali sono aumentati complessivamente di lire 404 miliardi».

14.7

ALBERICI, PAGANO, FALOMI, CRESCENZIO

### Art. 15.

*Al comma 1, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria “acquisto di beni e servizi” del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti di cui parte a copertura dell'emendamento e parte a diminuzione del disavanzo».

15.7

PUGLIESE, MANZI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO,  
MARCHETTI, DIONISI, BERGONZI

*Al comma 1, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.*

**15.17** DE GUIDI, DANIELE GALDI, DE LUCA, GRUOSO, PELELLA, SMURAGLIA, MANCONI, BARRA, LARIZZA, MANTOVANI, FALOMI

*Al comma 1, sopprimere gli ultimi tre periodi.*

**15.18** IL GOVERNO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I dirigenti iscritti all'INPS e ad altri enti previdenziali possono chiedere l'iscrizione all'INPDAl secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

**15.12** CURTO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonchè al personale di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, cui continuano ad applicarsi le disposizioni dei relativi ordinamenti».*

**15.5** PETRICCA

*Subordinatamente all'emendamento 15.5, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè al personale di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, cui continuano ad applicarsi le disposizioni dei relativi ordinamenti qualora riformato».*

**15.5-bis** PETRICCA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La medesima disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica altresì ai trattamenti pensionistici erogati dal Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, qualora per esso intervenga la privatizzazione entro il 1995».*

**15.2** CURTO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La medesima disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica altresì*

ai trattamenti pensionistici erogati dal Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, qualora per esso intervenga la privatizzazione entro il 1995».

15.3

MANFROI

*Sopprimere il comma 3.*

15.4

SERRI, CIONI, BRATINA, LAURICELLA, BENVENUTI, CAMPO, VISENTIN, CASTELLANI

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

15.6

PUGLIESE, MANCONI, GALLO, MANZI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. Per l'anno 1995 i capitoli della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti di 255 miliardi di lire. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Restano conseguentemente ridotti gli importi delle categorie corrispondenti per gli anni 1996 e 1997, rispettivamente, di lire 116 e 199 miliardi».

15.8

DEGAUDENZ

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Società di comodo)*

1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

*1-bis.* Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che, anche in base a contratti di locazione finanziaria, alla chiusura del periodo d'imposta possiedono immobilizzazioni di cui all'articolo 2426, n. 1, 2, 3 e 4 del codice civile e che hanno realizzato un volume di ricavi di cui all'articolo 53 inferiore a quello risultante dall'applicazione del rapporto percentuale indicato nel comma *1-quater* alle immobilizzazioni possedute, si considerano società di comodo.

*1-ter.* Il rapporto percentuale di cui al comma *1-bis* è determinato in base alle risultanze medie del periodo d'imposta e dei precedenti due. Ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni si tiene conto di quello iscritto nello stato patrimoniale al lordo dell'ammodernamento, se effettuato il valore dei beni in locazione finanziaria, è fatto pari al corrispettivo complessivo del contratto.

*1-quater.* Il rapporto fra ricavi ed immobilizzazioni di cui al comma *1-bis* è stabilito nelle seguenti misure:

- a) 1 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da immobilizzazioni finanziarie;
- b) 4 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da beni immobili;
- c) 15 per cento in tutti gli altri casi.

*1-quinquies.* Fermo l'ordinario potere di accertamento salvo prova contraria, il reddito delle società di comodo è determinato in misura pari al maggiore fra quello risultante dall'applicazione del comma *1-bis* e quello derivante dall'applicazione dai seguenti coefficienti:

- a) 0,25 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma *1-quater*, lettera a);
- b) 2 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma *1-quater*, lettera b);
- c) 7 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per gli altri casi.

*1-sexies.* La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito determinato a norma del comma *1-quinquies* non può consistere nella sola rispondenza alle scritture contabili del minor reddito asserito, ma deve essere sostenuta da oggettivi riferimenti a particolari e temporanee situazioni di mercato o territoriali che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobilizzazioni indicate al comma *1-bis*.

*1-septies.* Le perdite di cui all'articolo 102 non possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile determinato a norma del comma *1-quinquies*.

*1-octies.* Non si considerano in ogni caso società di comodo quelle in liquidazione per un periodo non superiore a cinque anni ovvero quelle sottoposte a procedura concorsuale.

*1-nonies.* Nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazioni in società di qualsiasi tipo

non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società.”

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

“L'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi di cui rispettivamente, agli articoli 2 e 3, da parte di società di comodo di cui all'articolo 89, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non è ammessa in detrazione nel periodo d'imposta in cui il reddito è determinato a norma del comma 1-*quinqüies* dello stesso articolo 89. Nel caso in cui il periodo d'imposta della società di comodo ai fini delle imposte sul reddito non coincida con l'anno solare, l'imposta indetraibile è proporzionalmente ragguagliata al numero di mesi in cui la società di comodo ha operato nell'anno solare.

L'imposta considerata indetraibile in base al quinto comma deve essere versata contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 28 relativa all'anno solare successivo a quello cui la indetraibilità si riferisce ovvero portata in diminuzione del reddito eventualmente risultante dalla medesima”.

b) all'articolo 19-*bis*, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

“Nell'ipotesi in cui il reddito della società di comodo di cui all'articolo 89, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, venga determinato con i criteri di cui all'articolo 89, comma 1-*quinqüies*, dello stesso decreto per tre periodi d'imposta consecutivi, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti delle immobilizzazioni indicate nel citato articolo 89, comma 1-*bis*, eseguiti nel primo anno anteriore al triennio non è più ammessa in detrazione e deve essere portata in aumento dell'imposta dovuta nella dichiarazione annuale dell'anno successivo a quello in cui il presupposto di indetraibilità si è verificato”.

3. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 8. - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.

2. Le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate in diminuzione, rispettivamente, del reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi.

3. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5 nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate da ciascun socio o associato in diminuzione del corrispondente reddito impugnato al socio o associato stesso, nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi. Le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale si sottraggono per ciascun socio nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei soli confronti dei soci accomandatari".

4. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 sostenuti da società semplici e per quelli della lettera b) sostenuti da società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, la detrazione spetta, ai singoli soci, nella proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito".

5. All'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora i debiti onerosi medi di un periodo d'imposta diversi da quelli garantiti da documenti commerciali depositati per l'incasso superino di oltre quattro volte il patrimonio dell'impresa, come determinato ai fini dell'imposta sul patrimonio netto, la parte di interessi passivi proporzionalmente attribuibile a tali debiti non è deducibile ai fini della determinazione del reddito dell'impresa debitrice".

6. All'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli interessi passivi maturati su debiti corrispondenti alla parte di capitale sottoscritto, ma non ancora versato ovvero ai versamenti o finanziamenti che i soci si sono impegnati ad eseguire e non hanno ancora eseguito non sono deducibili nella determinazione del reddito".

7. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e ogni altro

diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente”.

8. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, la lettera *c-bis* è abrogata.

9. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole «nella misura del 25 per cento» sono inserite le seguenti «se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi»;

b) l'articolo 3 è abrogato.

10. All'articolo 20, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole «a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice», sono soppresse.

11. L'interesse di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 4 per cento annuo.

12. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole «in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti «in misura pari al valore normale»;

b) al comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: «Concorre a formare il reddito anche la differenza positiva tra il prezzo praticato ai dipendenti, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, e del costo specifico di tali beni o servizi, o se inferiore il loro valore normale. Con decreto del Ministero delle finanze potranno essere fissati, per particolari categorie di cessioni e di prestazioni, criteri speciali di determinazione del valore normale o del costo specifico».

13. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente articolo».

#### 15.10

PELELLA, CRESCENZIO, DANIELE GALDI, DE  
LUCA, SMURAGLIA, GRUOSSO, MANCONI,  
BARRA, LARIZZA

*Al comma 3, sostituire le parole: «a dieci anni» con le seguenti: «a quindici anni».*

15.1 ROVEDA, COPERCINI, PODESTÀ, BOSNELLI, ARMANI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui agli articoli 1, commi 9, 9-bis e 9-ter; 2-bis, comma 3; e 3, comma 1, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, già differiti dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono corrisposti, in misura pari al 50 per cento di quanto spettante, con decorrenza dal 1° gennaio 1995 e, per il restante 50 per cento, dal 1° gennaio 1996».

15.15 CURTO

*Al comma 4, dopo le parole: «dei trattamenti pensionistici», inserire le altre: «di importo superiore a lire 13.000.000 annue».*

15.9 DELFINO

*Al comma 4, sostituire le parole: «al 1° luglio 1996» con le seguenti: «al 1° febbraio 1995. Entro il 15 gennaio 1995, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro delle finanze e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana il decreto di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 409 del 1990».*

15.11 SMURAGLIA, CHERCHI, DANIELE GALDI, DE GUIDI, DE LUCA, GRUOSSO, PELELLA, MANCONI, BARRA, LARIZZA

*Al comma 4, sostituire le parole: «al 1° luglio 1996» con le seguenti: «al 1° gennaio 1996».*

15.13 CURTO

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Integrazione al minimo)*

1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 240 dell'8-10 giugno 1994, il diritto alla cristallizzazione dell'importo

spettante al 30 settembre 1983 della seconda o delle altre pensioni si considera acquisito quando, non risultando superati a tale data i limiti di reddito previsti nell'articolo 6, primo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, la pensione indicata in via prioritaria nell'articolo 6, terzo comma, dello stesso decreto-legge, abbia conservato, alla data del 1° ottobre 1983, il diritto all'integrazione al trattamento minimo».

*Consequentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Imposta straordinaria sui grandi patrimoni)*

1. Al fine di restringere l'evasione e l'elusione fiscale e di poter sottoporre quella parte di reddito, che non si riesce a tassare all'atto della sua formazione, a tassazione nel momento della sua trasformazione in patrimonio, a partire dal corrente anno fiscale è istituita una imposta straordinaria sui grandi patrimoni.

2. L'imposta si applica in modo progressivo ai patrimoni costituiti da beni mobiliari ed immobiliari complessivamente superiori a 0,5 miliardi, 1 miliardo, 5 miliardi, 10 miliardi, con aliquote rispettivamente dell'1 per mille, dell'1,5 per mille, del 2 per mille, del 2,5 per mille.

3. Sono escluse dal computo del patrimonio la prima casa di abitazione e le strutture immobiliari indispensabili alle attività operative delle imprese.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze con proprio decreto, provvede alla regolamentazione delle modalità di calcolo e di valutazione del patrimonio; alla modifica della modulistica della dichiarazione dei redditi (mod. 740); alla istituzione di apposite procedure per il controllo delle dichiarazioni e della consistenza patrimoniale anche attraverso l'eliminazione del segreto bancario e della attivazione dell'anagrafe tributaria per i controlli incrociati.

5. Il Ministro delle finanze provvede altresì, con proprio decreto, alla costituzione, nell'ambito dell'amministrazione finanziaria, di un ufficio a cui sono demandate le verifiche patrimoniali a partire dai patrimoni più grandi».

**15.0.1**

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

*Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Aumento delle pensioni al livello del trattamento minimo)*

1. Alle pensioni al livello del trattamento minimo vigente nell'assicurazione generale obbligatoria, invalidità, vecchiaia e supersti-

ti e negli ordinamenti pensionistici sostitutivi di essa, è attribuito un aumento di lire 50.000 a decorrere dal 1° gennaio 1995 da aggiungere all'importo in pagamento alla data del 31 dicembre 1994, anche se ad esse è stata attribuita la maggiorazione sociale di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. Lo stesso aumento è attribuito alle pensioni sociali, anche se comprensive dell'aumento di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e di trattamenti pensionistici per invalidità civile».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Imposta straordinaria sui grandi patrimoni)*

1. Al fine di restringere l'evasione e l'elusione fiscale e di poter sottoporre quella parte di reddito, che non si riesce a tassare all'atto della sua formazione, a tassazione nel momento della sua trasformazione in patrimonio, a partire dal corrente anno fiscale è istituita una imposta straordinaria sui grandi patrimoni.

2. L'imposta si applica in modo progressivo ai patrimoni costituiti da beni mobiliari ed immobiliari complessivamente superiori a 0,5 miliardi, 1 miliardo, 5 miliardi, 10 miliardi, con aliquote rispettivamente 1 per mille, 1,5, 2, 2,5 per mille.

3. Sono escluse dal computo del patrimonio la prima casa di abitazione e le strutture immobiliari indispensabili alle attività operative delle imprese.

4. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle Finanze con proprio decreto, provvede alla regolamentazione delle modalità di calcolo e di valutazione del patrimonio; alla modifica della modulistica della dichiarazione dei redditi (mod. 740); alla istituzione di apposite procedure per il controllo della dichiarazione e della consistenza patrimoniale anche attraverso l'eliminazione del segreto bancario e della attivazione dell'anagrafe tributaria per il controllo incrociati.

5. Sempre con proprio decreto, il Ministro delle finanze provvede infine alla costituzione, nell'ambito dell'amministrazione finanziaria, un ufficio a cui sono demandate le verifiche patrimoniali e partire dai patrimoni più grandi, di cui parte a copertura dell'emendamento e parte a diminuzione del disavanzo».

**15.0.2**

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

**Art. 16.**

*Sopprimere l'articolo.*

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

**«Art. 37-bis.**

*(Razionalizzazione della spesa pubblica)*

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica, per il triennio 1995-1997, tutti i Ministeri, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitali di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, escluso quella relativa al personale».

16.14

PUGLIESE, MANZI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO,  
MARCHETTI, DIONISI, BERGONZI

*Sopprimere l'articolo.*

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

**«Art. 27-bis.**

*(Società di comodo)*

1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

*1-bis.* Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che, anche in base a contratti di locazione finanziaria, alla chiusura del periodo d'imposta possiedono immobilizzazioni di cui all'articolo 2426, n. 1, 2, 3 e 4 del codice civile e che hanno realizzato un volume di ricavi di cui all'articolo 53 inferiore a quello risultante dall'applicazione del rapporto percentuale indicato nel comma 1-*quater* alle immobilizzazioni possedute, si considerano società di comodo.

*1-ter.* Il rapporto percentuale di cui al comma 1-*bis* è determinato in base alle risultanze medie del periodo d'imposta e dei precedenti due. Ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni si tiene conto di quello iscritto nello stato patrimoniale al lordo dell'ammodernamento, se effettuato il valore dei beni in locazione finanziaria, è fatto pari al corrispettivo complessivo del contratto.

*1-quater.* Il rapporto fra ricavi ed immobilizzazioni di cui al comma 1-*bis* è stabilito nelle seguenti misure:

a) 1 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da immobilizzazioni finanziarie;

b) 4 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da beni immobili;

c) 15 per cento in tutti gli altri casi.

*1-quinquies.* Fermo l'ordinario potere di accertamento salvo prova contraria, il reddito delle società di comodo è determinato in misura pari al maggiore fra quello risultante dall'applicazione del comma 1-bis e quello derivante dall'applicazione dai seguenti coefficienti:

a) 0,25 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-quater, lettera a);

b) 2 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-quater, lettera b);

c) 7 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per gli altri casi.

*1-sexies.* La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito determinato a norma del comma 1-quinquies non può consistere nella sola rispondenza alle scritture contabili del minor reddito asserito, ma deve essere sostenuta da oggettivi riferimenti a particolari e temporanee situazioni di mercato o territoriali che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobilizzazioni indicate al comma 1-bis.

*1-septies.* Le perdite di cui all'articolo 102 non possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile determinato a norma del comma 1-quinquies.

*1-octies.* Non si considerano in ogni caso società di comodo quelle in liquidazione per un periodo non superiore a cinque anni ovvero quelle sottoposte a procedura concorsuale.

*1-nonies.* Nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazioni in società di qualsiasi tipo non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società."

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

"L'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi di cui rispettivamente, agli articoli 2 e 3, da parte di società di comodo di cui all'articolo 89, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non è ammessa in detrazione nel periodo d'imposta in cui il reddito è determinato a norma del comma 1-quinquies dello stesso articolo 89. Nel caso in cui il periodo d'imposta della società di comodo ai fini delle imposte sul reddito non coincida con l'anno solare, l'imposta indetraibile è proporzionalmente ragguagliata al numero di mesi in cui la società di comodo ha operato nell'anno solare.

L'imposta considerata indetraibile in base al quinto comma deve essere versata contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 28 relativa all'anno solare successivo a quello cui la indetraibilità si riferisce ovvero portata in diminuzione del reddito eventualmente risultante dalla medesima".

b) all'articolo 19-bis, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

“Nell'ipotesi in cui il reddito della società di comodo di cui all'articolo 89, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, venga determinato con i criteri di cui all'articolo 89, comma 1-quinquies, dello stesso decreto per tre periodi d'imposta consecutivi, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti delle immobilizzazioni indicate nel citato articolo 89, comma 1-bis, eseguiti nel primo anno anteriore al triennio non è più ammessa in detrazione e deve essere portata in aumento dell'imposta dovuta nella dichiarazione annuale dell'anno successivo a quello in cui il presupposto di indetraibilità si è verificato”.

3. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 8. - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.

2. Le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate in diminuzione, rispettivamente, del reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi.

3. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5 nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate da ciascun socio o associato in diminuzione del corrispondente reddito impugnato al socio o associato stesso, nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi. Le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale si sottraggono per ciascun socio nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei soli confronti dei soci accomandatari”.

4. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 sostenuti da società semplici e per quelli della lettera b) sostenuti da società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, la detrazione spetta, ai singoli soci, nella proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito”.

5. All'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora i debiti onerosi medi di un periodo d'imposta diversi da quelli garantiti da documenti commerciali depositati per l'incasso superino di oltre quattro volte il patrimonio dell'impresa, come determinato ai fini dell'imposta sul patrimonio netto, la parte di interessi passivi proporzionalmente attribuibile a tali debiti non è deducibile ai fini della determinazione del reddito dell'impresa debitrice".

6. All'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli interessi passivi maturati su debiti corrispondenti alla parte di capitale sottoscritto, ma non ancora versato ovvero ai versamenti o finanziamenti che i soci si sono impegnati ad eseguire e non hanno ancora eseguito non sono deducibili nella determinazione del reddito".

7. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente".

8. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, la lettera c-bis è abrogata.

9. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole «nella misura del 25 per cento» sono inserite le seguenti «se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi»;
- b) l'articolo 3 è abrogato.

10. All'articolo 20, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole «a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice», sono soppresse.

11. L'interesse di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 4 per cento annuo.

12. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole «in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti «in misura pari al valore normale»;

b) al comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: «Concorre a formare il reddito anche la differenza positiva tra il prezzo praticato ai dipendenti, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, e del costo specifico di tali beni o servizi, o se inferiore il loro valore normale. Con decreto del Ministero delle finanze potranno essere fissati, per particolari categorie di cessioni e di prestazioni, criteri speciali di determinazione del valore normale o del costo specifico».

13. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente articolo».

**16.22**

GRUOSSO, DANIELE GALDI, DE GUIDI, DE  
LUCA, PELELLA, SMURAGLIA, MANCONI,  
BARRA, LARIZZA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in otto rate trimestrali di uguale importo di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 30 giugno 1995, la terza entro il 30 settembre 1995, la quarta entro il 31 dicembre 1995, la quinta entro il 31 marzo 1996, la sesta entro il 30 giugno 1996, la settima entro il 30 settembre 1996 e l'ottava entro il 30 dicembre 1996. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento».

*Conseguentemente, all'articolo 37, sostituire le parole: «214 miliardi di lire» con le altre: «314 miliardi di lire».*

**16.2**

BUCCI, FIEROTTI, D'IPPOLITO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La regolarizzazione di cui al comma 2 può avvenire anche in 15 rate trimestrali consecutive, di importo non inferiore a lire 1.000.000

decorrenti dal 10 giugno 1994. Le rate successive alla prima saranno maggiorante degli interessi del 5 per cento annuo per il periodo di differimento».

16.1

MARINI

*Al comma 7, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «in rate trimestrali» con le seguenti: «rate semestrali» e, al primo periodo, sostituire le parole: «non superiori a 15» con le seguenti: «non superiori a 20».*

16.13

NAPOLI, CAPONE, FRONZUTI, COZZOLINO, DEMASI, CASILLO, VEVANTE SCIOLETTI

*Al comma 7, ovunque ricorra, sostituire la parola: «trimestrali» con l'altra: «semestrali»; al terzo periodo, sostituire le parole: «8 per cento» con le altre: «5 per cento».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997 i capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotte rispettivamente di 384, di 50 e di 50 miliardi di lire. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.24

SCRIVANI, BORRONI, BARBIERI, DI BELLA, CORVINO, CRESCENZIO

*Al comma 7, sostituire le parole: «8 per cento» con le seguenti: «5 per cento».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Razionalizzazione della spesa pubblica)*

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica, per il triennio 1995-1997 tutti Ministeri, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitali di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, escluso quella relativa al personale».

16.16

ORLANDO, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, BERGONZI, DIONISI, MARCHETTI

*Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: «nonchè di un diritto di mora del 4 per cento».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

**«Art. 37.**

*(Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi)*

1. Per l'anno 1995, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti di 314 miliardi di lire. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**16.20**

FERRARI Francesco, COSTA, CUSUMANO

*Al comma 7, sopprimere le parole: «nonchè di un diritto di mora del 4 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 37, sostituire le parole: «214 miliardi» con le seguenti: «223 miliardi».*

**16.5**

CUSIMANO, BORGIA, FERRARI Francesco, LA  
RUSSA, CORVINO, FIEROTTI, NATALI, BUCCI,  
MARINI, CORMEGNA, DI BELLA, GANDINI,  
RECCIA

*Al comma 7, sostituire le parole: «trimestrali» con l'altra: «semestrali».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

**«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1.** I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**16.15**

ORLANDO, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, BER-  
GONZI, DIONISI, MARCHETTI

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «15 gennaio 1995» con le altre: «31 marzo 1995» e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le*

imprese, singole o associate, ricadenti nelle zone colpite da calamità naturali riconosciute con decreto ministeriale ed aventi diritto negli ultimi tredici anni, per almeno tre annate agrarie, anche non consecutive, alle provvidenze previste dalla legislazione nazionale possono regolarizzare i contributi, sia propri che dei lavoratori dipendenti, dovuti sino alla data della entrata in vigore della presente legge ed ancora non versati con il pagamento di una somma pari al 55 per cento del loro ammontare complessivo depurato degli interessi, sanzioni amministrative e civili, somme aggiuntive eventualmente maturate alla stessa data. Le agevolazioni previste si applicano su domanda degli interessati da presentarsi entro il 31 marzo 1995 e sono alternative a quelle contemplate all'articolo 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, ed al relativo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 4 luglio 1994 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 1994). Ai fini del ricalcolo contributivo da parte dello SCAU devono essere considerate zone agricole svantaggiate tutte quelle ricadenti nei territori per i quali i competenti organi comunali e regionali abbiano deliberato richiesta di inclusione nell'apposito elenco, ancorchè i competenti organi centrali non abbiano ancora potuto provvedere».

**16.12** NAPOLI, CAPONE, FRONZUTI, COZZOLINO, DEMASI, CASILLO, VEVANTE, SCIOLETTI

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «15 gennaio 1995» con le altre: «15 febbraio 1995».*

**16.6** FERRARI Francesco, LA RUSSA, CORVINO, CARINI, FIEROTTI, BUCCI, CUSIMANO, MARINI, CORMEGNA, BORGIA, DI BELLA, RECICIA, NATALI, GANDINI

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «15 gennaio 1995» con le altre: «15 febbraio 1995».*

**16.23** SCRIVANI, BARBIERI, BORRONI, CORVINO, DI BELLA, ORLANDO, CRESCENZIO, ROCCHI

*Al comma 8, sostituire le parole: «15 gennaio 1995» con le seguenti: «15 febbraio 1995».*

**16.19** FERRARI Francesco, TAMPONI, COSTA, CUSUMANO

*Al comma 9, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) per le posizioni debitorie fino a lire 3.000.000 una somma pari ad un milione contestualmente alla presentazione della domanda e la

comma restante in rate semestrali per l'estinzione totale dell'obbligazione contributiva, ivi compresi interessi e sanzioni;».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**16.18**

ORLANDO, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, BERGONZI, DIONISI, MARCHETTI

*Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: «per le posizioni debitorie fino a lire 3.000.000», con le altre: «per le posizioni debitorie fino a lire 1.000.000»; lettera b), sostituire le parole: «per le posizioni debitorie superiori a lire 3.000.000», con le altre: «per le posizioni debitorie superiori a lire 1.000.000».*

**16.11**

NAPOLI, CAPONE, FRONZUTI, COZZOLINO, DE MASI, CASILLO, VEVANTE SCIOLETTI

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. I contributi omessi sono calcolati in conformità delle somme esposte sui bollettini di versamento inviati, nel periodo, dallo SCAU, una volta accertato il rispetto delle riduzioni previste dalle norme vigenti, soprattutto nelle zone colpite da calamità naturali».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**16.17**

ORLANDO, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, BERGONZI, DIONISI, MARCHETTI

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. I contributi omessi sono calcolati in base alle dichiarazioni

trimestrali, presentate dai datori di lavoro, in assenza di accertamenti definitivi effettuati dall'ufficio».

**16.9** NAPOLI, CAPONE, FRONZUTI, COZZOLINO, DEMASI, CASILLO, VEVANTE SCIOLETTI

*Al comma 13, sopprimere le parole: «nonchè dei contributi correnti dovuti nell'anno 1995».*

**16.10** NAPOLI, CAPONE, FRONZUTI, COZZOLINO, DEMASI, CASILLO, VEVANTE SCIOLETTI

*Al comma 14, dopo le parole: «sanzioni amministrative», inserire le seguenti: «, e provoca l'estinzione, per rinuncia reciproca, delle azioni legali proposte anche se decise con sentenza non passata ancora in giudicato; le spese legali sono a carico della parte che le ha sostenute. In caso di pagamento rateale, tutte le azioni legali ed i termini giudiziari sono sospesi di diritto sino alla completa regolarizzazione.»; sopprimere il secondo periodo.*

**16.8** NAPOLI, CAPONE, FRONZUTI, COZZOLINO, DEMASI, CASILLO, VEVANTE SCIOLETTI

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. Lo SCAU verifica, altresì, il calcolo dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali dovuti tenuto conto degli effetti prodotti dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni».

**16.25** SCRIVANI, BORRONI, BARBIERI, DI BELLA, CORVINO, CRESCENZIO, ROCCHI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«15-bis. Sono considerate zone agricole svantaggiate tutte quelle ricadenti nei territori per i quali i competenti organi comunali e regionali abbiano deliberato richiesta di inclusione nell'apposito elenco ancorchè i competenti organi non abbiano ancora provveduto».

**16.7** MARINI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«15-bis. I soggetti che risultano inseriti, per il periodo dal 1° gennaio 1957 al 31 gennaio 1961, negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti,

mezzadri e coloni pubblicati dallo SCAU, possono presentare domanda per il riscatto dei contributi entro e non oltre il 30 giugno 1995 secondo le modalità previste dalla legge 2 agosto 1990, n. 233».

**16.21**

FERRARI Francesco, COSTA, CUSUMANO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«15-bis. I soggetti che risultano inseriti, per il periodo dal 1° gennaio 1957 al 31 gennaio 1961, negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni pubblicati dallo SCAU, possono presentare domanda per il riscatto dei contributi entro e non oltre il 30 giugno 1995, secondo le modalità previste dalla legge 2 agosto 1990, n. 233».

**16.4**

CORMEGNA, BORGIA, MARINI, FERRARI Francesco, NATALI, CORVINO, LA RUSSA, DI BELLA, FIEROTTI, GANDINI, BUCCI, RECCIA, CUSIMANO

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«16-bis. I contributi agricoli unificati dovuti dalle aziende agricole operanti in zone che siano state interessate, dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1994, da tre calamità naturali, sono ridotti nella misura di un terzo. Tale riduzione si applica anche alle aziende ricomprese nei territori dei comuni colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre.

16-ter. I soggetti che risultano inseriti, per il periodo dal 1° gennaio 1957 al 31 gennaio 1961, negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni pubblicati dallo SCAU, possono presentare domanda per il riscatto dei contributi entro e non oltre il 30 giugno 1995 secondo le modalità previste dalla legge 2 agosto 1990, n. 233».

**16.3**

MARINI, BORRONI, ORLANDO, CORMEGNA, SCRIVANI, MOLTISANTI, FIEROTTI, BUCCI, BORGIA

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Personale in servizio in ferma di leva prolungata)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale in servizio in ferma prolungata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è iscritto, ai fini del trattamento previdenziale, nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

2. Gli enti della amministrazione della Difesa che impiegano il suddetto personale provvedono mensilmente al versamento all'INPS dei relativi contributi, comprensivi della quota utile alla erogazione da parte dell'ente di previdenza del trattamento di disoccupazione involontaria erogativa al termine della ferma prolungata.

3. All'atto della eventuale assunzione del militare in ferma prolungata nella Pubblica amministrazione, i contributi versati sono restituiti al Fondo Tesoro senza oneri per l'interessato».

**16.0.1** LORETO, FORCIERI, D'ALESSANDRO PRISCO,  
ROCCHI

### Art. 17.

*Sopprimere l'articolo.*

**17.12** NATALI, MOLTISANTI

*Sostituire l'articolo 17 con il seguente:*

«Art. 17. - (Soppressione dello SCAU) - 1. Con decorrenza 1° luglio 1995, lo SCAU è soppresso. Entro tale termine il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo diretto a riformare il sistema previdenziale in agricoltura, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto della specificità del settore agricolo:

a) unificazione delle funzioni in materia di accertamento e collocamento della manodopera;

b) unificazione e razionalizzazione dei criteri di accertamento e di riscossione dei contributi e potenziamento della vigilanza;

c) gestione ed erogazione delle prestazioni temporanee e di previdenza complementare;

d) attribuzione dei compiti di cui alle precedenti lettere e trasferimento del personale e delle strutture del soppresso Servizio ad apposito Ente di previdenza agricola, il cui ordinamento è conformato a criteri di economicità, efficienza ed imprenditorialità».

**17.1** MARINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 17. - (Soppressione dello SCAU). - 1. Con decorrenza 1° luglio 1995, lo SCAU è soppresso. Entro tale termine il Governo della Repubblica è delegato ad emanare un decreto legislativo diretto a riformare il sistema previdenziale in agricoltura, attenendosi ai seguenti

principi e criteri direttivi, nel rispetto della specificità del settore agricolo:

- a) unificazione delle funzioni in materia di accertamento e collocamento della manodopera;
- b) unificazione e razionalizzazione dei criteri di accertamento e riscossione dei contributi e potenziamento della vigilanza;
- c) gestione ed erogazione delle prestazioni temporanee e di previdenza complementare;
- d) attribuzione dei compiti di cui alle precedenti lettere e trasferimento del personale e delle strutture del soppresso Servizio ad apposito Ente di previdenza agricola, il cui ordinamento è conformato a criteri di economicità, efficienza ed imprenditorialità.

2. Con decorrenza 1° luglio 1995 sono assegnati all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) l'accertamento e la riscossione di tutti i contributi e premi ad esso dovuti, nonché il controllo dell'attuazione delle normative in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro, cura e riabilitazione degli infortunati e dei tecnopatici.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro della sanità, ed il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanata la normativa di attuazione».

17.4

NAPOLI, PEPE, CAPONE, BELLONI, BRIENZA,  
DEMASI, VEVANTE SCIOLETTI, COZZOLINO,  
MULAS

*Sostituire l'articolo 17 con il seguente:*

«Art. 17. - (*Soppressione dello SCAU*). - 1. Con decorrenza 1° luglio 1995, lo SCAU è soppresso. Entro tale termine il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo diretto a riformare il sistema previdenziale in agricoltura, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto della specificità del settore agricolo:

- a) unificazione delle funzioni in materia di accertamento e collocamento della manodopera;
- b) unificazione e razionalizzazione dei criteri di accertamento e di riscossione dei contributi e potenziamento della vigilanza;
- c) gestione ed erogazione delle prestazioni temporanee e di previdenza complementare;
- d) attribuzione dei compiti di cui alle lettere a), b) e c) e trasferimento del personale e delle strutture del soppresso Servizio ad apposito Ente di previdenza agricola, il cui ordinamento è conformato a criteri di economicità, efficienza ed imprenditorialità».

17.11

SCRIVANI, BARBIERI, BORRONI, CORVINO, DI  
BELLA, ORLANDO, CRESCENZIO, ROCCHI

*Sostituire l'articolo 17 con il seguente:*

«Art. 17. - (Soppressione dello SCAU). - 1. Con decorrenza 1° luglio 1995, lo SCAU è soppresso. Entro tale termine il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo diretto a riformare il sistema previdenziale in agricoltura, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto della specificità del settore agricolo:

a) unificazione delle funzioni in materia di accertamento e collocamento della manodopera;

b) unificazione e razionalizzazione dei criteri di accertamento e di riscossione dei contributi e potenziamento della vigilanza;

c) gestione ed erogazione delle prestazioni temporanee e di previdenza complementare;

d) attribuzione dei compiti di cui alle lettere a), b) e c) e trasferimento del personale e delle strutture del soppresso Servizio ad apposito Ente di previdenza agricola, il cui ordinamento è conformato a criteri di economicità, efficienza ed imprenditorialità».

**17.14**

GUBBINI, FARDIN, BALDELLI, SELLITTI, BARRA, VOZZI, MANIERI, MODOLO

*Sostituire l'articolo 17 con il seguente:*

«Art. 17. - (Soppressione dello SCAU). - 1. Con decorrenza 1° luglio 1995, il Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) è soppresso. Entro tale termine il Governo della Repubblica è delegato ad emanare un decreto legislativo diretto a riformare il sistema previdenziale in agricoltura, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto della specificità del settore agricolo:

a) unificazione delle funzioni in materia di accertamento e collocamento della manodopera;

b) unificazione e razionalizzazione dei criteri di accertamento e di riscossione dei contributi e potenziamento della vigilanza;

c) gestione ed erogazione delle prestazioni temporanee e di previdenza complementare;

d) attribuzione dei compiti di cui alle lettere a), b) e c) e trasferimento del personale e delle strutture del soppresso Servizio ad apposito Ente di previdenza agricola, il cui ordinamento è conformato a criteri di economicità, efficienza ed imprenditorialità.

2. Lo SCAU, nelle more della sua soppressione, provvede alla emissione dei bollettini di conto corrente per la riscossione dei contributi di sua competenza dell'anno 1995, da pagarsi in quattro rate alle seguenti scadenze: 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre 1995 e 10 gennaio 1996».

**17.6**

TAMPONI, FERRARI Francesco, COSTA, CUSUMANO

*Sostituire l'articolo 17 con il seguente:*

«Art. 17. - (Soppressione dello SCAU). - 1. Con decorrenza 1° luglio 1995, lo SCAU è soppresso. Entro tale termine il Governo della Repubblica è delegato ad emanare un decreto legislativo diretto a riformare il sistema previdenziale in agricoltura, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto della specificità del settore agricolo:

- a) unificazione delle funzioni in materia di accertamento e collocamento della manodopera;
- b) unificazione e razionalizzazione dei criteri di accertamento e di riscossione dei contributi e potenziamento della vigilanza;
- c) gestione ed erogazione delle prestazioni temporanee e di previdenza complementare;
- d) attribuzione dei compiti di cui alle precedenti lettere e trasferimento del personale e delle strutture del soppresso Servizio ad apposito Ente di previdenza agricola, il cui ordinamento è conformato a criteri di economicità, efficienza ed imprenditorialità».

17.7

SPISANI, TERRACINI, ZACCAGNA, FIEROTTI,  
D'IPPOLITO VITALE

*Sostituire l'articolo 17 con il seguente:*

«Art. 17. - (Soppressione dello SCAU). - 1. Con decorrenza 1° luglio 1995, lo SCAU è soppresso. Entro tale termine il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo diretto a riformare il sistema previdenziale in agricoltura, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto della specificità del settore agricolo:

- a) unificazione delle funzioni in materia di accertamento e collocamento della manodopera;
- b) unificazione e razionalizzazione dei criteri di accertamento e di riscossione dei contributi e potenziamento della vigilanza;
- c) gestione ed erogazione delle prestazioni temporanee e di previdenza complementare;
- d) attribuzione dei compiti di cui alle precedenti lettere e trasferimento del personale e delle strutture del soppresso Servizio ad apposito Ente di previdenza agricola, il cui ordinamento è conformato a criteri di economicità, efficienza ed imprenditorialità.

2. Lo SCAU, nelle more della sua soppressione, provvede alla emissione dei bollettini di conto corrente per la riscossione dei contributi di sua competenza dell'anno 1995, da pagarsi in quattro rate alle seguenti scadenze: 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre 1995 e 10 gennaio 1996».

17.3

PEDRIZZI, BATTAGLIA, CURTO, NATALI, MOLTISANTI

*Sostituire l'articolo 17 con il seguente:*

«Art. 17. - (Soppressione dello SCAU). - 1. Con decorrenza 1° luglio 1995, il Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) è soppresso. Entro tale termine il Governo della Repubblica è delegato ad emanare un decreto legislativo diretto a riformare il sistema previdenziale in agricoltura, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto della specificità del settore agricolo:

a) unificazione delle funzioni in materia di accertamento e collocamento della manodopera;

b) unificazione e razionalizzazione dei criteri di accertamento e di riscossione dei contributi e potenziamento della vigilanza;

c) gestione ed erogazione delle prestazioni temporanee e di previdenza complementare;

d) attribuzione dei compiti di cui alle lettere a), b) e c) e trasferimento del personale e delle strutture del soppresso Servizio ad apposito Ente di previdenza agricola, il cui ordinamento è conformato a criteri di economicità, efficienza ed imprenditorialità.

2. Lo SCAU, nelle more della sua soppressione, provvede alla emissione dei bollettini di conto corrente per la riscossione dei contributi di sua competenza dell'anno 1995, da pagarsi in quattro rate alle seguenti scadenze: 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre 1995 e 10 gennaio 1996».

17.2

BORGIA, MARINI, FERRARI Francesco, NATALI, CORVINO, LA RUSSA, CARINI, FIEROTTI, GANDINI, BUCCI, RECCIA, CUSIMANO, CORMEGNA

*Al comma 1, dopo le parole: «sono trasferiti all'INPS» inserire le seguenti: «ed all'INAIL secondo le rispettive competenze».*

17.5

NAPOLI, PEPE, CAPONE, BELLONI, BRIENZA, DEMASI, VEVANTE SCIOLETTI, COZZOLINO, MULAS

*Al comma 1, dopo la parola: «INPS» inserire le seguenti: «, in apposite strutture, salvaguardando le esperienze e le professionalità specifiche,».*

17.13

MANIERI, MODOLO, BALDELLI, SELLITTI, FARDIN, VOZZI

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Il personale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, che nel periodo 1995-1997 completa la ferma di leva prolungata quinquennale può, a domanda, essere raffermando per un ulteriore biennio».

**17.10**

FORCIERI, LORETO, D'ALESSANDRO PRISCO,  
ROCCHI

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis**

*(Requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo)*

1. All'articolo 4, comma 1, capoverso 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i lavoratori andati in pensione successivamente al 31 dicembre 1994 e fino al 31 dicembre 1996, il predetto limite di reddito è elevato a 4 volte il trattamento minimo».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Società di comodo)*

1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che, anche in base a contratti di locazione finanziaria, alla chiusura del periodo d'imposta possiedono immobilizzazioni di cui all'articolo 2426, n. 1, 2, 3 e 4 del codice civile e che hanno realizzato un volume di ricavi di cui all'articolo 53 inferiore a quello risultante dall'applicazione del rapporto percentuale indicato nel comma 1-*quater* alle immobilizzazioni possedute, si considerano società di comodo.

1-*ter*. Il rapporto percentuale di cui al comma 1-bis è determinato in base alle risultanze medie del periodo d'imposta e dei precedenti due. Ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni si tiene conto di quello iscritto nello stato patrimoniale al lordo dell'ammodernamento, se effettuato il valore dei beni in locazione finanziaria, è fatto pari al corrispettivo complessivo del contratto.

1-*quater*. Il rapporto fra ricavi ed immobilizzazioni di cui al comma 1-bis è stabilito nelle seguenti misure:

a) 1 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da immobilizzazioni finanziarie;

- b) 4 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da beni immobili;
- c) 15 per cento in tutti gli altri casi.

*1-quinquies.* Fermo l'ordinario potere di accertamento salvo prova contraria, il reddito delle società di comodo è determinato in misura pari al maggiore fra quello risultante dall'applicazione del comma 1-bis e quello derivante dall'applicazione dai seguenti coefficienti:

- a) 0,25 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-quater, lettera a);
- b) 2 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-quater, lettera b);
- c) 7 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per gli altri casi.

*1-sexies.* La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito determinato a norma del comma 1-quinquies non può consistere nella sola rispondenza alle scritture contabili del minor reddito asserito, ma deve essere sostenuta da oggettivi riferimenti a particolari e temporanee situazioni di mercato o territoriali che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobilizzazioni indicate al comma 1-bis.

*1-septies.* Le perdite di cui all'articolo 102 non possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile determinato a norma del comma 1-quinquies.

*1-octies.* Non si considerano in ogni caso società di comodo quelle in liquidazione per un periodo non superiore a cinque anni ovvero quelle sottoposte a procedura concorsuale.

*1-nonies.* Nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazioni in società di qualsiasi tipo non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società."

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 19, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

"L'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi di cui rispettivamente, agli articoli 2 e 3, da parte di società di comodo di cui all'articolo 89, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non è ammessa in detrazione nel periodo d'imposta in cui il reddito è determinato a norma del comma 1-quinquies dello stesso articolo 89. Nel caso in cui il periodo d'imposta della società di comodo ai fini delle imposte sul reddito non coincida con l'anno solare, l'imposta indetraibile è proporzionalmente raggugiata al numero di mesi in cui la società di comodo ha operato nell'anno solare.

L'imposta considerata indetraibile in base al quinto comma deve essere versata contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 28 relativa all'anno solare successivo a quello cui la indetraibilità si riferisce ovvero portata in diminuzione del reddito eventualmente risultante dalla medesima".

b) all'articolo 19-bis, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

"Nell'ipotesi in cui il reddito della società di comodo di cui all'articolo 89, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, venga determinato con i criteri di cui all'articolo 89, comma 1-quinquies, dello stesso decreto per tre periodi d'imposta consecutivi, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti delle immobilizzazioni indicate nel citato articolo 89, comma 1-bis, eseguiti nel primo anno anteriore al triennio non è più ammessa in detrazione e deve essere portata in aumento dell'imposta dovuta nella dichiarazione annuale dell'anno successivo a quello in cui il presupposto di indetraibilità si è verificato".

3. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.

2. Le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate in diminuzione, rispettivamente, del reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi.

3. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5 nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate da ciascun socio o associato in diminuzione del corrispondente reddito impugnato al socio o associato stesso, nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi. Le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale si sottraggono per ciascun socio nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei soli confronti dei soci accomandatari".

4. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 sostenuti da società semplici e per quelli della lettera b) sostenuti da società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo

5, la detrazione spetta, ai singoli soci, nella proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito”.

5. All'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-bis. Qualora i debiti onerosi medi di un periodo d'imposta diversi da quelli garantiti da documenti commerciali depositati per l'incasso superino di oltre quattro volte il patrimonio dell'impresa, come determinato ai fini dell'imposta sul patrimonio netto, la parte di interessi passivi proporzionalmente attribuibile a tali debiti non è deducibile ai fini della determinazione del reddito dell'impresa debitrice”.

6. All'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Gli interessi passivi maturati su debiti corrispondenti alla parte di capitale sottoscritto, ma non ancora versato ovvero ai versamenti o finanziamenti che i soci si sono impegnati ad eseguire e non hanno ancora eseguito non sono deducibili nella determinazione del reddito”.

7. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente”.

8. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, la lettera c-bis è abrogata.

9. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole «nella misura del 25 per cento» sono inserite le seguenti «se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi»;

b) l'articolo 3 è abrogato.

10. All'articolo 20, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole «a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice», sono soppresse.

11. L'interesse di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 4 per cento annuo.

12. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole «in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti «in misura pari al valore normale»;

b) al comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: «Concorre a formare il reddito anche la differenza positiva tra il prezzo praticato ai dipendenti, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, e del costo specifico di tali beni o servizi, o se inferiore il loro valore normale. Con decreto del Ministero delle finanze potranno essere fissati, per particolari categorie di cessioni e di prestazioni, criteri speciali di determinazione del valore normale o del costo specifico».

13. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente articolo».

#### 17.0.2

DANIELE GALDI, DE GUIDI, DE LUCA, GRUOS-  
SO, PELELLA, SMURAGLIA, MANCONI, BAR-  
RA, LARIZZA, ROCCHI

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

*(Trattamento minimo delle pensioni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge.

2. Sono abrogate le norme incompatibili con la disposizione di cui al comma 1».

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

**«Art. 27-bis.**

*(Società di comodo)*

1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

*1-bis.* Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che, anche in base a contratti di locazione finanziaria, alla chiusura del periodo d'imposta possiedono immobilizzazioni di cui all'articolo 2426, n. 1, 2, 3 e 4 del codice civile e che hanno realizzato un volume di ricavi di cui all'articolo 53 inferiore a quello risultante dall'applicazione del rapporto percentuale indicato nel comma 1-*quater* alle immobilizzazioni possedute, si considerano società di comodo.

*1-ter.* Il rapporto percentuale di cui al comma 1-*bis* è determinato in base alle risultanze medie del periodo d'imposta e dei precedenti due. Ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni si tiene conto di quello iscritto nello stato patrimoniale al lordo dell'ammodernamento, se effettuato il valore dei beni in locazione finanziaria, è fatto pari al corrispettivo complessivo del contratto.

*1-quater.* Il rapporto fra ricavi ed immobilizzazioni di cui al comma 1-*bis* è stabilito nelle seguenti misure:

- a) 1 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da immobilizzazioni finanziarie;
- b) 4 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da beni immobili;
- c) 15 per cento in tutti gli altri casi.

*1-quinquies.* Fermo l'ordinario potere di accertamento salvo prova contraria, il reddito delle società di comodo è determinato in misura pari al maggiore fra quello risultante dall'applicazione del comma 1-*bis* e quello derivante dall'applicazione dai seguenti coefficienti:

a) 0,25 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-*quater*, lettera a);

b) 2 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-*quater*, lettera b);

c) 7 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per gli altri casi.

*1-sexies.* La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito determinato a norma del comma 1-*quinquies* non può consistere nella sola rispondenza alle scritture contabili del minor reddito asserito, ma deve essere sostenuta da oggettivi riferimenti a particolari e temporanee

situazioni di mercato o territoriali che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobilizzazioni indicate al comma 1-*bis*.

*1-septies*. Le perdite di cui all'articolo 102 non possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile determinato a norma del comma 1-*quinqüies*.

*1-octies*. Non si considerano in ogni caso società di comodo quelle in liquidazione per un periodo non superiore a cinque anni ovvero quelle sottoposte a procedura concorsuale.

*1-nonies*. Nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazioni in società di qualsiasi tipo non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società."

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

"L'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi di cui rispettivamente, agli articoli 2 e 3, da parte di società di comodo di cui all'articolo 89, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non è ammessa in detrazione nel periodo d'imposta in cui il reddito è determinato a norma del comma 1-*quinqüies* dello stesso articolo 89. Nel caso in cui il periodo d'imposta della società di comodo ai fini delle imposte sul reddito non coincida con l'anno solare, l'imposta indetraibile è proporzionalmente raggugiata al numero di mesi in cui la società di comodo ha operato nell'anno solare.

L'imposta considerata indetraibile in base al quinto comma deve essere versata contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 28 relativa all'anno solare successivo a quello cui la indetraibilità si riferisce ovvero portata in diminuzione del reddito eventualmente risultante dalla medesima".

b) all'articolo 19-*bis*, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

"Nell'ipotesi in cui il reddito della società di comodo di cui all'articolo 89, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, venga determinato con i criteri di cui all'articolo 89, comma 1-*quinqüies*, dello stesso decreto per tre periodi d'imposta consecutivi, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti delle immobilizzazioni indicate nel citato articolo 89, comma 1-*bis*, eseguiti nel primo anno anteriore al triennio non è più ammessa in detrazione e deve essere portata in aumento dell'imposta dovuta nella dichiarazione annuale dell'anno successivo a quello in cui il presupposto di indetraibilità si è verificato".

3. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.

2. Le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate in diminuzione, rispettivamente, del reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi.

3. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5 nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate da ciascun socio o associato in diminuzione del corrispondente reddito impugnato al socio o associato stesso, nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi. Le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale si sottraggono per ciascun socio nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei soli confronti dei soci accomandatari".

4. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 sostenuti da società semplici e per quelli della lettera b) sostenuti da società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, la detrazione spetta, ai singoli soci, nella proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito".

5. All'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora i debiti onerosi medi di un periodo d'imposta diversi da quelli garantiti da documenti commerciali depositati per l'incasso superino di oltre quattro volte il patrimonio dell'impresa, come determinato ai fini dell'imposta sul patrimonio netto, la parte di interessi passivi proporzionalmente attribuibile a tali debiti non è deducibile ai fini della determinazione del reddito dell'impresa debitrice".

6. All'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli interessi passivi maturati su debiti corrispondenti alla parte di capitale sottoscritto, ma non ancora versato ovvero ai

versamenti o finanziamenti che i soci si sono impegnati ad eseguire e non hanno ancora eseguito non sono deducibili nella determinazione del reddito”.

7. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente”.

8. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, la lettera c-bis è abrogata.

9. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole «nella misura del 25 per cento» sono inserite le seguenti «se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi»;

b) l'articolo 3 è abrogato.

10. All'articolo 20, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole «a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice», sono soppresse.

11. L'interesse di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 4 per cento annuo.

12. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole «in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti «in misura pari al valore normale»;

b) al comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: «Concorre a formare il reddito anche la differenza positiva tra il prezzo praticato ai dipendenti, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, e del costo specifico di tali beni o servizi, o se inferiore il loro valore normale. Con decreto del Ministero delle finanze potranno essere fissati, per particolari categorie di cessioni e di prestazioni, criteri speciali di determinazione del valore normale o del costo specifico».

13. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente articolo».

**17.0.1**

DANIELE GALDI, DE GUIDI, DE LUCA, GRUOSSO, PELELLA, SMURAGLIA, MANCONI, BARRA, LARIZZA

**Art. 18.**

*Al comma 1, sostituire la cifra: «1088» con l'altra: «1228».*

*Consequentemente sopprimere l'articolo 36.*

**18.2**

TAMPONI, COVIELLO, COSTA, CUSUMANO

**Art. 19.**

*Sopprimere l'articolo.*

*Consequentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**19.108**

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Stralciare l'articolo.*

*Consequentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese

aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**19.107**

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Sostituire i commi 1, 2, 3, 4 e 5 con il seguente:*

«1. In occasione dei rinnovi contrattuali di comparto, relativi alle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà valutata la possibilità e l'opportunità di articolare l'orario di servizio su cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, in attuazione dei principi generali di cui al Titolo I del predetto decreto legislativo, modificando coerentemente le norme sull'orario obbligatorio settimanale del personale e riducendo gli oneri per il lavoro straordinario».

*Conseguentemente, sopprimere i commi 19, 20, 21 e 22.*

**19.9**

BATTAGLIA

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**19.33**

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 1, dopo le parole: «successive modificazioni ed integrazioni», inserire le altre: «ad eccezione, per l'anno 1995, dei comuni con meno di 15.000 abitanti».*

*Conseguentemente, all'articolo 37, sostituire le parole: «214 miliardi», con le altre: «220 miliardi».*

**19.25**

MANCINO, CARPENEDO, TAMPONI

*Al comma 1, dopo le parole: «si articola», inserire le altre: «di norma».*

**19.34**

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «istituzioni scolastiche», inserire le seguenti: «, quelle delle università, degli istituti nazionali ed enti di ricerca controllati dallo Stato,».*

**19.6**

MERIGLIANO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi le università, gli osservatori e gli enti di ricerca che, nella loro autonomia, decidono entro i limiti dei propri bilanci l'articolazione dell'orario di servizio che meglio risponde alle esigenze della didattica e della ricerca».*

**19.93**

ALBERICI, MASULLO, BUCCIARELLI, PAGANO, ABRAMONTE, MAGRIS, MANIERI, SCAGLIOSO, PASSIGLI, FALOMI, CRESCENZIO, ROCCHI

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Razionalizzazione della spesa pubblica)*

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica, per il triennio 1995-1997 tutti i Ministeri, nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitali di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, escluso quella relativa al personale».

**19.73**

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «e si articola» fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**19.72**

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Razionalizzazione della spesa pubblica)*

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica, per il triennio 1995-1997 tutti i Ministeri, nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitali di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, escluso quella relativa al personale».

**19.71**

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 3, sostituire le parole da: «all'articolo 10», fino a: «modificazioni e integrazioni», con le altre: «alle clausole dei contratti collettivi nazionali relative alle relazioni sindacali».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**19.69**

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «È fatto salvo il disposto di cui all'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**19.70**

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**19.67**

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse così ricavate sono utilizzate in via negoziale, secondo le procedure di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, prioritariamente per nuovi regimi d'orario».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**19.68**

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

19.64

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Le norme di cui ai commi precedenti sono norme di indirizzo per gli enti territoriali e per le Regioni».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Razionalizzazione della spesa pubblica)*

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica, per il triennio 1995-1997 tutti i Ministeri, nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitali di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, escluso quella relativa al personale».

19.65

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 6, sopprimere le parole: «Fino al 30 giugno 1995, e comunque».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Razionalizzazione della spesa pubblica)*

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica, per il triennio 1995-1997 tutti i

Ministeri, nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitali di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, escluso quella relativa al personale».

19.66

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, PUGLIESE, MANZI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 6, dopo le parole: «previa verifica dei carichi di lavoro,» inserire le seguenti: «non sono stati emanati i regolamenti per la individuazione degli uffici dirigenziali e non è stata effettuata la decurtazione del 10 per cento dei posti,».*

19.13

SCRIVANI

*Al comma 6, sopprimere le parole: «, ivi compreso quello appartenente alle categorie protette».*

*Consequentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

19.35

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 6, sopprimere le parole: «, ivi compreso quello appartenente alle categorie protette».*

*Consequentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Società di comodo)*

1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

*«1-bis. Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che, anche in base a contratti di locazione*

finanziaria, alla chiusura del periodo d'imposta possiedono immobilizzazioni di cui all'articolo 2426, n. 1, 2, 3 e 4 del codice civile e che hanno realizzato un volume di ricavi di cui all'articolo 53 inferiore a quello risultante dall'applicazione del rapporto percentuale indicato nel comma 1-*quater* alle immobilizzazioni possedute, si considerano società di comodo.

*1-ter.* Il rapporto percentuale di cui al comma 1-*bis* è determinato in base alle risultanze medie del periodo d'imposta e dei precedenti due. Ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni si tiene conto di quello iscritto nello stato patrimoniale al lordo dell'ammodernamento, se effettuato il valore dei beni in locazione finanziaria, è fatto pari al corrispettivo complessivo del contratto.

*1-quater.* Il rapporto fra ricavi ed immobilizzazioni di cui al comma 1-*bis* è stabilito nelle seguenti misure:

- a) 1 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da immobilizzazioni finanziarie;
- b) 4 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da beni immobili;
- c) 15 per cento in tutti gli altri casi.

*1-quinquies.* Fermo l'ordinario potere di accertamento salvo prova contraria, il reddito delle società di comodo è determinato in misura pari al maggiore fra quello risultante dall'applicazione del comma 1-*bis* e quello derivante dall'applicazione dai seguenti coefficienti:

- a) 0,25 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-*quater*, lettera a);
- b) 2 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-*quater*, lettera b);
- c) 7 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per gli altri casi.

*1-sexies.* La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito determinato a norma del comma 1-*quinquies* non può consistere nella sola rispondenza alle scritture contabili del minor reddito asserito, ma deve essere sostenuta da oggettivi riferimenti a particolari e temporanee situazioni di mercato o territoriali che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobilizzazioni indicate al comma 1-*bis*.

*1-septies.* Le perdite di cui all'articolo 102 non possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile determinato a norma del comma 1-*quinquies*.

*1-octies.* Non si considerano in ogni caso società di comodo quelle in liquidazione per un periodo non superiore a cinque anni ovvero quelle sottoposte a procedura concorsuale.

*1-nonies.* Nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazioni in società di qualsiasi tipo non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società."

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

“L'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi di cui rispettivamente, agli articoli 2 e 3, da parte di società di comodo di cui all'articolo 89, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non è ammessa in detrazione nel periodo d'imposta in cui il reddito è determinato a norma del comma 1-*quinqüies* dello stesso articolo 89. Nel caso in cui il periodo d'imposta della società di comodo ai fini delle imposte sul reddito non coincida con l'anno solare, l'imposta indetraibile è proporzionalmente raggugliata al numero di mesi in cui la società di comodo ha operato nell'anno solare.

L'imposta considerata indetraibile in base al quinto comma deve essere versata contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 28 relativa all'anno solare successivo a quello cui la indetraibilità si riferisce ovvero portata in diminuzione del reddito eventualmente risultante dalla medesima”.

b) all'articolo 19-*bis*, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

“Nell'ipotesi in cui il reddito della società di comodo di cui all'articolo 89, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, venga determinato con i criteri di cui all'articolo 89, comma 1-*quinqüies*, dello stesso decreto per tre periodi d'imposta consecutivi, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti delle immobilizzazioni indicate nel citato articolo 89, comma 1-*bis*, eseguiti nel primo anno anteriore al triennio non è più ammessa in detrazione e deve essere portata in aumento dell'imposta dovuta nella dichiarazione annuale dell'anno successivo a quello in cui il presupposto di indetraibilità si è verificato”.

3. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 8. - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.

2. Le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate in diminuzione, rispettivamente, del reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi.

3. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5 nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate da ciascun socio o associato in diminuzione del corrispondente reddito impugnato al socio o

associato stesso, nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi. Le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale si sottraggono per ciascun socio nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei soli confronti dei soci accomandatari".

4. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 sostenuti da società semplici e per quelli della lettera b) sostenuti da società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, la detrazione spetta, ai singoli soci, nella proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito".

5. All'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora i debiti onerosi medi di un periodo d'imposta diversi da quelli garantiti da documenti commerciali depositati per l'incasso superino di oltre quattro volte il patrimonio dell'impresa, come determinato ai fini dell'imposta sul patrimonio netto, la parte di interessi passivi proporzionalmente attribuibile a tali debiti non è deducibile ai fini della determinazione del reddito dell'impresa debitrice".

6. All'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli interessi passivi maturati su debiti corrispondenti alla parte di capitale sottoscritto, ma non ancora versato ovvero ai versamenti o finanziamenti che i soci si sono impegnati ad eseguire e non hanno ancora eseguito non sono deducibili nella determinazione del reddito".

7. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente".

8. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, la lettera c-bis è abrogata.

9. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole «nella misura del 25 per cento» sono inserite le seguenti «se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi»;

b) l'articolo 3 è abrogato.

10. All'articolo 20, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole «a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice», sono soppresse.

11. L'interesse di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 4 per cento annuo.

12. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole «in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti «in misura pari al valore normale»;

b) al comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: «Concorre a formare il reddito anche la differenza positiva tra il prezzo praticato ai dipendenti, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, e del costo specifico di tali beni o servizi, o se inferiore il loro valore normale. Con decreto del Ministero delle finanze potranno essere fissati, per particolari categorie di cessioni e di prestazioni, criteri speciali di determinazione del valore normale o del costo specifico».

13. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente articolo».

**19.106**

DANIELE GALDI, DE LUCA, DE GUIDI, ROCCHI

*Al comma 6, sostituire le parole: «, ivi compreso» con la seguente: «escluso».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

*«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio*

dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**19.43**

GALLO, MARCHETTI, SALVATO, ROSSI, CAPONI,  
CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alle carriere dirigenziali».*

**19.14**

SCRIVANI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 maggio 1992, la cui vigenza viene prorogata al 6 maggio 1998».*

**19.1**

PREVOSTO, CHERCHI, TAMPONI, CAMPUS, CAD-  
DEO, LADU, MANIS, MARTELLI, MULAS

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine di cui al comma 22 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per la validità della graduatoria dei concorsi è prorogato di ulteriori dodici mesi».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Razionalizzazione della spesa pubblica)*

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica, per il triennio 1995-1997 tutti i Ministeri, nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitali di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, escluso quella relativa al personale».

**19.36**

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BER-  
GONZI, DIONISI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Le Amministrazioni di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono autorizzate a bandire corsi-concorsi di formazione e di aggiornamento per tutti i posti vacanti e disponibili per ogni qualifica, nell'osservanza del limite delle rispettive dotazioni organiche, riservati al personale interno per l'accesso alla qualifica immediatamente superiore a quella rivestita, purchè in possesso di una anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica di appartenenza».

**19.8**

MANFROI

*Al comma 7, sostituire le parole: «Successivamente al 30 giugno 1995» con le altre: «Successivamente agli adempimenti di cui al comma 6».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**19.37**

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dopo aver esperito la procedura degli accordi di mobilità».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**19.38**

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il personale docente di ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado in soprannumero o appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive può essere utilizzato*

negli istituti di istruzione secondaria superiore per il sostegno ai portatori di *handicap*».

**19.100**

PEDRIZZI, BATTAGLIA, BEVILACQUA

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Gli enti di ricerca che abbiano concluso, al 31 dicembre 1994, le operazioni di rideterminazione delle piante organiche in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, possono procedere ad assunzioni, per il triennio 1995-1997, entro il limite massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti non coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti per ciascun anno».

**19.15**

PODESTÀ

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. A decorrere dall'anno scolastico 1995-96, è istituito il ruolo dei docenti di sostegno nelle scuole medie di secondo grado con le stesse modalità previste per i docenti di sostegno della scuola dell'obbligo. Per il triennio 1995-97 la copertura dei posti così istituiti è assicurata limitatamente a quelli corrispondenti al numero dei docenti dichiarati soprannumerari in seguito alla soppressione di cattedre verificatasi in ogni istituzione scolastica di secondo grado».

**19.101**

PEDRIZZI

*Al comma 8, sostituire le parole: «1° gennaio 1992» con le altre: «1° gennaio 1991».*

**19.16**

SCRIVANI

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si considerano idonei coloro che abbiano superato le prove scritte e conseguito alle prove orali almeno sei decimi o punteggio equivalente qualora le votazioni medesime non siano state espresse in decimi».*

**19.17**

SCRIVANI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Per il triennio 1995-1997 gli idonei dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13

gennaio 1990, n. 43, come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, vengono inquadrati nel livello funzionale superiore secondo l'ordine di graduatoria, utilizzando i posti resisi disponibili a seguito di vacanza del personale».

**19.105**

MANIS

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. L'accesso ai profili professionali del personale scientifico del Ministero per i beni culturali e ambientali avviene direttamente alla nona qualifica funzionale e per esso è richiesto, senza alcuna eccezione, il possesso del diploma di laurea e del rispettivo ulteriore diploma conseguito dopo corso almeno biennale indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219. Gli appositi concorsi pubblici per titoli ed esami sono indetti dal predetto Ministero, che provvede anche a tutti gli adempimenti relativi alle assunzioni nei limiti dei contingenti fissati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».

**19.96**

BUCCIARELLI, ALBERICI, FALOMI, CRESCENZIO, ROCCHI

*Al comma 9, dopo le parole: «nonchè al personale» inserire le seguenti: «delle Forze armate»,».*

**19.82**

LA LOGGIA, D'ALÌ

*Al comma 9, dopo le parole: «nonchè al personale» inserire le seguenti: «delle Forze armate»,».*

**19.31**

CARNOVALI, COPERCINI, PERUZZOTTI

*Al comma 9, sostituire le parole: «Corpo di polizia penitenziaria» con le seguenti: «Ministero di grazia e giustizia».*

**19.3**

SILIQINI

*Al comma 9, sostituire le parole: «Corpo di polizia penitenziaria» con le seguenti: «Ministero di grazia e giustizia».*

**19.2**

PREIONI, FABRIS, ROVEDA

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè il personale della scuola di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e delle categorie protette».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Razionalizzazione della spesa pubblica)*

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica, per il triennio 1995-1997 tutti i Ministeri, nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitali di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, escluso quella relativa al personale».

**19.39**

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*All'emendamento 19.111 sopprimere il primo periodo, da: «Per il personale» fino a: «non di ruolo».*

**19.111/1**

BERGONZI, CUFFARO, SALVATO, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*All'emendamento 19.111, sopprimere il secondo periodo, da: «Per l'anno» fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

*«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».*

**19.111/2**

BERGONZI, CUFFARO, SALVATO, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

*Al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

*«Per il personale del comparto scuola continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993,*

n. 537, in materia di organici e di assunzione del personale di ruolo e non di ruolo. Per l'anno scolastico 1995-1996 i criteri di programmazione delle nuove nomine in ruolo del personale docente sono determinati con il decreto interministeriale previsto dal comma 15 dell'articolo 4 della citata legge n. 537 del 1993, in modo tale da contenere le assunzioni del personale docente nei posti delle dotazioni organiche provinciali, preordinate alle finalità di cui all'articolo 455 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, entro il limite del 50 per cento delle predette dotazioni».

**19.111**

IL GOVERNO

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè al personale delle università e degli osservatori nell'ambito degli stanziamenti annualmente previsti per ciascun ateneo».*

**19.92**

ALBERICI, MASULLO, BUCCIARELLI, PAGANO,  
ABRAMONTE, MAGRIS, MANIERI, BISCARDI,  
SCAGLIOSO, PASSIGLI, DOPPIO, FALOMI,  
CRESCENZIO, ROCCHI

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Il personale medico, in servizio come gettonato presso i policlinici universitari addetto all'assistenza, è mantenuto in servizio con nomina a tempo indeterminato, fino alla pubblicazione del bando dei relativi concorsi per l'immissione in ruolo».

**19.22**

MENSORIO, MAGLIOZZI, MANIERI, D'IPPOLITO

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. I professori universitari di prima e di seconda fascia, ai fini della progressione economica e giuridica della carriera, sono equiparati al trattamento giuridico ed economico dei magistrati».

**19.23**

MENSORIO, MAGLIOZZI

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Le istituzioni e gli enti di ricerca restano disciplinati dai commi 26, 27 e 28 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Essi, concluse le operazioni di rideterminazione delle piante organiche in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, possono procedere ad assunzioni per il triennio 1995-1997 entro il

limite massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti non coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti per ciascun anno».

**19.95**

ALBERICI, MASULLO, BUCCIARELLI, PAGANO,  
ABRAMONTE, MAGRIS, MANIERI, BISCARDI,  
SCAGLIOSO, PASSIGLI, DOPPIO, FALOMI,  
CRESCENZIO, ROCCHI

*Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle istituzioni e agli enti di ricerca continua ad applicarsi il comma 26 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537».*

**19.21**

BELLONI, BONANSEA, PEPE, BRIENZA, CAPO-  
NE

*Al comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti locali territoriali di cui al presente comma devono dare comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei posti vacanti. Entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio che avverrà prioritariamente in ambito regionale. In mancanza di tale trasmissione, entro il predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

*«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».*

**19.40**

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BER-  
GONZI, DIONISI

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

*«10-bis. Gli enti di ricerca che abbiano concluso, al 31 dicembre 1994, le operazioni di rideterminazione delle piante organiche in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, possono procedere ad assunzioni, per il triennio 1995-1997, entro il limite massimo del*

15 per cento per ciascun anno dei posti non coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti per ciascun anno».

19.12

CURTO, PEDRIZZI, BATTAGLIA

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano alle università, agli istituti nazionali ed agli enti di ricerca che operano con propri consigli di amministrazione e nell'ambito di risorse finanziarie definite dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica o da altri Ministeri competenti ».

19.7

MERIGLIANO

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Alle istituzioni e agli enti di ricerca continua ad applicarsi il comma 26 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

19.78

GALLOTTI

*Dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

«10-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano, altresì, alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che non versino in condizioni di squilibrio finanziario e che abbiano rideterminato la propria dotazione organica, le quali possono assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti e delle relative disponibilità di bilancio.

10-ter. Al fine di consentire l'attuazione della mobilità, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comunicano i posti vacanti al Dipartimento della funzione pubblica, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmette a ciascuna camera l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante le procedure di mobilità. In mancanza di tale trasmissione nel termine, la camera può avviare le procedure di assunzione».

19.80

D'ALÌ, LA LOGGIA

*Dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

«10-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano, altresì, alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che non versino in condizioni di squilibrio finanziario e che abbiano rideterminato la propria dotazione organica, le quali possono assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti e delle relative disponibilità di bilancio.

10-ter. Al fine di consentire l'attuazione della mobilità, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comunicano i posti vacanti al Dipartimento della funzione pubblica, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmette a ciascuna camera l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante le procedure di mobilità. In mancanza di tale trasmissione nel termine, la camera può avviare le procedure di assunzione».

19.99

DEMASI, COZZOLINO

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Al comma 6-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, introdotto dal comma 01 dell'articolo 2 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596 le parole: «La disposizione del presente comma si applica agli enti ancorchè disestati i cui organici,» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione del presente comma si applica anche agli enti locali disestati i cui organici,».

19.86

PINTO, FAVILLA, COSTA, CUSUMANO

*Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «di identico livello posti in mobilità da altri enti della regione» con le altre: «della stessa area funzionale posti in mobilità da altri enti».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

19.42

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 11, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Qualora non risultasse possibile, entro 90 giorni dall'avvenuta comunicazione, operare tali trasferimenti, detti enti possono procedere alla copertura dei posti vacanti mediante concorsi pubblici regolando la riserva dei posti per il personale in servizio secondo il disposto del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

19.41

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «In deroga ad ogni contraria disposizione, la quota del 25 per cento può essere superata fino a concorrenza del numero totale di posti vacanti in organico per i concorsi a posti della qualifica di dirigente. Per tali concorsi si applicano le disposizioni concernenti le prove, i requisiti per l'ammissione e le commissioni di concorso di cui all'articolo 19, comma 2, all'articolo 19, comma 3, ed agli articoli 3 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 1994, n. 439».

19.87

VILLONE, CASADEI MONTI, DE MARTINO Guido, GUERZONI, FONTANINI, PERLINGIERI, PIERONI, SALVATO, MARCHETTI, CARPINELLI, PASQUINO, D'IPPOLITO, MAGLIOZZI, MARINELLI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Fino al 31 dicembre 1995 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. I relativi oneri sono a carico delle singole amministrazioni».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

19.46

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI, PUGLIESE

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. I commi 7 e 8 dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, continuano ad avere efficacia per il triennio 1995-97, a prescindere dai limiti di età».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**19.45**

PUGLIESE, MARCHETTI, SALVATO, CAPONI,  
CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. I comuni che, pur essendo stati dichiarati dissestati, abbiano approvato il bilancio riequilibrato e siano nelle condizioni di dimostrare di avere le risorse economiche atte a sostenere i costi, possono procedere ad eventuali assunzioni ritenute indispensabili per la copertura di servizi essenziali dell'ente».

**19.26**

BRUNO GANERI

*Dopo il comma 11, inserire i seguenti:*

«11-bis. Agli enti locali ai quali è stato attribuito un contributo per il finanziamento dell'onere derivante dall'assunzione di personale occorrente per la costituzione dell'ufficio tecnico dei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, è assegnato un ulteriore contributo per l'integrale finanziamento dell'onere a decorrere dall'anno 1987.

11-ter. Il fondo previsto al capitolo 1603 "Fondo consolidato per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1995 è incrementato di lire 27 miliardi».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole: «214 miliardi» con le seguenti: «241 miliardi».*

*Ovvero, in subordine, all'articolo 25, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Con effetto dal periodo di imposta 1995 il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 marzo, 1991, n. 102, da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 458, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dall'applicazione della percentuale del 9 per cento sul corrispettivo pattuito».

19.85

PINTO, COVIELLO

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Al Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente si applicano, fino alla definizione della dotazione organica del personale del Ministero stesso, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, nel limite di 60 unità di personale che viene collocato in posizione di comando. I relativi oneri sono posti a carico del capitolo 1556 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente».

19.77

MANIS

*Al comma 14, sopprimere le parole: «e al Ministero del tesoro».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

19.47

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 15, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**19.48**

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'applicazione delle metodologie, già verificate, di congruità dei carichi di lavoro deve concludersi entro il 30 aprile 1995 per tutte le amministrazioni pubbliche tranne che per gli enti locali in quanto disciplinati dal decreto-legge n. 574 del 1994».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

*«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 15 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».*

**19.49**

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

*«15-bis. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica anche al contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.»*

**19.97**

MANIS

*Al comma 16, sopprimere le parole da: «allo scopo» fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

*«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 15 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».*

**19.50**

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 16, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministero del tesoro».*

**19.51**

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. Le disposizioni di cui ai commi 13, 14, 15 e 16 non si applicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle altre Amministrazioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».

**19.27**

PETRICCA

*Sopprimere il comma 17.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 15 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**19.52**

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. I provvedimenti assunti a norma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, concernenti il personale di provenienza ospedaliera esplicano comunque i propri effetti, purchè resi esecutivi dai competenti organi di controllo entro la data del 31 dicembre 1992».

**19.75**

GARATTI

*Sopprimere il comma 19.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 15 per cento. Il Ministro del

tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**19.53**

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Sopprimere il comma 20.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 15 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**19.54**

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Sopprimere il comma 21.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 15 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**19.55**

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Sopprimere il comma 22.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 15 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**19.56**

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 22, capoverso 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«fermo restando quanto previsto dall'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**19.44**

GALLO, MARCHETTI, SALVATO, ROSSI, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Sopprimere il comma 23.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 15 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**19.57**

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

«23-bis. I dipendenti della pubblica amministrazione che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Gli oneri contributivi relativi a tali trattamenti sono interamente a carico dello Stato sin dall'inizio dell'aspettativa».

**19.104**

PASSIGLI

*Sopprimere il comma 24.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio

dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**19.58**

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 24, sostituire le parole: «si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda o dell'avvio del procedimento di ufficio» con le seguenti: «si considera l'importo dello stipendio iniziale del livello di appartenenza, aumentato del 60 per cento. Per il personale dirigente si considera lo stipendio iniziale della qualifica e del grado effettivamente rivestito».*

*Inoltre al comma 26, aggiungere il seguente periodo: «In caso di pagamento di un ulteriore equo indennizzo per aggravamento o per cumulo di più infermità, la liquidazione viene effettuata applicando allo stipendio vigente alla data di presentazione della domanda, determinato con le modalità di cui al comma 24, la percentuale risultante dalla differenza di quelle previste tra le categorie assegnate nel tempo».*

**19.28**

PETRICCA

*Sopprimere il comma 25.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**19.59**

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Sopprimere il comma 27.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

19.60

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Sopprimere il comma 28.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

19.61

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Dopo il comma 30, inserire i seguenti:*

«30-bis. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a definire il quadro giuridico e a riordinare la disciplina in materia di trattamento economico e fiscale del personale a contratto, italiano ed estero, del Ministero degli affari esteri secondo i seguenti criteri e principi:

a) divieto di erogazione a tali dipendenti della indennità di servizio;

b) pagamento delle indennità e degli assegni nella valuta locale, se convertibile, ovvero in dollari, adeguando comunque di anno in anno l'entità degli emolumenti - espressa in lire - all'andamento del cambio rispetto alla valuta in cui sono effettuati i pagamenti;

c) parametrare le retribuzioni in riferimento al costo della vita e alle condizioni del mercato del lavoro della località nella quale viene assunto l'impiegato a contratto, prevedendo emolumenti sufficienti ad attirare gli elementi più qualificati ma tali comunque da determinare un risparmio dell'Amministrazione rispetto alla utilizzazione di impiegati di ruolo;

d) individuare un quadro di posizioni stipendiali, distinto per funzioni professionali e che tenga conto anche dell'anzianità di servizio e dei carichi familiari;

e) divieto di trasferimento dell'impiegato a contratto dall'uno all'altro Paese.

30-ter. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 30-bis sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè

su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia».

**19.103**

CIONI, BRATINA, LAURICELLA, BENVENUTI,  
CAMPO, SERRI

*Dopo il comma 30, inserire il seguente:*

«30-bis. Il personale del Ministero delle finanze che abbia conseguito l'idoneità a concorsi indetti ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301, inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento e nella IX qualifica funzionale, in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a 10 anni di effettivo servizio reso nelle stesse o in qualifiche delle ex carriere direttive, è inquadrato nella qualifica di primo dirigente dei ruoli di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni».

**19.81**

D'ALI, LA LOGGIA

*Dopo il comma 30, inserire il seguente:*

«30-bis. È fatta salva, con riferimento all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la legge 22 giugno 1988, n. 221, che estende al personale in servizio presso le cancellerie e segreterie giudiziarie il trattamento previsto dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27, in favore del personale di magistratura».

**19.74**

PELLITTERI

*Dopo il comma 30, inserire il seguente:*

«30-bis. È fatta salva, con riferimento all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la legge 28 giugno 1988, n. 221, che estende al personale in servizio presso le cancellerie e segreterie giudiziarie il trattamento previsto dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27, in favore del personale di magistratura».

**19.4**

PREIONI, ROVEDA, COPERCINI

*Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

«30-bis. È fatta salva, con riferimento all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la legge 28 giugno 1988, n. 221, che estende al personale in servizio presso le cancellerie e segreterie giudiziarie il trattamento previsto dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27, in favore del personale di magistratura».

**19.83**

LAURIA, COSTA, CUSUMANO

*Sopprimere il comma 31.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole: «214 miliardi» con le seguenti: «264 miliardi».*

**19.84**

BALLESI, TAMPONI, COSTA, CUSUMANO

*Sopprimere il comma 31.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**19.62**

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 31, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto per il personale del comparto degli enti locali dall'articolo 3, commi 6 e 6-bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596.».*

**19.18**

ZECCHINO

*Al comma 32, sostituire il capoverso 18 con il seguente:*

«18. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonché quelle di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100, e all'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, si applicano ai soli trasferimenti d'ufficio che comportano un effettivo spostamento da una ad altra sede di servizio sita in diversa località, purchè il cambiamento di sede comporti un effettivo disagio da comprovare, mediante idonea documentazione, secondo i criteri e le modalità previste in apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e del tesoro. Sulle indennità di trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

*Inoltre, dopo il comma 32 inserire il seguente:*

«32-bis. Il regolamento di cui al comma 32, capoverso 18, deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

19.79

LA LOGGIA, D'ALI

*Al comma 32, sostituire il capoverso 18 con il seguente:*

«18. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonchè quelle di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100, e all'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, si applicano ai soli trasferimenti d'ufficio che comportano un effettivo spostamento da una ad altra sede di servizio sita in diversa località, purchè il cambiamento di sede comporti un effettivo disagio da comprovare, mediante idonea documentazione, secondo i criteri e le modalità previste in apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e del tesoro. Sulle indennità di trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

*Inoltre, dopo il comma 32 inserire il seguente:*

«32-bis. Il regolamento di cui al comma 32, capoverso 18, deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

19.30

CARNOVALI, COPERCINI, PERUZZOTTI

*Al comma 32, sostituire il capoverso 18 con il seguente:*

«18. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonchè quelle di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100, e all'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, si applicano ai soli trasferimenti d'ufficio che comportano un effettivo spostamento da una ad altra sede di servizio sita in diversa località, purchè il cambiamento di sede comporti un effettivo disagio da comprovare, mediante idonea documentazione, secondo i criteri e le modalità previste in apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e del tesoro. Sulle indennità di trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

*Inoltre, dopo il comma 32 inserire il seguente:*

«32-bis. Il regolamento di cui al comma 32, capoverso 18, deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**19.10**

BAIOLETTI, CURTO, BATTAGLIA

*Al comma 32, capoverso 18, sostituire le parole: «sita in diversa località» con le seguenti: «sito in diverso comune» e sopprimere le parole da: «purchè il cambiamento di sede» fino alla fine del capoverso.*

*Ovvero, in subordine, al comma 32, capoverso 16, sostituire le parole da: «prevista dalle citate leggi si applicano» fino alla fine del comma con le seguenti: «le ritenute a titolo d'imposta si applicano nella misura unica del 27 per cento e l'indennità medesima non concorre alla formazione del reddito imponibile».*

**19.29**

PETRICCA

*Al comma 32, capoverso 18, secondo periodo, dopo le parole: «Sull'indennità di trasferimento», inserire le altre: «diversa da quella».*

**19.90**

BERTONI, LORETO, D'ALESSANDRO PRISCO,  
FORCIERI, ROCCHI

*Sopprimere il comma 33.*

*Consequentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 15 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**19.63**

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BER-  
GONZI, DIONISI

*Dopo il comma 34 aggiungere i seguenti:*

«34-bis. Il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, nella provincia di Bolzano si applica alle assunzioni di personale in tutte le aziende, società ed enti che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità escluso il personale stagionale di linee di trasporto funicolare.

34-ter. Il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applica altresì ai trasferimenti di personale delle società di cui al comma 1 da sedi o uffici situati in altre province a sedi o uffici situati in provincia di Bolzano».

19.19 FERRARI Karl, DUJANY, ZACCAGNA, PERIN, ROVEDA

*Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:*

«34-bis. All'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è aggiunto il seguente comma:

“4-bis. Il personale delle Amministrazioni dello Stato appartenente all'ex carriera direttiva, con almeno 19 anni di servizio complessivo, attualmente nella qualifica funzionale di IX livello e da almeno otto anni in quella di VIII livello, ovvero delle qualifiche ad esaurimento, di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è inquadrato a decorrere dal 1° gennaio 1995 nella qualifica iniziale di dirigente”».

19.11 CURTO, BATTAGLIA

*Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:*

«34-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è aggiunto il seguente comma:

“4-ter. Il personale della carriera di concetto inquadrato nella VII qualifica funzionale può chiedere di essere inquadrato, anche in soprannumero e previo superamento di esame-colloquio, nell'VIII qualifica funzionale della carriera direttiva, con il profilo professionale corrispondente alle mansioni superiori lodevolmente svolte per almeno due anni, purchè in possesso di un'anzianità di servizio non inferiore a 15 anni. Tale beneficio non potrà essere attribuito a chi, per effetto di norme analoghe a quella prevista dal presente comma, abbia comunque fruito di avanzamenti di carriera o promozioni a qualifiche superiori, conseguenti a valutazione delle mansioni svolte. L'esame-colloquio dovrà essere effettuato entro e non oltre l'anno 1995”».

19.102 CURTO

*Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:*

«34-bis. Le disposizioni previste all'articolo 4, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 16, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, si applicano anche ai lavoratori dipendenti nominati nei consigli direttivi degli enti di gestione dei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394».

19.88 MICELE, PREVOSTO, SCRIVANI, PAPPALARDO

*Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:*

«34-bis. Per il triennio 1995-1997 non sono consentiti richiami e trattenimenti in servizio di personale delle Forze armate, con esclusione dei trattenimenti in servizio del personale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, nonchè dei richiami e trattenimenti in servizio del personale dell'Arma dei carabinieri e degli ufficiali da impiegare presso le commissioni mediche per le pensioni di guerra e di invalidità civile e del collegio medico legale del Ministero della difesa. Le disposizioni del presente comma non si applicano al Corpo militare della Croce Rossa Italiana».

**19.91**

LORETO, FORCIERI, D'ALESSANDRO PRISCO,  
ROCCHI

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato  
con la Pubblica amministrazione)*

1. Le pubbliche amministrazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzano personale con rapporti di lavoro a tempo determinato, così come definito ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, prorogano tali rapporti fino al completamento dei concorsi per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle qualifiche funzionali».

**19.0.2**

PELELLA, DE LUCA, SICA, DONISE, GRUOSSO,  
MICELE, D'ALESSANDRO PRISCO, VILLONE,  
DE MARTINO Guido, LARIZZA, ROCCHI

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Associazioni e organizzazioni di pubblici dipendenti)*

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

“1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono autorizzate ad attribuire risorse finanziarie pubbliche e a impegnare pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni dei dipendenti pubblici nei limiti e con le modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro dei comparti pubblici interessati”.

2. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è abrogato».

19.0.1

PREVOSTO, CARPI

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Indennità di servizio e assegni di sede)*

1. I commi 43, 44, 45 e 46 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono sostituiti dai seguenti:

“43. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1995, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina delle indennità di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero.

44. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 43 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi per quanto concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri:

- a) riduzione complessiva della spesa;
- b) separazione delle indennità e degli assegni dai fondi per le spese di rappresentanza;
- c) individuazione delle responsabilità delle spese di rappresentanza nella persona del responsabile dell'ufficio e previsione di effettive procedure di controllo;
- d) commisurazione delle indennità e degli assegni agli oneri connessi al servizio all'estero, con speciale riguardo al costo degli alloggi e dei servizi nonché agli indici del costo della vita, ove esistenti;
- e) previsione di una maggiorazione per i familiari a carico, che tenga conto delle spese straordinarie per i figli in età scolare;
- f) ulteriore maggiorazione per le sedi disagiate;
- g) pagamento delle indennità e degli assegni nella valuta locale, se convertibile, ovvero in dollari, adeguando comunque di anno in anno l'entità degli emolumenti - espressa in lire - all'andamento del cambio rispetto alla valuta in cui sono effettuati i pagamenti;
- h) previsione, per il trattamento metropolitano del personale istituzionalmente chiamato a svolgere periodico servizio presso gli uffici all'estero, di specifiche indennità collegate alle effettive esigenze del servizio e ai maggiori oneri derivanti dall'esigenza di periodici trasferimenti.

45. Ad analoghi principi e criteri, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti, saranno informati gli altri decreti legislativi intesi a regolare la materia per le categorie di dipendenti non disciplinate dal comma 44.

46. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 43, 44 e 45 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia».

**19.0.4**

CAMPO, CIONI, BENVENUTI, BRATINA, SERRI

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Indipendenza della magistratura)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a garantire l'effettiva indipendenza dei magistrati ed il corretto svolgimento delle loro funzioni istituzionali, nel rispetto delle libertà costituzionalmente garantite, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri:

a) è vietata l'appartenenza dei magistrati a partiti politici, nonché ad associazioni per l'appartenenza alle quali è richiesto giuramento di fedeltà; i magistrati sono tenuti a dichiarare ai rispettivi organi di autogoverno l'appartenenza ad associazioni di qualsiasi genere;

b) ciascuna magistratura adotta un proprio codice etico volto a dettare i canoni di comportamento in materie non disciplinate dalla normativa vigente; il codice etico è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di esso sia espresso il parere delle Commissioni permanenti, competenti per materia;

c) i magistrati non possono accettare incarichi o esercitare attività di lavoro autonomo o subordinato ad eccezione dei seguenti:

1) incarichi conferiti dagli organi costituzionali, dalle autorità indipendenti o di garanzia, dagli organismi comunitari e internazionali;

2) insegnamento di livello universitario e postuniversitario;

3) partecipazione a commissioni di concorso pubblico prevista da leggi dello Stato;

4) collaborazione a quotidiani, periodici o a trasmissioni radiotelevisive, purchè non si risolvano in attività svolte professionalmente e si svolgano nel rispetto delle regole deontologiche e del codice etico;

5) partecipazione ad organismi elettorali previsti da leggi dello Stato;

6) partecipazione gratuita ad organi di enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato;

7) funzioni di giudice unico e di componente nell'ambito della giustizia sportiva e tributaria;

d) in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione, i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti possono svolgere attività di consulenza giuridica per il Governo nell'ambito esclusivo di funzioni predeterminate con il decreto stesso e con limiti di durata al

collocamento fuori ruolo, se previsto, e al periodo di svolgimento dell'incarico;

e) è consentita l'assegnazione di magistrati ordinari presso il Ministero di grazia e giustizia nell'ambito esclusivo di funzioni predeterminate con il decreto stesso;

f) tutte le attività consentite devono essere autorizzate dai rispettivi organi di autogoverno;

g) è assicurata adeguata pubblicità agli incarichi conferiti mediante l'istituzione di apposito elenco nominativo e con l'applicazione della disciplina della pubblicità dei redditi prevista per i membri del Parlamento e per gli amministratori degli enti pubblici.

2. Gli incarichi di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 7), il periodo di collocamento fuori ruolo di cui al comma 1, lettera d), e gli incarichi di cui al comma 1, lettera e), non potranno avere durata complessivamente superiore a cinque anni, rinnovabili per altri due anni, durante l'intero periodo di appartenenza del magistrato all'ordine giudiziario. Tale periodo è di sette anni per gli incarichi conferiti dalla Presidenza della Repubblica e di nove anni per quelli conferiti dalla Corte costituzionale.

3. Resta fermo il disposto dell'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

4. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con i decreti di cui al comma 1, le norme di coordinamento delle disposizioni ivi previste con tutte le altre leggi dello Stato non incompatibili, nonché le norme di carattere transitorio.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data della trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del detto parere».

**19.0.3**

**BRUTTI, IMPOSIMATO, LA FORGIA, MORANDO,  
RUSSO, SENESE, ROCCHI**

## **Art. 20.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In parziale deroga alle disposizioni legislative vigenti relative alla composizione delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità, contenute nell'articolo 198 del testo unico delle disposizioni in materia di pubblica istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la commissione giudicatrice degli esami di maturità nella scuola statale è composta dai docenti appartenenti al consiglio di classe ed è presieduta da un docente universitario o, in mancanza, da un preside o da un docente di ruolo di scuola secondaria superiore, diversa

da quella in cui ha luogo l'esame. I presidenti delle commissioni sono designati dal Ministero della pubblica istruzione».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 15 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

20.9

BERGONZI, CUFFARO, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, DIONISI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «nella provincia di cui fa parte il comune» fino a: «di altra regione» con le seguenti: «nel distretto di cui fa parte il comune sede di esame e tra il personale docente che abbia l'abituale dimora nel medesimo distretto e, per le specifiche discipline per le quali non sia possibile effettuare nomine in ambito distrettuale, tra il personale proveniente dalla provincia sede del distretto o, in subordine, da distretto limitrofo, da provincia limitrofa, da altra provincia della stessa regione o, ulteriormente in subordine, di altra regione».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

20.8

BERGONZI, CUFFARO, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, DIONISI

*Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Possono altresì far parte delle commissioni predette anche docenti già collocati in quiescenza, purchè non abbiano superato il 70° anno di età. I componenti delle commissioni medesime debbono dichiarare all'atto della nomina di non aver assistito alcun candidato nella preparazione agli esami».*

20.18

BATTAGLIA, PEDRIZZI

*Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «I presidenti delle commissioni sono nominati con le modalità di cui all'articolo 198, commi 4 e 6, del testo unico delle disposizioni in materia di pubblica istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».*

**20.5**

BISCARDI, ALBERICI, BRIENZA, ABRAMONTE,  
MANIERI, BERGONZI, PAGANO, BUCCIARELLI,  
SCAGLIOSO, ROCCHI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con decorrenza dall'anno scolastico 1994-1995, i compensi forfettari per gli esami di maturità sono stabiliti entro il limite di spesa complessiva di lire 140 miliardi».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**20.15**

BERGONZI, CUFFARO, DIONISI, CAPONI, CRIPPA,  
SALVATO, MARCHETTI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «i compensi» fino alla fine del comma con le seguenti: «i compensi sono definiti dalla contrattazione sindacale».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**20.10**

BERGONZI, CUFFARO, CAPONI, CRIPPA, SALVATO,  
MARCHETTI, DIONISI

*Al comma 2, sostituire le parole: «lire 116 miliardi» con le seguenti: «lire 140 miliardi».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**20.11**

BERGONZI, CUFFARO, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, DIONISI

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**20.16**

BERGONZI, CUFFARO, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, DIONISI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per tutti i concorsi - anche già banditi ma non ancora effettuati - del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado si applica il sistema della preselezione, secondo quanto previsto dall'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per il personale della scuola per la cui assunzione sia previsto il solo titolo di licenza media, a partire dal 1° gennaio 1995, si applica l'articolo 36, comma 1, lettera b), del medesimo decreto. I concorsi per l'assunzione del personale direttivo sono sospesi fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 537. A partire dal 1° settembre 1995 si provvede alla copertura dei posti di presidenza vacanti mediante incarico di reggenza ai presidi di ruolo. È abrogato l'articolo 477 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

**20.20**

LORENZI, SERRA, BRIENZA

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. A decorrere dal 1° settembre 1995 il pagamento degli stipendi e di ogni altra retribuzione agli insegnanti e al personale ATA di ruolo e

non di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine, e grado è disposto dal capo di istituto con l'emissione di mandati diretti all'istituto cassiere».

**20.6**

Boso

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. A decorrere dal 1° settembre 1995 il pagamento degli stipendi, delle retribuzioni e degli assegni fissi, indennità ed emolumenti dovuti al personale dipendente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è disposto dal capo di istituto con emissione di mandati diretti all'istituto cassiere di cui al comma 9, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La gestione degli stipendi, delle retribuzioni e degli assegni fissi del personale, nonché la consulenza fiscale, possono essere effettuati dalla singola scuola ovvero da altra istituzione scolastica, con la quale può stipulare apposita convenzione».

**20.19**

LORENZI, SERRA, BRIENZA

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «sentiti i coordinatori amministrativi».*

**20.14**

MANIS

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Dal 1° settembre 1995 la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, si effettua sulla base della tabella 3 allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, riordinata in conformità al disposto dell'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Dalla stessa data decorre la modificazione dei profili professionali del predetto personale definiti mediante l'assunzione dei criteri indicati nell'articolo 4, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, con atto della commissione di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 484».

**20.7**

BISCARDI, ALBERICI, BRIENZA, ABRAMONTE,  
MANIERI, BERGONZI, PAGANO, BUCCIARELLI,  
SCAGLIOSO, ROCCHI

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Dal 1° settembre 1995 la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, si effettua sulla base della tabella 3 allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, riordinata in conformità al disposto dell'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».

**20.3**

VEVANTE SCIOLETTI, BATTAGLIA, PEDRIZZI,  
CURTO, BEVILACQUA

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Il personale universitario collocato in aspettativa senza assegni per mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, conserva in ogni caso titolo al versamento da parte delle università, senza rivalsa, degli oneri contributivi relativi al suo trattamento economico sin dall'inizio dell'aspettativa».

**20.21**

PASSIGLI

*All'emendamento 20.22, sopprimere il comma 9-quater.*

**20.22/1**

BERGONZI, CUFFARO, SALVATO, CAPONI, MAR-  
CHETTI, DIONISI

*Dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«9-bis. Al fine di consentire l'acquisizione delle competenze professionali necessarie per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, per gli anni scolastici 1995-96, 1996-97 e 1997-98 una quota delle dotazioni organiche provinciali per la scuola elementare può essere utilizzata per la formazione dei docenti da destinare a tale insegnamento.

9-ter. La destinazione dei docenti alle attività indicate nel comma 9-bis non deve comunque determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

9-quater. I criteri per la determinazione annuale dei contingenti provinciali di personale di cui al comma 9-bis, i limiti per la concessione dei periodi di esonero dal servizio, nonché le modalità per l'attuazione delle relative iniziative sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica».

**20.22**

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 10.*

*Conseguentemente dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Razionalizzazione della spesa pubblica)*

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica, per il triennio 1995-1997 tutti i Ministeri, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitoli di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, escluso quella relativa al personale».

**20.12**

BERGONZI, CUFFARO, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, DIONISI

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Le promozioni del personale delle università, in applicazione degli articoli 15, comma 7, e 22, comma 6, della legge 21 febbraio 1986, n. 23, nonché gli inquadramenti disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore delle rispettive leggi o, nel caso di assunzione posteriore alla data stessa su posti di ruolo nelle carriere previste dal precedente ordinamento, dal giorno dell'assunzione».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole: «sono ridotti di 214 miliardi di lire» con le seguenti: «sono ridotti di 219 miliardi di lire».*

**20.17**

ALBERICI, BUCCIARELLI, PAGANO, SCAGLIOSO, BISCARDI, MASULLO, FALOMI, CRESCENZIO, ROCCHI

*Al comma 10, sostituire le parole da: «esclusivamente» fino alla fine del comma con le seguenti: «anche al personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima su qualifiche dell'ordinamento preesistente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di superamento del periodo di prova».*

**20.1**

MERIGLIANO

*Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi compreso il personale tecnico-amministrativo delle università per stranieri di*

Perugia e di Siena, statizzato ai sensi rispettivamente dell'articolo 27 e dell'articolo 26 della legge 29 gennaio 1986, n. 23».

20.4

CASTELLANI

*Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dalle università alla data di entrata in vigore della presente legge».*

20.2

MERIGLIANO

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. In armonia con i principi dell'autonomia universitaria, le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano alle università, nei limiti delle disponibilità dei relativi bilanci».

20.13

PERLINGIERI, TAMPONI, COSTA, CUSUMANO

#### Art. 21.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il trattamento economico complessivo di primo dirigente spetta anche ai dipendenti dell'Amministrazione dello Stato nominati segretari particolari dei Ministri e Sottosegretari di Stato, ai sensi dell'articolo 158, commi primo e terzo, della legge 12 luglio 1980, n. 312».*

21.1

CORRAO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, sono tenuti anche i soggetti che percepiscono emolumenti, compensi e indennità dall'Amministrazione pubblica o da società ed enti che ricevono finanziamenti, contributi o commesse pubbliche».

21.2

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il presente articolo non si applica ai redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali, ove consentite ai pubblici dipendenti dalla normativa vigente».

21.3

MAFFINI, BRIENZA, PRESTI

*Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Incarichi di consulenza)*

1. Al fine di garantire la piena e effettiva trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio. Il divieto riguarda altresì i rapporti di lavoro e quelli, anche di natura convenzionale, che possono essere stabiliti dalle amministrazioni con persone fisiche estranee all'amministrazione stessa per l'espletamento di attività e prestazioni particolari previste dalla legge.

2. In deroga al comma 1, gli incarichi conferiti e i rapporti stabiliti alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla prima data di scadenza o fino alla cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico o del rapporto stesso.

3. Il divieto viene meno con il raggiungimento da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali.

4. I soggetti e le amministrazioni interessati sono tenuti a comunicare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutte le notizie relative agli incarichi e ai rapporti di cui alla presente disposizione. In caso di inottemperanza per i soggetti di cui al comma 1 viene disposta la decadenza dell'incarico o la fine del rapporto con provvedimento dell'autorità amministrativa competente e viene comminata una sanzione pari al 100 per cento della controprestazione pecuniaria gravante in capo all'amministrazione stessa».

**21.0.1**

ROVEDA, BUSINELLI, PODESTÀ, COPERCINI,  
ARMANI

**Art. 22.**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole: «214 miliardi di lire» con le altre: «244 miliardi di lire».*

**22.1**

ROVEDA, COPERCINI, PODESTÀ, BUSNELLI, ARMANI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine le seguenti parole: «se non costituiti a titolo oneroso».*

**22.4**

FAVILLA, COSTA, CUSUMANO

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per la parte costituita con quote dedotte dal reddito complessivo».*

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, sopprimere le parole: «, nè agli effetti delle imposte sul reddito, »; sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le plusvalenze, comunque connesse con le operazioni di cui al comma 2, sono soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'8 per cento. Il pagamento potrà avvenire in forme rateali, ripartito in dodici rate mensili a far tempo dalla data dell'atto di scioglimento».

**22.8**

D'ALÌ, PEDRIZZI, GUGLIERI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla partecipazione a collegi e commissioni».

**22.6**

BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI, VIGEVANI

*Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «È altresì abrogato il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».*

**22.9**

PASQUINO, MANCONI, MAGRIS, MANTOVANI, ROCCHI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, è abrogato».

**22.3**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Il quarto periodo del comma 5 dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è sostituito dal seguente: "Le autovetture nonchè gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto nonchè con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto stesso in una data compresa tra il 2 maggio 1993 ed il 31 dicembre 1995, sono esenti dalla tassa speciale di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni, per i primi tre periodi annuali di pagamento delle tasse automobilistiche, nonchè per eventuali periodi per i quali siano dovuti i pagamenti integrativi. Per i periodi di esonero dal pagamento della tassa speciale, la tassa automobilistica deve essere corrisposta per gli stessi periodi fissi stabiliti per corrispondenti veicoli alimentati esclusivamente a benzina".

2-ter. Per le autovetture, nonchè per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica azionati con motore diesel, immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 1995 al 31 gennaio 1995, ed approvati con i seguenti limiti di emissione espressi in grammi/chilometro: CO 2,72 HC x NO + 0,97, particolato 0,14, nonchè secondo le altre modalità previste dal decreto del Ministero dell'ambiente 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1992, di recepimento della direttiva 91/441/CEE, il primo pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa C; allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, come sostituita dalla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni, e quelli relativi ai due successivi periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del Ministero delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non è dovuta la soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni. La sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo; se la carta di circolazione non è rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata anche nel foglio di via, da esibire all'ufficio incaricato della riscossione».

22.7

GIOVANELLI, BONAVITA, CADDEO, LONDEI,  
SARTORI, VIGEVANI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Fermo restando il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, sono fatti salvi in

ogni caso i comportamenti adottati prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge e non si fa luogo a rimborsi d'imposta, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

22.5

LAVAGNINI, CUSUMANO, COSTA

*Dopo l'articolo 22, inserire i seguenti:*

**«Art. 22-bis.**

*(Compensi per prestazioni di lavoro dipendente)*

1. Per il 1995 l'ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato corrisposto dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, non può superare l'importo lordo annuo di lire 60.000.000. Tale cifra è comprensiva di ogni indennità. Gli eventuali ulteriori diritti quesiti saranno pagati con titoli del tesoro rimborsabili fra venti anni con interessi annuali da percepirsi in misura dell'uno per cento.

**Art. 22-ter.**

*(Regioni ed enti locali)*

1. La disposizione di cui all'articolo 22-bis si applica anche ai compensi corrisposti dai comuni, dalle comunità montane, dalle province, dalle regioni e da ogni altro ente pubblico o di diritto locale.

**Art. 22-quater.**

*(Compensi di soggetti privati)*

1. Per i soggetti privati che erogano retribuzioni o compensi assimilabili in misura eccedente il limite previsto dall'articolo 22-bis, gli eventuali contributi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici saranno ridotti in misura corrispondente alla differenza tra la retribuzione o compenso assimilabile dovuto e quello di cui al suddetto limite.

**Art. 22-quinquies.**

*(Eletti al Parlamento)*

1. Lo stesso limite di cui all'articolo 22-bis si applica ai parlamentari ed a tutti i soggetti che coprono cariche pubbliche».

22.0.2

BRIGANDI

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Imprese editoriali)*

1. Le imprese editoriali che usufruiscono delle provvidenze alla stampa quotidiana di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, devono dal 1° gennaio 1995 adeguare gli emolumenti lordi totali in qualunque modo corrisposti ai giornalisti, in modo da non superare per i direttori responsabili, per le qualifiche intermedie e per i giornalisti professionisti gli emolumenti dei parlamentari italiani.

2. Gli emolumenti lordi totali si intendono comprensivi di compartecipazioni agli utili, *fringe-benefit*, alloggi, rimborsi spese, diarie, straordinari e qualsiasi altra somma pagata a qualsiasi titolo, al lordo di imposte e contributi obbligatori anche se non in forza di legge.

3. Nel caso di utilizzazioni parziali, gli adeguamenti si intendono *pro quota*, commisurate alla effettiva durata mensile della prestazione rispetto al tempo pieno.

4. Nel caso di inadempienza le provvidenze ricevute ai sensi delle disposizioni legislative di cui al comma 1, devono essere restituite all'erario dall'impresa beneficiata, gravate di interessi e sanzioni a decorrere dalla data da cui ha avuto inizio la violazione.

5. Al fine della determinazione degli interessi, delle sanzioni e delle prescrizioni di cui al comma 4 si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

6. Le presenti norme non si applicano alle imprese che non ricevono le provvidenze di cui al comma 1 o che vi rinuncino».

**22.0.1**

ROVEDA, COPERCINI, PODESTÀ, BUSNELLI, ARMANI

**Art. 23.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 23. - (*Fusioni e plusvalenze delle persone fisiche*). - 1. All'articolo 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e di ogni altro

diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente”;

b) la lettera c-bis) è abrogata.

2. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: “nella misura del 25 per cento” sono aggiunte le parole: “se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi”;

b) l'articolo 3 è abrogato.

3. All'articolo 20, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono abrogate le parole: “a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice”.

4. Sono abrogate le altre disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente articolo».

23.1

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 23. - (*Fusioni e plusvalenze delle persone fisiche*). - 1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e di ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente”;

b) la lettera c-bis) è abrogata.

2. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: “nella misura del 25 per cento” sono aggiunte le parole: “se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore

a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi»;

b) l'articolo 3 è abrogato.

3. All'articolo 20, comma 1, lettera f) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono abrogate le parole: "a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice".

4. Sono abrogate le altre disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente articolo».

**23.3**

BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI, VIGEVANI, MANTOVANI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'articolo 123, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 7, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che nulla è innovato per quanto concerne, in particolare, il regime delle rimanenze, che devono intendersi ricomprese tra i beni per cui è consentita l'iscrizione di plusvalenze intassabili».

**23.2**

D'ALI, LA LOGGIA

#### **Art. 24.**

*Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «È consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere» con le altre: «È fatto divieto all'amministrazione finanziaria di riconoscere».*

**24.5**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «vantaggi tributari conseguiti in» inserire le altre: «tutte le».*

*Conseguentemente, sopprimere le parole da: «poste in essere» fino alla fine del capoverso.*

**24.4**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 1, dopo il capverso 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanarsi entro il 31 maggio 1995, fissa i criteri e le condizioni in mancanza dei quali le operazioni di cui al comma 1 si intendono poste in essere senza valide ragioni economiche allo scopo esclusivo di ottenere il risparmio d'imposta».

**24.6** FARDIN, BARRA, VOZZI, SELLITTI, MODOLO,  
BALDELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 1994» con le seguenti: «31 dicembre 1989».*

*Conseguentemente, all'articolo 27, sopprimere il comma 1.*

**24.1** ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI,  
BERGONZI, DIONISI

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 1994» con le seguenti: «31 dicembre 1989».*

*Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le norme in materia di tassazione del reddito d'impresa si applicano in caso di coltivazione industriale di vegetali intendendo tale la coltivazione di fiori, frutta, ortaggi e funghi ottenuta mediante l'utilizzo di strutture, fisse o mobili che raddoppino la superficie coltivabile rispetto alla superficie catastale disponibile dall'imprenditore agricolo».

**24.2** ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI,  
BERGONZI, DIONISI

*Al comma 2, sostituire le parole: «in corso al 31 dicembre 1994» con le seguenti: «che inizia successivamente al 30 settembre 1994».*

**24.9** FAVILLA, COSTA, CUSUMANO

*Al comma 2, sostituire le parole: «in corso al 31 dicembre 1994» con le seguenti: «che inizia successivamente al 30 settembre 1994».*

*Inoltre, all'articolo 25:*

*al comma 1, sopprimere le parole: «le società cooperative,»;*

*al comma 6, sostituire le parole da: «il cui capitale non è superiore a» fino alla fine del comma con le seguenti: «il cui patrimonio netto non*

è superiore a 40 milioni di lire per le quali il reddito imponibile non può, comunque, essere inferiore a 4 milioni di lire e per le società a responsabilità limitata il cui patrimonio netto è superiore a 40 milioni, ma non a 150 milioni di lire per le quali il reddito imponibile non può, comunque, essere inferiore a 6 milioni di lire»;

*al comma 7, dopo le parole: «sostenuta da oggettivi riferimenti», inserire le seguenti: «al particolare settore in cui la società opera ovvero».*

*All'articolo 26, comma 5, sostituire le parole: «in corso al» con le seguenti: «successivo al».*

*All'articolo 27, comma 3, dopo le parole: «alle vedove» inserire le seguenti: «o alle persone già a carico e finchè mantengano i requisiti per essere considerati tali».*

*Conseguentemente, all'articolo 25:*

*al comma 2, sopprimere le parole: «, nè agli effetti delle imposte sul reddito,»;*

*sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le plusvalenze, comunque connesse con le operazioni di cui al comma 2, sono soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'8 per cento. Il pagamento potrà avvenire in forme rateali, ripartito in dodici rate mensili a far tempo dalla data dell'atto di scioglimento».

24.8

D'ALI, PEDRIZZI, GUGLIERI

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 1994» con le altre: «1° gennaio 1995».*

24.7

FARDIN, BARRA, VOZZI, SELLITI, MODOLO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare urbano è prevista la facoltà del proprietario di detrarre dalla propria dichiarazione dei redditi il 50 per cento dell'importo della relativa fattura di avvenuto pagamento, ammortizzabile nel triennio susseguente a quello di effettuazione del pagamento».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

24.3

MANZI, ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO,  
BERGONZI, DIONISI

*Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Apparecchi da gioco elettromagnetici e distributori automatici di cibo e bevande)*

1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'obbligo di installazione di lettori a scheda magnetica sugli apparecchi da gioco elettromagnetici od elettronici, nonché sui distributori automatici di cibo e bevande, installati in qualsiasi locale in cui abbia accesso il pubblico, nei luoghi di lavoro e nelle mense aziendali.

2. Le schede magnetiche necessarie all'utilizzo delle apparecchiature indicate al comma 1 devono essere vendute dai gestori in conformità alle normative fiscali vigenti.

3. Il Ministro delle finanze provvede, inoltre, ad effettuare il censimento di tutti gli apparecchi da gioco elettromagnetici od elettronici dovunque essi siano installati e posti a disposizione del pubblico».

24.0.1

ZANETTI

**Art. 25.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 25.**

*(Minimum tax per le società di comodo)*

1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

*1-bis.* Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che, anche in base a contratti di locazione finanziaria, alla chiusura del periodo d'imposta possiedono immobilizzazioni di cui all'articolo 2426, n. 1, 2, 3 e 4 del codice civile e che hanno realizzato un volume di ricavi di cui all'articolo 53 inferiore a quello risultante dall'applicazione del rapporto percentuale indicato nel comma 1-*quater* alle immobilizzazioni possedute, si considerano società di comodo.

*1-ter.* Il rapporto percentuale di cui al comma 1-bis è determinato in base alle risultanze medie del periodo d'imposta e dei precedenti due. Ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni si tiene

conto di quello iscritto nello stato patrimoniale al lordo dell'ammodernamento, se effettuato il valore dei beni in locazione finanziaria, è fatto pari al corrispettivo complessivo del contratto.

*1-quater.* Il rapporto fra ricavi ed immobilizzazioni di cui al comma *1-bis* è stabilito nelle seguenti misure:

- a) 1 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da immobilizzazioni finanziarie;
- b) 4 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da beni immobili;
- c) 15 per cento in tutti gli altri casi.

*1-quinquies.* Fermo l'ordinario potere di accertamento salvo prova contraria, il reddito delle società di comodo è determinato in misura pari al maggiore fra quello risultante dall'applicazione del comma *1-bis* e quello derivante dall'applicazione dai seguenti coefficienti:

- a) 0,25 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma *1-quater*, lettera a);
- b) 2 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma *1-quater*, lettera b);
- c) 7 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per gli altri casi.

*1-sexies.* La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito determinato a norma del comma *1-quinquies* non può consistere nella sola rispondenza alle scritture contabili del minor reddito asserito, ma deve essere sostenuta da oggettivi riferimenti a particolari e temporanee situazioni di mercato o territoriali che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobilizzazioni indicate al comma *1-bis*.

*1-septies.* Le perdite di cui all'articolo 102 non possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile determinato a norma del comma *1-quinquies*.

*1-octies.* Non si considerano in ogni caso società di comodo quelle in liquidazione per un periodo non superiore a cinque anni ovvero quelle sottoposte a procedura concorsuale.

*1-nonies.* Nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazioni in società di qualsiasi tipo non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società."

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

"L'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi di cui rispettivamente, agli articoli 2 e 3, da parte di società di comodo di cui all'articolo 89, comma *1-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non è ammessa in detrazione nel periodo d'imposta in cui il reddito è determinato a norma del comma *1-quinquies* dello stesso articolo 89. Nel caso in cui il

periodo d'imposta della società di comodo ai fini delle imposte sul reddito non coincida con l'anno solare, l'imposta indetraibile è proporzionalmente ragguagliata al numero di mesi in cui la società di comodo ha operato nell'anno solare.

L'imposta considerata indetraibile in base al quinto comma deve essere versata contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 28 relativa all'anno solare successivo a quello cui la indetraibilità si riferisce ovvero portata in diminuzione del reddito eventualmente risultante dalla medesima".

b) all'articolo 19-*bis*, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

"Nell'ipotesi in cui il reddito della società di comodo di cui all'articolo 89, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, venga determinato con i criteri di cui all'articolo 89, comma 1-*quinqüies*, dello stesso decreto per tre periodi d'imposta consecutivi, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti delle immobilizzazioni indicate nel citato articolo 89, comma 1-*bis*, eseguiti nel primo anno anteriore al triennio non è più ammessa in detrazione e deve essere portata in aumento dell'imposta dovuta nella dichiarazione annuale dell'anno successivo a quello in cui il presupposto di indetraibilità si è verificato".

3. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.

2. Le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate in diminuzione, rispettivamente, del reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi.

3. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5 nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate da ciascun socio o associato in diminuzione del corrispondente reddito impugnato al socio o associato stesso, nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi. Le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale si sottraggono per ciascun socio nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei soli confronti dei soci accomandatari".

4. All'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 sostenuti da società semplici e per quelli della lettera b) sostenuti da

società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, la detrazione spetta, ai singoli soci, nella proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito".

5. All'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora i debiti onerosi medi di un periodo d'imposta diversi da quelli garantiti da documenti commerciali depositati per l'incasso superino di oltre quattro volte il patrimonio dell'impresa, come determinato ai fini dell'imposta sul patrimonio netto, la parte di interessi passivi proporzionalmente attribuibile a tali debiti non è deducibile ai fini della determinazione del reddito dell'impresa debitrice".

6. All'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli interessi passivi maturati su debiti corrispondenti alla parte di capitale sottoscritto, ma non ancora versato ovvero ai versamenti o finanziamenti che i soci si sono impegnati ad eseguire e non hanno ancora eseguito non sono deducibili nella determinazione del reddito".

7. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente".

8. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, la lettera c-bis è abrogata.

9. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole «nella misura del 25 per cento» sono inserite le seguenti «se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi»;

b) l'articolo 3 è abrogato.

10. All'articolo 20, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole «a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice», sono soppresse.

11. L'interesse di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 4 per cento annuo.

12. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole «in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti «in misura pari al valore normale»;

b) al comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: «Concorre a formare il reddito anche la differenza positiva tra il prezzo praticato ai dipendenti, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, e del costo specifico di tali beni o servizi, o se inferiore il loro valore normale. Con decreto del Ministero delle finanze potranno essere fissati, per particolari categorie di cessioni e di prestazioni, criteri speciali di determinazione del valore normale o del costo specifico».

13. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente articolo».

25.14

MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI, ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 25.**

*(Minimum tax per le società di comodo)*

1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

*1-bis.* Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che, anche in base a contratti di locazione finanziaria, alla chiusura del periodo d'imposta possiedono immobilizzazioni di cui all'articolo 2426, n. 1, 2, 3 e 4 del codice civile e che hanno realizzato un volume di ricavi di cui all'articolo 53 inferiore a quello risultante dall'applicazione del rapporto percentuale indicato nel comma 1-*quater* alle immobilizzazioni possedute, si considerano società di comodo.

*1-ter.* Il rapporto percentuale di cui al comma 1-bis è determinato in base alle risultanze medie del periodo d'imposta e dei precedenti due. Ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni si tiene conto di quello iscritto nello stato patrimoniale al lordo dell'ammodernamento, se effettuato il valore dei beni in locazione finanziaria, è fatto pari al corrispettivo complessivo del contratto.

*1-quater.* Il rapporto fra ricavi ed immobilizzazioni di cui al comma *1-bis* è stabilito nelle seguenti misure:

- a) 1 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da immobilizzazioni finanziarie;
- b) 4 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da beni immobili;
- c) 15 per cento in tutti gli altri casi.

*1-quinquies.* Fermo l'ordinario potere di accertamento salvo prova contraria, il reddito delle società di comodo è determinato in misura pari al maggiore fra quello risultante dall'applicazione del comma *1-bis* e quello derivante dall'applicazione dai seguenti coefficienti:

- a) 0,25 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma *1-quater*, lettera a);
- b) 2 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma *1-quater*, lettera b);
- c) 7 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per gli altri casi.

*1-sexies.* La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito determinato a norma del comma *1-quinquies* non può consistere nella sola rispondenza alle scritture contabili del minor reddito asserito, ma deve essere sostenuta da oggettivi riferimenti a particolari e temporanee situazioni di mercato o territoriali che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobilizzazioni indicate al comma *1-bis*.

*1-septies.* Le perdite di cui all'articolo 102 non possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile determinato a norma del comma *1-quinquies*.

*1-octies.* Non si considerano in ogni caso società di comodo quelle in liquidazione per un periodo non superiore a cinque anni ovvero quelle sottoposte a procedura concorsuale.

*1-nonies.* Nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazioni in società di qualsiasi tipo non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società."

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 19, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

"L'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi di cui rispettivamente, agli articoli 2 e 3, da parte di società di comodo di cui all'articolo 89, comma *1-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non è ammessa in detrazione nel periodo d'imposta in cui il reddito è determinato a norma del comma *1-quinquies* dello stesso articolo 89. Nel caso in cui il periodo d'imposta della società di comodo ai fini delle imposte sul reddito non coincida con l'anno solare, l'imposta indetraibile è

proporzionalmente ragguagliata al numero di mesi in cui la società di comodo ha operato nell'anno solare.

L'imposta considerata indetraibile in base al quinto comma deve essere versata contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 28 relativa all'anno solare successivo a quello cui la indetraibilità si riferisce ovvero portata in diminuzione del reddito eventualmente risultante dalla medesima".

b) all'articolo 19-bis, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

"Nell'ipotesi in cui il reddito della società di comodo di cui all'articolo 89, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, venga determinato con i criteri di cui all'articolo 89, comma 1-quinquies, dello stesso decreto per tre periodi d'imposta consecutivi, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti delle immobilizzazioni indicate nel citato articolo 89, comma 1-bis, eseguiti nel primo anno anteriore al triennio non è più ammessa in detrazione e deve essere portata in aumento dell'imposta dovuta nella dichiarazione annuale dell'anno successivo a quello in cui il presupposto di indetraibilità si è verificato".

3. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.

2. Le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate in diminuzione, rispettivamente, del reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi.

3. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5 nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate da ciascun socio o associato in diminuzione del corrispondente reddito impugnato al socio o associato stesso, nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi. Le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale si sottraggono per ciascun socio nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei soli confronti dei soci accomandatari".

4. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 sostenuti da società semplici e per quelli della lettera b) sostenuti da società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo

5, la detrazione spetta, ai singoli soci, nella proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito”.

5. All'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-bis. Qualora i debiti onerosi medi di un periodo d'imposta diversi da quelli garantiti da documenti commerciali depositati per l'incasso superino di oltre quattro volte il patrimonio dell'impresa, come determinato ai fini dell'imposta sul patrimonio netto, la parte di interessi passivi proporzionalmente attribuibile a tali debiti non è deducibile ai fini della determinazione del reddito dell'impresa debitrice”.

6. All'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Gli interessi passivi maturati su debiti corrispondenti alla parte di capitale sottoscritto, ma non ancora versato ovvero ai versamenti o finanziamenti che i soci si sono impegnati ad eseguire e non hanno ancora eseguito non sono deducibili nella determinazione del reddito”.

7. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente”.

8. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, la lettera c-bis è abrogata.

9. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole «nella misura del 25 per cento» sono inserite le seguenti «se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi»;

b) l'articolo 3 è abrogato.

10. All'articolo 20, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole «a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice», sono soppresse.

11. L'interesse di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 4 per cento annuo.

12. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole «in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti «in misura pari al valore normale»;

b) al comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: «Concorre a formare il reddito anche la differenza positiva tra il prezzo praticato ai dipendenti, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, e del costo specifico di tali beni o servizi, o se inferiore il loro valore normale. Con decreto del Ministero delle finanze potranno essere fissati, per particolari categorie di cessioni e di prestazioni, criteri speciali di determinazione del valore normale o del costo specifico».

13. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente articolo».

**25.18**

BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI, VIGEVANI, CHERCHI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «le società cooperative» ed aggiungere alla fine le parole: «e le società costituite o interamente controllate da associazioni senza scopo di lucro».*

*Consequentemente, dopo l'articolo 25, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Fusioni e plusvalenze delle persone fisiche)*

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e di ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente;

b) la lettera c-bis) è abrogata.

2. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: "nella misura del 25 per cento" sono aggiunte le parole: "se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi";

b) l'articolo 3 è abrogato».

**25.17** BONAVITA, CADDEO, GAROFALO, LONDEI, SARTORI, VIGEVANI, CHERCHI, FALOMI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «le società cooperative».*

**25.2** BASTIANETTO, BEDIN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «le società cooperative.».*

**25.5** FAVILLA, COSTA, CUSUMANO

*Al comma 1, dopo le parole: «società cooperative» inserire le seguenti: «prive dei requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni».*

**25.24** FARDIN, BARRA, VOZZI, SELLITTI, GUBBINI, VOZZI, MODOLO, BALDELLI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «cinque dipendenti» fino alla fine del comma con le seguenti: «tre dipendenti e ricavi e proventi inferiori a lire 360 milioni. Sono escluse le società in liquidazione volontaria, quelle sottoposte a procedura concorsuale, le società di compravendita immobiliare e le società a responsabilità limitata la cui attività è svolta con il lavoro personale dei soci attestato o da una norma dello statuto sociale, o da una delibera della assemblea dei soci assunta all'unanimità».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 15 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**25.13** ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «escluse» fino alla fine del comma, con le seguenti: «Sono escluse le società in liquidazione volontaria, quelle sottoposte a procedura concorsuale, le società di compravendita immobiliare e le società a responsabilità limitata la cui attività è svolta con il lavoro personale dei soci attestato o da una norma dello statuto sociale, o da una delibera della assemblea ordinaria dei soci assunta all'unanimità».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Modificazioni al decreto  
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo.

2. Al primo comma dell'articolo 19 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, commi dal primo al settimo".

3. I commi terzo e quarto dell'articolo 19 sono sostituiti dai seguenti:

"Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al terzo comma non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere a), b), c) e d), delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b) e c), e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili".

4. Al primo comma dell'articolo 19-bis è premesso il seguente:

“La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati deve essere rettificata, in più o in meno, se i beni e i servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui i beni e i servizi ricevono diversa destinazione”.

5. Dopo il primo comma dell'articolo 19-bis è inserito il seguente:

“Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 deve essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza”.

6. Al primo periodo del sesto comma dell'articolo 21 sono aggiunte, in fine, le parole: “e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta”.

7. Al terzo comma dell'articolo 23, dopo le parole: “operazioni non imponibili o esenti” sono inserite le seguenti: “o escluse dal campo di applicazione dell'imposta”.

25.12

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 1, dopo le parole: «normale periodo d'imposta» inserire le seguenti: «o in liquidazione volontaria».*

25.11

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 1, dopo le parole: «controllata o straordinaria» aggiungere le altre: «e le società che hanno già deliberato la propria liquidazione ed il cui iter non è ancora concluso».*

25.9

LA RUSSA, PEPE, CAPONE, BELLONI, BRIENZA, NAPOLI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «ovvero quelle che operano esclusivamente nel settore agricolo ed abbiano un fatturato inferiore ai 600 milioni».*

25.3

CURTO, BATTAGLIA

*Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le altre: «e delle società di persone» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; ed*

eventuali plusvalenze sono soggette ad una imposta sostitutiva del 10 per cento».

25.21

FARDIN, BARRA, SELLITTI, GUBBINI, VOZZI,  
MODOLO, BALDELLI

*Al comma 2 sostituire le parole: «in misura fissa» con le seguenti: «in misura dell'1 per cento del valore catastale rivalutato dei beni».*

*Conseguentemente, al comma 10 premettere le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 1995,».*

25.8

THALER AUSSERHOFER

*Al comma 2, sopprimere le parole: «, nè agli effetti delle imposte sul reddito,».*

*Inoltre, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le plusvalenze, comunque connesse con le operazioni di cui al comma 2, sono soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'8 per cento. Il pagamento potrà avvenire in forme rateali, ripartito in dodici rate mensili».

25.15

FAVILLA, COSTA, CUSUMANO

*Al comma 3, sostituire le parole: «alle imposte sul reddito» con le parole: «ad una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito nella misura del 20 per cento».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 5.*

25.19

FARDIN, SELLITTI, BARRA, GUBBINI, VOZZI,  
BALDELLI, MODOLO

*Al comma 6, sopprimere le parole da: «aumentato dei finanziamenti» fino alla fine del comma.*

25.22

FARDIN, BARRA, VOZZI, SELLITTI, MODOLO,  
BALDELLI

*Al comma 6, sopprimere le parole da: «aumentato» fino a: «aziendali».*

25.10

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI,  
BERGONZI, DIONISI

*Al comma 6, sopprimere le parole: «aumentato dei finanziamenti da parte dei soci e di terzi destinati a immobilizzazioni».*

**25.20** FARDIN, SELLITI, BARRA, VOZZI, GUBBINI,  
MODOLO, BALDELLI

*Al comma 6, sostituire le parole: «salvo che per le società a responsabilità limitata il cui capitale» con le altre: «salvo nei casi in cui il capitale sociale».*

**25.25** FARDIN, BARRA, SELLITI, VOZZI, MODOLO,  
BALDELLI

*Al comma 6, dopo le parole: «società a responsabilità limitata» inserire le parole: «e le società cooperative».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 25, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Fusioni e plusvalenze delle persone fisiche)*

1. All'articolo 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e di ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente”;

b) la lettera c-bis) è abrogata.

2. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: “nella misura del 25 per cento” sono aggiunte le parole: “se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi”;

b) l'articolo 3 è abrogato».

**25.16** BONAVITA, CADDEO, GAROFALO, LONDEI, SAR-  
TORI, VIGEVANI, CHERCHI, CAVAZZUTI

*Al comma 6, sostituire le parole da: «il cui capitale non è superiore a» fino alla fine del comma con le seguenti: «il cui patrimonio netto non è superiore a 40 milioni di lire per le quali il reddito imponibile non può, comunque, essere inferiore a 4 milioni di lire e per le società a responsabilità limitata il cui patrimonio netto è superiore a 40 milioni, ma non a 150 milioni di lire per le quali il reddito imponibile non può, comunque, essere inferiore a 6 milioni di lire».*

25.6

FAVILLA, COSTA, CUSUMANO

*Al comma 7, dopo le parole: «sostenuta da oggettivi riferimenti», inserire le seguenti: «al particolare settore in cui la società opera ovvero».*

25.7

FAVILLA, COSTA, CUSUMANO

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

*«7-bis. Nell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente:*

*“8-quater. Indipendentemente dalle disposizioni contenute nei commi precedenti, non sono ammesse in deduzione le quote di ammortamento e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione di beni immobili, di aeromobili da turismo, di navi ed imbarcazioni da diporto, di autovetture, autoveicoli e motocicli, dati in affitto, noleggio o locazione, anche finanziaria, se e nella misura in cui le quote di ammortamento e le spese determinano una perdita fiscale deducibile ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 102. Le quote di ammortamento e le spese non dedotte in applicazione del presente comma possono essere portate in deduzione nella dichiarazione relativa ai successivi esercizi nella misura in cui trovano capienza nel reddito imponibile, non determinando perdite fiscali”.*

*7-ter. Nell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il quarto comma è inserito il seguente:*

*“4-bis. Indipendentemente dalle disposizioni contenute nei commi precedenti, il rimborso dell'eccedenza detraibile non può essere richiesto dal contribuente se e nella misura in cui l'eccedenza è determinata dall'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni immobili, di aeromobili da turismo, di navi ed imbarcazioni da diporto, di autovetture, autoveicoli e motocicli dati in affitto, noleggio o locazione, anche finanziaria, nonché dall'imposta relativa alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 o a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi. L'eccedenza non rimborsabile può essere portata in detrazione a norma degli articoli*

19 e 19-bis nei successivi periodi d'imposta, ma non può concorrere a formare un'eccedenza rimborsabile".

*7-quater.* Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, 7-bis e 7-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1994».

*Inoltre, sopprimere il comma 9.*

25.4

PEDRIZZI, CURTO, BATTAGLIA

*Sopprimere il comma 10.*

25.1

GUGLIERI, ROVEDA, COPERCINI, PODESTÀ,  
ARMANI, BUSNELLI

*Sopprimere il comma 10.*

25.23

FARDIN, BARRA, SELLITTI, VOZZI, MODOLO,  
BALDELLI

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Emissioni dei titoli di Stato)*

1. A partire dalle emissioni dei titoli di Stato previste per il 1995 non potranno essere previsti dal sistema bancario oneri commissioni e spese che superino globalmente la percentuale dello 0,50 per cento del valore dei titoli».

25.0.2

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI,  
BERGONZI, DIONISI

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Imposta sul valore aggiunto per le società di comodo)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. L'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi di cui

all'articolo 89, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è ammessa in detrazione nel periodo d'imposta in cui il reddito è determinato a norma del comma 5 dell'articolo 89 citato. Nel caso in cui il periodo d'imposta della società di comodo ai fini delle imposte sul reddito non coincide con l'anno solare, l'imposta indetraibile è proporzionalmente ragguagliata al numero di mesi in cui la società di comodo ha operato nell'anno solare.

4-ter. L'imposta considerata indetraibile in base al comma 5 deve essere versata contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 28 relativa all'anno solare successivo a quello cui la indetraibilità si riferisce ovvero portata in diminuzione del reddito eventualmente risultante dalla medesima".

b) All'articolo 19-bis, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nell'ipotesi in cui il reddito delle società di comodo cui all'articolo 87, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, venga determinato con i criteri di cui all'articolo 89, comma 5, dello stesso decreto per tre periodi d'imposta consecutivi, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti delle immobilizzazioni indicate nel citato articolo 89, comma 2, eseguiti nel primo anno anteriore al triennio non è più ammessa in detrazione e deve essere portata in aumento dell'imposta dovuta nella dichiarazione annuale dell'anno successivo a quello in cui il presupposto di indetraibilità si è verificato".

25.0.1

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Imposta sul valore aggiunto per le società di comodo)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. L'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 89, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è ammessa in detrazione nel periodo d'imposta in cui il reddito è determinato a norma del comma 5 dell'articolo 89 citato. Nel caso in cui il periodo d'imposta della società di comodo ai fini delle imposte sul reddito non coincide con l'anno solare, l'imposta indetraibile è proporzionalmente ragguagliata al numero di mesi in cui la società di comodo ha operato nell'anno solare".

“4-ter. L'imposta considerata indetraibile in base al comma 5 deve essere versata contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 28 relativa all'anno solare successivo a quello cui la indetraibilità si riferisce ovvero portata in diminuzione del reddito eventualmente risultante dalla medesima”.

b) all'articolo 19-bis, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-bis. Nell'ipotesi in cui il reddito delle società di comodo cui all'articolo 87, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, venga determinato con criteri di cui all'articolo 89, comma 5, dello stesso decreto per tre periodi d'imposta consecutivi, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti delle immobilizzazioni indicate nel citato articolo 89, comma 2, eseguiti nel primo anno anteriore al triennio non è più ammessa in detrazione e deve esser portata in aumento dell'imposta dovuta nella dichiarazione annuale dell'anno successivo a quello in cui il presupposto di indetraibilità si è verificato”.

**25.0.3**

BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI, VIGEVANI

#### **Art. 26.**

*Al comma 1, sostituire le parole da: «del 55 per cento» fino alla fine del comma con le seguenti: «del 40 per cento ed i vigenti redditi agrari sono rivalutati del 30 per cento».*

**26.3**

FIEROTTI, CORMEGNA, LA RUSSA, BUCCI, CUSIMANO, MARINI, DI BELLA, FERRARI FRANCESCO, CORVINO, BORGIA, GANDINI, NATALI, RECCIA

*Al comma 1, sostituire le parole da: «55 per cento» alla fine del comma con le seguenti: «20 per cento e i vigenti redditi agrari sono rivalutati del 10 per cento».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria “acquisto di beni e servizi” del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**26.9**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «del 55 per cento» fino alla fine del comma con le seguenti: «del 40 per cento ed i vigenti redditi agrari sono rivalutati del 30 per cento».*

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 2, alla tabella C, sotto la rubrica Ministero dei lavori pubblici, alla voce decreto legislativo n. 143 del 1994: «ENAS» modificare gli importi come segue:*

«1996: 150.000  
1997: 150.000».

**26.13**

FERRARI Francesco, TAMPONI, COSTA, CUSUMANO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «55 per cento» fino alla fine del comma con le seguenti: «40 per cento e i vigenti redditi agrari sono rivalutati del 30 per cento».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Razionalizzazione della spesa pubblica)*

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica, per il triennio 1995-1997, tutti i Ministeri, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitoli di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, escluso quella relativa al personale».

**26.8**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «55 per cento» fino alla fine del comma con le seguenti: «45 per cento e i vigenti redditi agrari sono rivalutati del 15 per cento».*

*Inoltre, sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 26, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Fusioni e plusvalenze delle persone fisiche)*

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre

partecipazioni analoghe, nonchè dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e di ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente”;

b) la lettera c-bis) è abrogata.

2. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: “nella misura del 25 per cento” sono aggiunte le seguenti: “se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi”;

b) l'articolo 3 è abrogato».

**26.15**

BONAVITA, CADDEO, GAROFALO, LONDEI, SARTORI, VIGEVANI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La norma di cui al presente comma non si applica ai terreni ove si esercitano attività di rimboschimento, di silvicoltura o faunistiche».*

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole: «214 miliardi» con le altre: «294 miliardi».*

**26.12**

FERRARI Francesco, TAMPONI, COSTA, CUSUMANO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La norma di cui al presente comma si applica ai terreni ove si esercitino attività di rimboschimento e fungicoltura, silvicoltura o faunistiche».*

**26.1**

D'IPPOLITO VITALE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La norma di cui al presente comma non si applica ai terreni ove si esercitino attività di rimboschimento, di silvicoltura o faunistiche».*

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole: «214 miliardi» con le altre: «294 miliardi».*

**26.2**

BUCCI, BORGIA, CORMEGNA, FERRARI Francesco, LA RUSSA, CORVINO, GANDINI, FIEROTTI, CUSIMANO, MARINI, DI BELLA, NATALI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il regime fiscale per l'agricoltura e per la pesca, previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, non è applicabile alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Razionalizzazione della spesa pubblica)*

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica, per il triennio 1995-1997, tutti i Ministeri, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitoli di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, escluso quella relativa al personale».

**26.7**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 2, sostituire le parole: «al 37 per cento e al 32 per cento» con le altre: «al 30 per cento ed al 25 per cento».*

*Conseguentemente ridurre di 70 miliardi il fondo relativo al compenso per lavoro straordinario ai dipendenti pubblici (iscritto nella tabella 2, «Stato di previsione del Ministero del tesoro»).*

**26.5**

LA RUSSA, GANDINI, BORGIA, CORMEGNA, FERRARI Francesco, CORVINO, FIEROTTI, BUCCI, CUSIMANO, MARINI, DI BELLA, RECCIA, NATALI

*Al comma 2, sostituire le parole: «al 37 per cento e al 32 per cento» con le parole: «al 30 per cento e al 25 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole: «214 miliardi» con le seguenti: «1.052 miliardi».*

**26.10**

FERRARI Francesco

*Sopprimere i commi 3 e 5.*

**26.4**

ROBUSTI, FERRARI Francesco, GANDINI,  
BORGIA, CORMEGNA, LA RUSSA, RECCIA,  
CORVINO, FIEROTTI, NATALI, BUCCI, CUSI-  
MANO, MARINI, DI BELLA, CARINI

*Sopprimere i commi 3 e 5.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole:  
«214 miliardi» con le seguenti: «519 miliardi».*

**26.11**

FERRARI Francesco, COSTA, CUSUMANO

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 26, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Fusioni e plusvalenze delle persone fisiche)*

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e di ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente”;

b) la lettera c-bis è abrogata.

2. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: “nella misura del 25 per cento” sono aggiunte le parole: “se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi”;

b) l'articolo 3 è abrogato».

**26.14**

BONAVITA, CADDEO, GAROFALO, LONDEI, SAR-  
TORI, VIGEVANI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

**«Art. 26-bis.**

*(Modificazioni al decreto  
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo.

2. Al primo comma dell'articolo 19, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, commi dal primo al settimo".

3. I commi terzo e quarto dell'articolo 19 sono sostituiti dai seguenti:

"Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al terzo comma non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere a), b), c) e d), delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonchè delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b) e c), e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili".

4. Al primo comma dell'articolo 19-bis è premesso il seguente:

"La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati deve essere rettificata, in più o in meno, se i beni e i servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella

dichiarazione relativa all'anno in cui i beni e i servizi ricevono diversa destinazione".

5. Dopo il primo comma dell'articolo 19-bis è inserito il seguente:

"Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 deve essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza".

6. Al primo periodo del sesto comma dell'articolo 21 sono aggiunte, in fine, le parole: "e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta".

7. Al terzo comma dell'articolo 23, dopo le parole: "operazioni non imponibili o esenti" sono inserite le seguenti: "o escluse dal campo di applicazione dell'imposta".

26.6

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Sopprimere il comma 5.*

26.16

CURTO

*Al comma 5, sostituire le parole: «in corso al» con le seguenti: «successivo al».*

26.17

FAVILLA, COSTA, CUSUMANO

#### **Art. 27.**

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire i seguenti:*

#### **«Art. 27-bis.**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al terzo comma, lettera e), sono aggiunte, in fine, le parole: "a condizione che il soggetto conferitario abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari";

2) al terzo comma, lettera f), sono aggiunte, in fine, le parole: "a condizione che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari";

b) all'articolo 19:

1) nel primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati

esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma";

2) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

«Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa deve essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza»;

d) all'articolo 21, al primo periodo del sesto comma, sono aggiunte le parole: "e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta";

e) all'articolo 23, al terzo comma, dopo le parole: "operazioni non imponibili o esenti", sono aggiunte le seguenti: "o escluse dal campo di applicazione dell'imposta"».

**«Art. 27-ter.**

*(Accertamento del valore)*

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto.

2. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni».

**27.50**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. A decorrere dall'anno 1995, i canoni annui per i beni patrimoniali e per quelli demaniali ad uso abitativo dello Stato, concessi o locati a privati, sono, anche eventualmente in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, calcolati con riferimento alla normativa vigente in materia di equo canone e di patti in deroga».

**27.35**

BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI, VIGEVANI

*Al comma 1, dopo la parola: «privati» inserire le seguenti: «, nonchè i canoni annui concernenti i minerali solidi e gli idrocarburi».*

**27.51**

IL GOVERNO

*Al comma 1, sostituire la cifra: «2,5» con la seguente: «2».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Razionalizzazione della spesa pubblica)*

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica, per il triennio 1995-1997, tutti i Ministeri, ivi compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitoli di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, escluso quella relativa al personale».

**27.22**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 1, sostituire le parole: «pari a 2,5 volte» con le seguenti: «pari a 2 volte».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione della spesa pubblica). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**27.29**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 1, sostituire la cifra: «2,5» con la seguente: «1,5».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 15 per cento. Il Ministro del

tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**27.21** ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 1, aggiungere, il fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dalla rivalutazione i canoni per i beni del demanio forestale concessi alle imprese turistiche o che svolgono attività ricreative».*

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, aumentare l'importo in misura corrispondente.*

**27.38** CASADEI MONTI, BARBIERI, CRESCENZIO

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**27.41** ANGELONI, SCIVOLETTO, ROGNONI, CARPINELLI, STAJANO, PELLEGRINO, MANTOVANI

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**27.28** ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Sopprimere il comma 2.*

**27.36** ANGELONI, SCIVOLETTO, ROGNONI, CARPINELLI, STAJANO, PELLEGRINO, ROCCHI

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ad uso» inserire la seguente: «non».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio

dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 15 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**27.27** ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «anno di imposta 1993» con le seguenti: «anno di imposta 1992».*

**27.25** ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'aumento di cui al presente comma non si applica ai soggetti che subiscano un aumento del canone relativo al 1994 conseguente alla emanazione dei decreti ministeriali previsti dal comma 3 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 15 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**27.18** ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: «non».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**27.19** ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 3, dopo le parole: «legge 24 dicembre 1993, n. 537.», inserire il seguente periodo: «A seguito dell'aumento, il canone non può comunque essere superiore al canone determinato con i parametri di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 20 per cento».*

**27.47**

FARDIN, BARRA, VOZZI, SELLITI, MODOLO,  
BALDELLI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai beni patrimoniali e demaniali di cui al presente articolo non si applica per cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge l'adeguamento ISTAT di cui alla legge 27 luglio 1978 n. 392».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**27.20**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI,  
DIONISI, BERGONZI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1995, e fino alla ridefinizione, da parte del CIPE, dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i canoni annui per i beni patrimoniali dello Stato destinati ad uso abitativo, concessi o locati a privati e gestiti dagli Istituti autonomi case popolari, nonché per gli altri alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, sono rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994, del 50 per cento. La determinazione della quota A) di cui al paragrafo 11 della delibera CIPE 19 novembre 1981 si calcola in forma residuale per gli anni dal 1986 al 1994. Restano ferme le attribuzioni delle province autonome di Trento e di Bolzano».

*Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: «nonchè i beni patrimoniali adibiti ad abitazione e gestiti dagli Istituti autonomi case popolari, già assoggettati al regime dell'equo canone» e, al comma 5, sostituire le parole: «del presente articolo» con le altre: «dei commi 1 e 2».*

**27.4**

ARMANI, COPERCINI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Sono fatti salvi dall'aumento di cui ai commi 1 e 2, in ogni caso, i beni patrimoniali dello Stato e le porzioni di demanio marittimo concessi o comunque affidati in uso per l'esercizio delle attività di protezione sociale di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, cui non si applica neppure il disposto dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

27.11

PETRICCA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Sono esclusi dall'incremento di cui al presente articolo i locali utilizzati per alloggi di servizio o in godimento alle vedove di pubblici dipendenti e alle associazioni aventi carattere assistenziale riconosciuto con decreto del Ministro dell'interno oltre che alle associazioni con finalità culturali, sociali e sportive senza scopo di lucro formalmente dichiarato nelle rispettive norme statutarie o regolamentari registrate nelle forme di legge e adeguate ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Fusioni e plusvalenze delle persone fisiche)*

1. All'articolo 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e di ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente”;

b) la lettera c-bis) è abrogata.

2. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: “nella misura del 25 per cento” sono aggiunte le parole: “se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore

a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi”;

b) l'articolo 3 è abrogato».

**27.39**

BONAVITA, CADDEO, GAROFALO, LONDEI, SARTORI, VIGEVANI

*Al comma 3, dopo le parole: «non superiore a quaranta milioni di lire», inserire le seguenti: «alle associazioni combattentistiche e d'arma legalmente riconosciute».*

**27.33**

LA LOGGIA, D'ALI

*Al comma 3, dopo le parole: «non superiore a quaranta milioni di lire», inserire le seguenti: «alle associazioni combattentistiche e d'arma legalmente riconosciute».*

**27.13**

CARNOVALI, COPERCINI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, sostituire la parola: «quaranta» con la seguente: «ottanta».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:*

*«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria “acquisto di beni e servizi” del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».*

**27.17**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 3, dopo le parole: «con finalità culturali, sociali, sportive, assistenziali e religiose senza fini di lucro» aggiungere le seguenti: «e alle Associazioni combattentistiche e d'Arma legalmente riconosciute».*

**27.12**

PETRICCA, RAMPONI

*Al comma 3, dopo le parole: «alle vedove» inserire le seguenti: «o alle persone già a carico e finchè mantengano i requisiti per essere considerate tali».*

**27.49**

FAVILLA, COSTA, CUSUMANO



quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del 20 per cento per reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a 60 milioni e del 50 per cento per reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre i 60 milioni. L'Amministrazione della difesa ha la facoltà di concedere proroghe temporanee.

3-ter. Nell'articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497, come modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, le parole: "sulla base delle disposizioni di legge vigente in materia di canone sociale" sono sostituite dalle seguenti "sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone".

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole: «214 miliardi» con le seguenti: «220 miliardi».*

**27.31**

DELFINO, TAMPONI

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:*

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**27.15**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. I finanziamenti pubblici destinati all'acquisto, alla realizzazione e al recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica non concorrono a formare il reddito degli Istituti autonomi case popolari».

**27.5**

ARMANI, COPERCINI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Il tasso di interesse da applicare alle dilazioni di pagamento per l'acquisto degli alloggi di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, è pari al 10 per cento. Agli alloggi di cui al presente comma si applica il trattamento tributario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 15 della legge 24

dicembre 1993, n. 537, fatte salve le esenzioni già previste per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato e degli enti locali».

**27.6**

ARMANI, COPERCINI

*Sopprimere il comma 6.*

**27.14**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 6, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «dalla data di ricevimento della apposita comunicazione contenente la richiesta e la quantificazione dell'adeguamento del canone annuale».*

**27.24**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comunque nel rispetto della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni».*

**27.52**

ZACCAGNA

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In previsione del nuovo Modello di difesa, i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali e demaniali inerenti l'Amministrazione della difesa, che per il 1995 non potranno essere inferiori a lire 500 miliardi, sono iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa».*

**27.30**

MANCINO, FOLLONI, COSTA, CUSUMANO

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In previsione del nuovo Modello di difesa, i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali e demaniali inerenti l'Amministrazione della difesa, che per il 1995 non potranno essere inferiori a lire 500 miliardi, sono iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa nei capitoli relativi all'ammodernamento».*

**27.1**

CURTO

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In previsione del nuovo Modello di difesa, i proventi derivanti dall'alienazione di beni*

patrimoniali e demaniali inerenti l'Amministrazione della difesa, che per il 1995 non potranno essere inferiori a lire 500 miliardi, sono iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa nei capitoli relativi all'ammodernamento».

**27.9**

FRONZUTI, BELLONI, BONANSEA, PEPE

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In previsione del nuovo Modello di difesa, i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali e demaniali inerenti l'Amministrazione della difesa, che per il 1995 non potranno essere inferiori a lire 500 miliardi, sono iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa nei capitoli relativi all'ammodernamento».*

**27.2**

FOLLONI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In previsione del nuovo Modello di difesa, i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali e demaniali inerenti l'Amministrazione della difesa, che per il 1995 non potranno essere inferiori a lire 500 miliardi, sono iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa nei capitoli relativi all'ammodernamento».*

**27.7**

MASIERO, COPERCINI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A valere sui proventi derivanti al bilancio dello Stato dai predetti beni patrimoniali e demaniali della difesa ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per soddisfare le esigenze essenziali di ammodernamento e rinnovamento della difesa».*

**27.3**

CECCATO, PERUZZOTTI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A valere sui proventi derivanti al bilancio dello Stato dai predetti beni patrimoniali e demaniali della difesa ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per soddisfare le esigenze essenziali di ammodernamento e rinnovamento della difesa».*

**27.10**

CARNOVALI, COPERCINI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle somme versate al bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, e successive modificazioni, relativamente ai predetti beni patrimoniali e demaniali della difesa, il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per soddisfare le esigenze minime di ammodernamento e rinnovamento previste dal modello di difesa».*

**27.34**

LA LOGGIA, D'ALI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A valere sui proventi derivanti al bilancio dello Stato dai predetti beni patrimoniali e demaniali della Difesa ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per soddisfare le esigenze essenziali di ammodernamento della Difesa, nei limiti di lire 500 miliardi per l'anno 1995, e destinati prioritariamente ai programmi già definiti ed in corso di attuazione».*

**27.46**

FORCIERI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1995 i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni».*

**27.23**

MARCHETTI, SALVATO, ROSSI, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*«7-bis. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 22 della legge 6 settembre 1990 n. 223, le parole: «lire 20 milioni» sono sostituite con le seguenti: «lire 300 milioni».*

**27.44**

PASQUINO, FALOMI, CHERCHI, ROCCHI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*«7-bis. Sono esclusi dall'incremento di cui al comma 1 i canoni minerari relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione dei giacimenti di minerali, solidi, liquidi e gassosi».*

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole: «214 miliardi» con le altre: «217 miliardi».*

27.32

TAMPONI, DELFINO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1995 gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi case popolari sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili».

27.40

ANGELONI, SCIVOLETTO, ROGNONI, PELLEGRINO, STAJANO, CARPINELLI, CHERCHI, ROCCHI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1995 gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi case popolari sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili».

27.8

ALÒ, FAGNI

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis**

*(Gioco del lotto)*

1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto in modo che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta e che successivamente sia estesa a tutti i tabaccaï richiedenti. Per conseguire tali obiettivi è abrogato il requisito della distanza dalla ricevitoria più vicina previsto dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987».

27.0.1

DUJANY

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

1. All'articolo 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole da: "della variazione" fino alla fine

del comma sono sostituite dalle seguenti: "del tasso di inflazione programmato";

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "per i contratti di locazione stipulati in base all'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, l'aggiornamento di cui al primo comma non si applica".

**27.0.2**

FAGNI, ALÒ

*In via subordinata all'emedamento 27.0.2, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Aggiornamento del canone)*

1. All'articolo 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"L'aggiornamento di cui al primo comma non si applica ai contratti di locazione stipulati in base all'articolo 11 della legge 8 agosto 1992, n. 359".

**27.0.5**

FAGNI, ALÒ

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Agevolazioni fiscali per il conduttore)*

1. Il conduttore di un alloggio locato ad uso abitativo ha diritto a portare in deduzione dal reddito imponibile, ai fini del pagamento dell'IRPEF, il canone di locazione pagato nella misura del 30 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè il reddito complessivo familiare derivi esclusivamente o in maniera preponderante da lavoro dipendente o da pensione».

**27.0.4**

FAGNI, ALÒ

*Dopo l'articolo 27, inserire i seguenti:*

**«Art. 27-bis.**

*(Locazione di immobile)*

1. Fino alla revisione generale della disciplina delle locazioni di immobili urbani:

a) le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, non si applicano ai

contratti di locazione stipulati o rinnovati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, relativi agli alloggi di categoria catastale A1 e A7;

*b)* per gli immobili adibiti ad uso abitativo non compresi tra quelli di cui alla lettera *a)*, il canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, può essere modificato solo in caso di accordo tra le parti sociali. Tale accordo dovrà stabilire un canone massimo di riferimento per la contrattazione territoriale di cui alla lettera *c)*, determinato nella contrattazione nazionale collettiva tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori rappresentative a livello nazionale, sulla base del valore patrimoniale dell'immobile dichiarato al fine dell'imposizione fiscale, moltiplicato per il coefficiente di rendimento stabilito consensualmente tale canone di riferimento non potrà in ogni caso superare di oltre il 30 per cento quello determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, e dovrà prevedere una applicazione graduata in quattro anni;

*c)* in applicazione dell'accordo di cui alla lettera *b)* il canone di locazione contrattuale è stabilito nella contrattazione tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori rappresentative a livello provinciale, sulla base del canone massimo di cui alla lettera *b)*, nonché della tipologia, delle condizioni oggettive, dell'ubicazione, della vetustà e dello stato di conservazione dell'immobile. I contratti di locazione sono stipulati con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali, scelte dal locatore e dal conduttore;

*d)* non è consentito al locatore chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salvo che per i motivi di cui all'articolo 59 della citata legge n. 392 del 1978. Il locatore deve esprimere la volontà di recedere dandone comunicazione al conduttore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto specificando, a pena di nullità, il motivo tra quelli tassativamente indicati nell'articolo 59 della legge n. 392 del 1978. Alla procedura di rilascio si applicano gli articoli da 30 a 46 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni;

*e)* i contratti con canoni di locazione stabiliti in deroga agli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non possono avere durata inferiore agli otto anni;

*f)* le disposizioni di cui alla lettera *d)* si applicano anche ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;

*g)* per i provvedimenti di rilascio per finita locazione, salvo i casi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, l'assistenza della forza pubblica deve essere concessa entro un periodo non superiore a 48 mesi a partire dal 1° gennaio 1995.

2. L'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni, è abrogato.

3. Ai conduttori che in sede di prima applicazione dell'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni, abrogato

dal comma 2 del presente articolo, si siano avvalsi della proroga di due anni del contratto per il mancato accordo tra le parti, si applica quanto previsto dalla presente legge. In caso di stipulazione di un nuovo contratto ai sensi della presente legge, si intende revocata la disdetta della locazione precedentemente inviata al conduttore da parte del locatore».

**«Art. 27-ter.**

*(Agevolazioni fiscali per il locatore)*

1. Il locatore che dimostri di avere locato ad uso abitativo un immobile successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero che alla data di entrata in vigore della presente legge possieda un immobile locato ad uso abitativo, per l'intera durata della locazione, ha diritto alla riduzione del 50 per cento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e alla deduzione dal reddito imponibile, ai fini del pagamento dell'IRPEF, nella misura del 20 per cento del canone di locazione percepito annualmente».

**27.0.3**

FAGNI, ALÒ

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) nel primo comma dopo le parole: "arte o professione", sono aggiunte le seguenti: "a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis, e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, commi dal primo al settimo";

2) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti: "Per i beni ed i servizi promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione

deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al terzo comma non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere *a)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *h)*, delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere *b)* e *c)*, e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili”;

*b)* all'articolo 19-*bis*:

1) al primo comma è premesso il seguente: “La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati dev'essere rettificata, in più o in meno, se i beni e servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui i beni e servizi ricevono diversa destinazione”;

2) dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al primo comma dev'essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza”;

*c)* all'articolo 21, al primo periodo del sesto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: “e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta”;

*d)* all'articolo 23 al terzo comma, dopo le parole: “operazioni non imponibili o esenti”, sono inserite le seguenti: “o escluse dal campo di applicazione dell'imposta”.

**27.0.9**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

**«Art. 27-*bis*.**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, al terzo comma, lettera *e)*, sono aggiunte, in fine, le parole: “a condizione che il soggetto conferitario abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari”;

b) all'articolo 2, al terzo comma, lettera f), sono aggiunte, in fine, le parole: "a condizione che il soggetto incorporato o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari".».

27.0.10

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Deposito cauzionale)*

1. L'articolo 11 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

“Art. 11. - *(Deposito cauzionale)* - 1. Il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone e deve essere versato su apposito fondo istituito dal comune di riferimento. Tale deposito è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno. È facoltà delle parti procedere ad intesa per il pagamento degli interessi legali alla fine della locazione.

2. Il deposito cauzionale versato al comune deve essere utilizzato dal comune di riferimento esclusivamente per interventi di manutenzione degli stabili, di ampliamento dei servizi sociali, di predisposizione di zone di verde pubblico e per qualsiasi progetto che comporti beneficio alla collettività ovvero miglioramento della qualità della vita, con particolare riguardo per i quartieri periferici e degradati».

27.0.6

FAGNI, ALÒ

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali)*

1. Allo scopo di procedere alle dismissioni del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), previste dal comma 9 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, hanno titolo all'acquisto delle unità immobiliari ad uso abitativo i conduttori o i loro familiari conviventi da almeno cinque anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non siano in mora con il pagamento dei canoni e degli oneri

accessori, all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore del conduttore.

2. La vendita è diretta tra conduttore e ente previdenziale; è vietata qualsiasi intermediazione tra gli enti, di cui al comma 1, e società finanziarie ovvero immobiliari.

3. I conduttori di cui al comma 1 e i titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica aumentato di lire 10 milioni per ogni componente del nucleo familiare con esclusione del conduttore, gli anziani ultrasessantenni, i portatori di *handicap*, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono conduttori del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi. È possibile procedere a proposta di mobilità solo su richiesta del conduttore e dei familiari conviventi.

4. Per la determinazione del prezzo di vendita le commissioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 giugno 1994 applicano il valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, e di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e delle successive revisioni. Al prezzo così determinato si applicano i coefficienti correttivi in relazione allo stato dell'immobile ed alla sua ubicazione.

5. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) pagamento immediato in un'unica soluzione con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;

b) pagamento immediato di una quota non superiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte di prezzo dilazionata.

6. All'articolo 9, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole: "a cominciare da quello abitativo" sono sostituite dalle seguenti: "a cominciare da quello non abitativo. Per le alienazioni del patrimonio abitativo i programmi dovranno procedere".

7. Il ricavato della vendita del patrimonio degli enti di cui al presente articolo è destinato in una percentuale non inferiore al 60 per cento al recupero o a nuove costruzioni da destinare a nuclei familiari sottoposti a sfratto o con sfratto già eseguito. Il 20 per cento del ricavato della vendita è destinato alle manutenzioni ordinarie e straordinarie a partire prioritariamente dagli immobili ad uso abitativo.

8. I conduttori che, per qualsiasi motivo, intendano sanare le morosità, possono farlo corrispondendo all'ente proprietario le somme contestate relative agli oneri accessori documentati degli ultimi due anni, o dei canoni di locazione degli ultimi cinque anni, detraendo quanto già corrisposto».

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Imposta di consumo dell'energia elettrica)*

1. Le aliquote dell'imposta di consumo dell'energia elettrica sono incrementate per ogni Kilowatt/ora di energia impiegata, di lire 50 per la parte di consumi che eccede i 1.800 Kilowatt/ora per anno. L'aumento non si applica alle utenze domestiche.

2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con propri decreti, definisce le modalità e la misura della riduzione degli oneri contributivi dovuti dalle imprese intestatarie dei contratti di fornitura elettrica, in misura comunque non eccedente gli oneri relativi all'imposta di cui al comma 1.

3. La riduzione di cui al comma 2 è commisurata alla quota di consumo dell'anno o frazione d'anno precedente ed avviene, per il 1995, in misura uguale agli oneri relativi all'imposta di cui al comma 1, in misura percentuale inferiore negli anni successivi.

4. I proventi derivanti all'ENEL dall'aumento delle quote fisse e delle quote di prezzo stabilite sulla base dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, valutati in lire 1.200 miliardi all'anno, sono attribuiti, dal 1° gennaio 1995, all'entrata del bilancio dello Stato».

**27.0.8**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Accertamento dell'IVA)*

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modificazioni».

**27.0.11**

ROSSI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Gioco del lotto)*

1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto in modo che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta e che successivamente sia estesa a tutti i tabaccai richiedenti. Per conseguire tali obiettivi è soppresso il requisito della distanza dalla ricevitoria più vicina prevista dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987.

2. Il ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto è soggetto a sanzione amministrativa stabilita dall'autorità concedente nella misura minima di lire 200.000 e massima di lire 1.000.000 oltre agli interessi sul ritardato pagamento nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali.

3. Il Ministro delle finanze, ad invarianza di gettito complessivo, provvede con proprio decreto a riordinare l'imposta di concessione governativa dovuta per l'esclusiva di vendita di tabacco ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 312, e del decreto ministeriale 30 dicembre 1975, e successive modificazioni, e per la gestione di una ricevitoria del lotto, ai sensi della legge 19 aprile 1990, n. 85, perequando gli importi relativi in funzione della redditività media delle rispettive attività».

**27.0.12**

**D'ALI**

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Gioco del lotto)*

1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto in modo che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta e che successivamente sia estesa a tutti i tabaccai richiedenti. Per conseguire tali obiettivi è soppresso il requisito della distanza dalla ricevitoria più vicina previsto dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987.

2. Il ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto è soggetto a sanzione amministrativa stabilita dall'autorità concedente nella misura minima di lire 200.000 e massima di lire 1.000.000 oltre agli interessi sul ritardato pagamento nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali.

3. Il Ministro delle finanze, ad invarianza di gettito complessivo, provvede con proprio decreto a riordinare l'imposta di concessione

governativa dovuta per l'esclusiva di vendita di tabacco ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 312, e del decreto ministeriale 30 dicembre 1975, e successive modificazioni, e per la gestione di una ricevitoria del lotto, ai sensi della legge 19 aprile 1990, n. 85, perequando gli importi relativi in funzione della redditività media delle rispettive attività».

**27.0.13**

CUSUMANO, FAVILLA, COSTA

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Attività di volontariato)*

1. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante norme in materia di volontariato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'introduzione di semplificazioni in materia contabile, sia ai fini fiscali che ai fini amministrativi, in favore delle associazioni di volontariato, sulla base dei principi e dei criteri previsti dalla citata legge n. 266 del 1991, anche attraverso l'elevazione dei limiti previsti dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, in materia di semplificazioni fiscali, la cui applicazione alle predette associazioni è stata prevista dal decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66».

**27.0.14**

COSTA, CUSUMANO,

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1994

65ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,05.***IN SEDE REFERENTE****(989) Norme in materia di contratti a termine e di lavoro a tempo parziale in agricoltura****(42) FERRARI Francesco e CAMO. Modifiche alle norme sull'assunzione e sull'accertamento dei lavoratori agricoli**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 23 novembre 1994.

Il Presidente ricorda che sui provvedimenti si era aperta la discussione generale.

Prende per primo la parola il senatore SPISANI che sottolinea come, in particolare, il disegno di legge n. 989 prenda le mosse, relativamente al settore agricolo, dall'accordo sul costo del lavoro stipulato tra Governo e parti sociali nel luglio 1993. La filosofia in esso contenuta è quella di una maggiore flessibilità delle regole che governano il mercato del lavoro anche in tale settore produttivo. Pur nella consapevolezza dell'opposizione tale filosofia sta incontrando all'interno della Commissione, auspica tuttavia un rapida approvazione del provvedimento in quanto ritiene che soluzioni più complesse vadano a scapito della rapidità con cui è necessario operare, data la situazione economica del Paese.

Interviene quindi il senatore GRUOSSO che sottolinea come, pur partendo da esigenze reali del settore, il disegno di legge n. 989 ricalchi pedissequamente le linee già tracciate dal disegno di legge 781, relativo alla disciplina del mercato del lavoro più in generale, ovvero quelle di una totale *deregulation* del settore alla quale è sottesa l'idea che minori diritti dei lavoratori possano tradursi in un maggior numero di posti di lavoro. Sottolinea come invece tale filosofia non sia condivisibile, mar-

catamente nel settore dell'agricoltura all'interno del quale una totale assenza di regole potrebbe incrementare fenomeni di illegalità, peraltro già fortemente radicati in alcune regioni. Esprime quindi forti perplessità in relazione all'intero articolato auspicando che la soluzioni diverse possano essere trovate mediante modifiche significative del testo.

Prende quindi la parola il senatore FERRARI Francesco, primo firmatario del disegno di legge n. 42, che si sofferma anzitutto sulle motivazioni sottostanti al provvedimento, ascrivibili soprattutto ad una valorizzazione delle professionalità del settore, alla salvaguardia della competitività e alla necessità di sancire definitivamente la chiamata nominativa anche nel settore agricolo. Sottolinea quindi come i problemi cui il disegno di legge n. 42 vuol porre rimedio potrebbero trovare opportuna collocazione nel provvedimento d'iniziativa governativa, le cui norme dovrebbero peraltro essere armonizzate con quelle introdotte dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e con quelle contenute nel disegno di legge n. 1158, collegato alla manovra finanziaria ed attualmente all'esame della Commissione bilancio del Senato, relative alla soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

##### **Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14: parere contrario)  
(L014 078, C11ª, 0006ª)

Il relatore, senatore MULAS, illustra brevemente il *curriculum-vitae* dell'avvocato Aldo Francone, proposto quale Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), rilevando che i titoli riportati nel *curriculum* possono essere valutati positivamente in relazione all'incarico. Propone pertanto di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina.

Esprimono il proprio voto contrario sulla proposta di parere avanzata dal relatore i senatori PUGLIESE e PELELLA.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che risulta respinta con 7 voti favorevoli, 6 voti contrari e 2 astensioni.

Partecipano alla votazione i senatori BARRA, BASTIANETTO, BEDIN, DANIELE GALDI, DE LUCA, GRUOSSO, MANZI, MULAS, PELELLA, PUGLIESE, SECCHI, SMURAGLIA, SPISANI, TAPPARO e ZANETTI.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C11ª, 0010ª)

Il senatore PUGLIESE chiede, a nome del gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti, che la Commissione proceda all'esame del dise-

gno di legge n. 131 recante modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione e di cumulo di redditi a fini previdenziali, tenuto conto che una parte del provvedimento ha contenuto analogo ad un disegno di legge, il n. 562, già esaminato dalla Commissione.

Il presidente SMURAGLIA assicura il senatore Pugliese che si farà carico di verificare le possibili soluzioni regolamentari, per esaminare il disegno di legge ricordato, anche in relazione all'*iter* del disegno di legge n. 562.

*La seduta termina alle ore 16.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1994

73ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
BRAMBILLA*Interviene il sottosegretario di Stato alle finanze Asquini.**La seduta inizia alle ore 15,30.***IN SEDE REFERENTE**

**(1117) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994**

**(1170) Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994**

e voti regionali nn. 40, 44 e 45

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di mercoledì 30 novembre scorso, dopo le repliche di relatore e Governo.

Dopo che sono stati congiunti all'esame i voti regionali nn. 40, 44 e 45, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge n. 646 del 1994.

La senatrice BRICCARELLO illustra gli emendamenti 1.1 (nuovo testo) ed 1.5; auspica altresì che i Gruppi si dichiarino disponibili a raggiungere formulazioni emendative il più possibile unitarie, quando intervengano con finalità omogenee.

Il senatore GIOVANELLI illustra gli emendamenti 1.2, 1.4 ed 1.6. Lamenta, quindi, l'assenza del Governo, che tralascia di partecipare al dibattito parlamentare mentre è attivissimo nel rilasciare dichiarazioni pubbliche sulla materia oggetto di esame da parte della Commissione.

Sulla protesta del senatore Giovanelli si apre un breve dibattito.

Il senatore MANIS respinge il rilievo formulato, facendo notare che è testè sopraggiunto il sottosegretario alle finanze Asquini, il quale rappresenta il Governo nella sua collegialità. Concorde il senatore TERZI, mentre il relatore MATTEJA dichiara che l'assenza del Governo - più volte stigmatizzata da lui stesso - non può essere occasione per ulteriori dilazioni nell'esame. Il senatore PAROLA chiede quale competenza specifica abbia il rappresentante del Governo presente in seduta, in rapporto al disegno di legge in titolo.

Interviene quindi il sottosegretario ASQUINI, che illustra l'emendamento 1.8 del Governo; coglie, poi, l'occasione per dare conto dell'atteggiamento del Governo riguardo ad alcuni emendamenti all'articolo 6, che rientra nella competenza del suo Dicastero. In materia occorrerà pervenire ad una migliore definizione del concetto di «danni rilevanti» (preannuncia un emendamento del Governo teso a rapportarli al reddito conseguito nel periodo di imposta precedente l'alluvione); si dice inoltre favorevole all'estensione del beneficio della dilazione del termine per gli adempimenti fiscali, a favore di coloro che pur non avendo subito direttamente i danni, risiedono in comuni ove il 50 per cento della popolazione è stata colpita; ciò in considerazione dei mancati introiti causati dal temporaneo blocco delle attività produttive. Egli è inoltre del parere che vada prevista l'esenzione dall'IVA per l'acquisto di beni effettuato con finalità di soccorso agli alluvionati.

In vista di un più rapido *iter* del provvedimento, il presidente BRAMBILLA propone di rinviare il seguito dell'esame, consentendo così ai Gruppi di confrontarsi in sede informale sulle numerose proposte emendative avanzate.

Conviene la Commissione.

#### SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BRAMBILLA comunica che la seduta notturna già convocata per le ore 21 di oggi è sconvocata; restano confermate le sedute di domani alle ore 9 e alle ore 15, con il medesimo ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## EMENDAMENTI

**Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994 (1170)**

### Art. 1.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta di un comitato composto dal Ministro dell'interno e dai Presidenti delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono comprese le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

1-bis. Il comitato distingue i comuni tra quelli il cui territorio è stato interessato dall'alluvione, anche eventualmente indicando le parti di territorio comunale effettivamente colpite, e quelli che hanno subito danni in seguito alle straordinarie precipitazioni. A questi ultimi si applicano le provvidenze di cui al presente articolo, nonchè agli articoli 3, 4, 9, 10, 14, 15, 16. Ai primi si applicano tutte le disposizioni di cui al presente decreto e ai successivi provvedimenti per la ricostruzione e la ripresa economica delle zone alluvionate».

**1.2**

GIOVANELLI, MORANDO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all'articolo 2, nel termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartisce i comuni indicati nel precedente comma 1, secondo la seguente classificazione:

- a) comuni disastriati;
- b) comuni gravemente danneggiati;
- c) comuni danneggiati.

1-ter. Ai fini dell'applicazione dei benefici e delle proroghe di cui al presente decreto, i comuni di cui al comma 1-bis individuano con appositi elenchi le zone, le frazioni, le vie e le singole unità che, a causa dell'evento calamitoso, hanno ripostato danni rilevanti».

**1.1** (Nuovo testo)

BRICCARELLO, FONTANINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «non compresi nel decreto di cui al comma 1, sono» con le altre: «individuati dai decreti di cui ai commi precedenti come semplicemente danneggiati, sono altresì».*

**1.4**

GIOVANELLI, MORANDO

*Al comma 2, dopo le parole: «non compresi nel decreto di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «-bis, lettere a) e b)».*

**1.5**

BRICCARELLO, FONTANINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «di propria pertinenza» con le seguenti: «in loro possesso o detenzione».*

**1.8**

IL GOVERNO

*Al comma 3, sostituire le parole: «nel limite del 50 per cento» con le seguenti: «nel limite dell'80 per cento».*

**1.6**

GIOVANELLI, MORANDO

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1994

18ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
BRUTTI

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO**  
(R046 001, B65ª, 0002ª)

Il Presidente invita il Ministro dell'interno a riferire sugli argomenti che, già proposti nella precedente audizione dell'11 ottobre, non sono stati, in quella circostanza, esauriti.

Il ministro Maroni, dopo aver annunciato che trasmetterà al Comitato, entro breve tempo, la relazione sul rinvenimento dei fascicoli formati dal SISDE, vicenda già da lui trattata nel corso della seduta del Senato del 12 luglio 1994, dà conto, raccogliendo l'invito del Presidente, della distribuzione territoriale del personale del SISDE, esprime una valutazione sui fenomeni di eversione e si sofferma altresì a illustrare le modalità e le procedure del controllo politico sull'apparato del SISDE. Dopo aver successivamente fornito precisazioni sui rapporti tra l'Ufficio centrale per la sicurezza (UCSI) e il SISDE con particolare riguardo alla concessione del nulla osta di segretezza, sulla gestione dei fondi riservati nonchè sul coordinamento tra il SISDE e le altre strutture dello Stato nel settore della criminalità organizzata, il ministro Maroni ricorda i motivi che hanno suggerito l'avvicendamento al vertice del SISDE e indica le linee di indirizzo da lui impresse all'attività del Servizio.

Il Ministro dell'interno risponde poi a quesiti dei senatori Marchetti e Boso, dei deputati Di Muccio, Soda, Neri e Lazzati e del presidente Brutti sui criteri di archiviazione dei documenti da parte del SISDE, sulla vicenda della cosiddetta Uno bianca e sul fenomeno della Falange armata.

Conclusa l'audizione, il Presidente ringrazia il Ministro dell'interno per la disponibilità mostrata nei confronti del Comitato.

**SUI LAVORI DEL COMITATO**  
(A007 000, B65ª, 0002ª)

Accogliendo una proposta del Presidente, il Comitato stabilisce di effettuare, nella giornata di mercoledì 14 dicembre 1994, un sopralluogo conoscitivo nella sede dell'Ufficio centrale per la sicurezza (UCSI).

*La seduta termina alle ore 18,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul terrorismo in Italia e sulle cause**  
**della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1994

5ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PELLEGRINO

*La seduta inizia alle ore 11,50.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**  
(A008 000, B55ª, 0001ª)

In apertura di seduta, il presidente PELLEGRINO dà conto dei documenti pervenuti dopo l'ultima seduta, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Comunica altresì che il ministro della difesa Previti e il senatore Boso hanno restituito, debitamente sottoscritto ai sensi dell'articolo 18 del regolamento interno, il resoconto stenografico della loro audizione del 15 novembre scorso.

**AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO**  
(A010 000, B55ª, 0001ª)

La Commissione procede all'audizione del ministro dell'interno, onorevole Roberto Maroni.

Il ministro MARONI svolge un intervento introduttivo e, successivamente, risponde ai quesiti formulati dal PRESIDENTE, dai senatori GUALTIERI, LISI, PETRICCA, MORANDO e dai deputati DELLA VALLE, MATTARELLA, DORIGO e LA VOLPE.

Nel corso dell'audizione il ministro Maroni consegna alcuni documenti, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Ringraziato il Ministro dell'interno per il contributo fornito ai lavori della Commissione, il PRESIDENTE dichiara conclusa la sua audizione.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sull'attuazione della politica di cooperazione  
con i Paesi in via di sviluppo.**

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1994

**5ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Sen. Carmine MENSORIO

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**ELEZIONE DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI**  
(R027 000, C33ª, 0002ª)

Il Presidente MENSORIO, dopo aver chiamato i deputati Malan e Bergamo a svolgere le funzioni di Segretari provvisori, indice le votazioni per l'elezione dei due Vice Presidenti e dei due Segretari.

Risultano eletti Vice Presidenti i deputati Bergamo e Grassi; risultano eletti Segretari i senatori Andreoli e Falqui.

Il Presidente MENSORIO comunica che la Commissione verrà convocata a domicilio.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 7 dicembre 1994, ore 12

*Autorizzazioni a procedere  
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Luigi Ciriaco De Mita, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, nonché dei signori Enrico Macchioni, Carlo Grannelli, Luigi Manco, Michele De Mita, Elveno Pastorelli, Angelo Giorgio Ardina, Antonio Ardina, Silvio Berti, Laura Tenerani, Renato Torre, Enrico Capozzi, Luigi Cafiero, Alfredo Frojo, Francesco Naddeo, Michele Iapicca, Giampaolo Pellegrini, Antonio Turatti e Corrado Rezuto. (*Doc. IV-bis*, n. 7)
- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Nicola Mancino, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonché dei dottori Angelo Finocchiaro e Alessandro Voci. (*Doc. IV-bis*, n. 8)

#### *Verifica dei poteri*

I. Esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni della Regione Campania.

II. Seguito dell'esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni della Regione Abruzzo.
-

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 7 dicembre 1994, ore 9,30 e 15,30

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FIEROTTI e GARATTI. - Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti (163).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Modifica dell'articolo 92 della Costituzione (984).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).
- e della petizione n. 30 ad essi attinente

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina in materia di conflitto di interessi (1082).
- PASQUINO ed altri. - Norme sul conflitto di interessi (278).
- PASSIGLI. - Norme in materia di conflitto di interesse (758).

IV. Esame del disegno di legge:

- SPERONI ed altri. - Istituzione delle Rappresentanze permanenti delle regioni presso la Comunità europea (30).

*In sede consultiva*

## I. Esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (945).
- Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti (1103).
- Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1151).
- LISI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della giustizia penale (*Doc. XXII*, n. 7)

## II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (1176).
- DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).
- DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
- PACE e BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).
- SPECCHIA ed altri. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FABRIS ed altri. - Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (767).
- MANCINO ed altri. - Nomina per meriti insigni a consigliere della Corte di cassazione e concorsi straordinari per la nomina di uditore giudiziario (955).
- SCALONE ed altri. - Disciplina per il reclutamento degli uditori giudiziari e normativa della carriera di magistrato (1052).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTONI BRANDANI ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (220).
- TORLONTANO ed altri. - Norme in materia di prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (348).

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Mercoledì 7 dicembre 1994, ore 9,30 e 15,30

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- LAFORGIA ed altri. - Abrogazione dell'articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) e integrazione dell'articolo 594 del codice penale (ingiuria) (855).
- LAFORGIA ed altri. - Modifica alla disciplina dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, concernente disposizioni sul processo penale a carico di minorenni (854).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. - Nuove norme in materia di misure cautelari personali, di registrazione delle notizie di reato, di udienza preliminare di giudizio abbreviato, di patteggiamento (397).
- PELLEGRINO e SCOPELLITI. - Nuove norme in materia di corruzione e di abuso di ufficio (754).
- ELLERO ed altri. - Modifiche del codice penale e del codice di procedura penale in tema di reati contro la pubblica amministrazione e modifica dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario (887).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di applicazione della pena su richiesta (915).
- SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (942).
- LISI e GUARRA. - Modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e al codice penale in tema di esercizio della funzione difensiva (1016).

- MANCONI. - Norme in materia di giudizio abbreviato e di pena concordata tra le parti (1027).
- SALVI ed altri. - Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di punizione e prevenzione dei fenomeni di corruzione, di diritto alla difesa e accelerazione dei processi (1043).

III. Esame del disegno di legge:

- IMPOSIMATO ed altri. - Modifica dei reati contro la pubblica amministrazione (1084).

IV. Seguito dell'esame del seguente documento:

- LISI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della giustizia penale (*Doc. XXII, n. 7*).

V. Esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (945).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETRICCA ed altri. - Innalzamento del limite di età per l'esercizio dell'attività notarile per i notai ex combattenti della guerra 1940-45 (504).
- RECCIA. - Riconoscimento di diritti ai notai ex combattenti ed assimilati (1065).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PREIONI. - Istituzione del giudice unico di prima istanza (844).
- MANCINO ed altri. - Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie (953).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FABRIS ed altri. - Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (767).
  - MANCINO ed altri. - Nomina per meriti insigni a consigliere della Corte di cassazione e concorsi straordinari per la nomina ad uditore giudiziario (955).
  - SCALONE ed altri. - Disciplina per il reclutamento degli uditori giudiziari e normativa della carriera di magistrato (1052).
-

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 7 dicembre 1994, ore 9,30, 16 e 21

*In sede referente*

**I. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (1158) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365*)

e connessi voti delle Regioni: Valle d'Aosta n. 21, Toscana n. 26, Lazio n. 28, Piemonte nn. 29 e 30, Marche n. 38, Emilia Romagna n. 42 e voto della Provincia autonoma di Trento n. 35

**II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997 (1163) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1995 (Tabb. 1, 1-bis e 1-ter).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995) (1162) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 7 dicembre 1994, ore 10 e 15,30

*In sede referente*

**Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1151).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi, dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schemi di direttive del Ministro delle finanze da impartire al Servizio Centrale degli ispettori tributari (SECIT) per lo svolgimento, rispettivamente, dell'attività di controllo e di verifica sulla corretta applicazione dell'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili, nonché per la prosecuzione ed il completamento del programma delle attività di controllo e di verifica, da parte del predetto Servizio, relative all'anno 1994.

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 7 dicembre 1994, ore 11 e 15*

*Procedure informative*

Indagine conoscitiva in relazione ai disegni di legge recanti la riforma dell'istruzione secondaria superiore e il prolungamento dell'obbligo scolastico:

Audizione dei competenti Direttori generali del Ministero della pubblica istruzione.

Audizione di organizzazioni di studenti.

---

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 7 dicembre 1994, ore 10 e 16,30*

*In sede referente*

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 648, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (1175).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORRONI ed altri. - Istituzione dell'ente per gli interventi nel mercato agricolo (480).

- **ROBUSTI.** - Istituzione dell'Ente per gli interventi sul mercato agricolo EIMA (603).

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994 (1170).

---

## **IGIENE E SANITÀ (12°)**

*Mercoledì 7 dicembre 1994, ore 15,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (1080).

---

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13°)**

*Mercoledì 7 dicembre 1994, ore 9 e 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994 (1117).
- Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima metà del mese di novembre 1994 (1170).

e dei voti regionali nn. 40, 44, 45, 46 e 47 ad essi attinenti.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
SULLE STRUTTURE SANITARIE**

*Mercoledì 7 dicembre 1994, ore 15*

Seguito della discussione sul programma dei lavori.

---

